SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 giugno 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero della salute

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Khemiri Wafa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06989)*

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shimmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06990)*

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Princy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06991)*

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Riadh Brahmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06992)*

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Thandiakkal Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06993)*

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cotrina Vargas Bequer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06995)*

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Candia Olave Zorayda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06997)*

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Trujillo Apac Pedro Esteban, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06998)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Avakian Garo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico. *(10A06977)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chudecka Katarzyna Ewa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A06994)*

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roolaid Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06996)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 maggio 2010, n. **84**.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.

Art. 3.

Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea

1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea è l'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

TRATTATO

Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,

per l'istituzione della

Forza di Gendarmeria Europea
EUROGENDFOR

Il Regno di Spagna,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana,

il Regno dei Paesi Bassi

e

la Repubblica Portoghese,

qui di seguito denominati le "Parti",

Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004;

Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;

Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;

Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951;

Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001;

Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975;

Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;

Al fine di contribuire allo sviluppo dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;

concordano quanto segue:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Scopo

1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.
2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalità organizzative e all'operatività della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.

Articolo 2
Principi

Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente Trattato, l'espressione:

a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:

   i) dal QG permanente;

   ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di autorità;

b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;

c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;

d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione, successivamente al trasferimento di autorità, ed un numero limitato di altro personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;

e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e del controllo della missione;

f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri delle Forze EGF;

g) CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che governa EUROGENDFOR;

h) COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;

i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di una missione EGF;

j) STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;

k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio è situato il QG permanente;

l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o transitano;

m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non è Parte al presente Trattato ma partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;

n) FAMILIARE indica:

i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente;

ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato ospitante;

iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii);

iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii).

Capo II
Missioni, ingaggio e schieramento

Articolo 4
Missioni e compiti

1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.

2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare.

3. EUROGENDFOR potrà essere utilizzata al fine di:

a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;

b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attività d'indagine penale;

c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d'intelligence;

d) svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti;

e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;

f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;

g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

Articolo 5
Inquadramento delle missioni

EUROGENDFOR potrà essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

Articolo 6
Condizioni di ingaggio e di schieramento

1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente.

2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.

3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del presente Trattato.

Capo III
Aspetti giuridici ed istituzionali

Articolo 7
CIMIN

1. Il CIMIN è composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle Parti. La scelta dei rappresentanti è di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno definiti dal regolamento che dovrà essere adottato dallo stesso.

2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimità.

3. I compiti generali del CIMIN sono i seguenti:

   a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove opportuno, con gli Stati contribuenti;

   b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;

   c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il criterio di rotazione per le posizioni chiave in seno al QG permanente;

   d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della presidenza;

   e) sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;

   f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal Comandante EGF;

g) adottare le decisioni concernenti:
   i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;

   ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;

   iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o altri;

h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica;

i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare:

   i) la designazione del Comandante della Forza EGF;

   ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;

j) approvare la struttura del QG della Forza;

k) garantire la direzione e la valutazione delle attività di EUROGENDFOR in caso di schieramento;

l) stabilire la necessità di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.

5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:

   a) valuta la conformità ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensi dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;

   b) decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 43;

   c) decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 44.

6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso adottato.

Articolo 8
Comandante EGF

Il Comandante EGF svolgerà i seguenti compiti principali:

a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;

b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;

c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto

funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;

d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorità dello Stato ospitante;

e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;

f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.

Articolo 9
Capacità giuridica

1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacità giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potrà conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sarà rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto.

3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR è chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In tal caso, EUROGENDFOR dovrà rimborsare le spese sostenute.

Capo IV
Infrastrutture del QG permanente

Articolo 10
Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante

1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.

2. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti, in particolare l'elettricità, l'acqua, il gas naturale, i servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.

Articolo 11
Permesso di accesso

Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovrà autorizzare gli addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del QG permanente, a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.

Capo V
Tutela delle informazioni

Articolo 12
Tutela delle informazioni

1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.

2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.

3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.

Capo VI
Disposizioni in materia di personale

Articolo 13
Osservanza delle leggi in vigore

Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgerà attività incompatibili con lo spirito del presente Trattato durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 14
Ingresso e soggiorno

Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalità giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri.

Articolo 15
Aspetti medici e legali in caso di decesso

1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine è autorizzato a presenziare all'autopsia.

2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 16
Uniformi e armi

1. Il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potrà, ove opportuno, stabilire procedure specifiche.

2. Il personale di EUROGENDFOR può detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

Articolo 17
Patenti di guida

Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.

Articolo 18
Assistenza sanitaria

1. L'assistenza sanitaria è garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

2. L'assistenza sanitaria sarà fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti.

Capo VII
Privilegi e immunità

Articolo 19
Tributi e diritti doganali

1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre proprietà appartenenti ad EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.

2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso ufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazione indiretta.

3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR è esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.

4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.

6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro territorio.

7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui è previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso.

8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilità.

9. Non può essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

Articolo 20
Privilegi individuali

1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risieda stabilmente nello Stato ospitante, né sia un cittadino dello stesso, può, al momento del primo ingresso per assumere servizio in detto Stato – entro un anno dalla data dell'arrivo e per un massimo di due spedizioni – importare dallo Stato dell'ultima residenza o dallo Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione dall'imposta sul volume d'affari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale interessato dovrà presentare una domanda alle autorità dello Stato ospitante entro un anno dalla data del suo primo ingresso.

4. I beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere riesportati liberamente.

5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro dell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra, sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso nello Stato ospitante.

Articolo 21
Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi

1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.

2. Le autorità delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF. Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminerà con attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorità delle Parti per entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.

3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilità degli archivi si estenderà a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati nel territorio delle Parti.

Articolo 22
Immunità da provvedimenti esecutivi

Le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.

Articolo 23
Comunicazioni

1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.

2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere né aperte né trattenute.

3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.

Articolo 24
Domicilio fiscale

Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprietà, il personale del QG permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini dell'adempimento del proprio incarico al servizio del QG permanente, sarà considerato come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applicherà anche ai familiari che non esercitino attività professionali o commerciali all'interno dello Stato ospitante.

Capo VIII
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare

Articolo 25
Giurisdizione penale e disciplinare

1. Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze.

2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.

3. Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alle leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

4. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonché sui loro familiari, nel caso di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma non in base alle leggi dello Stato d'origine.

5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:

   a) le autorità competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile laddove detto personale civile sia soggetto

alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:

(i) reati commessi esclusivamente contro le proprietà o la sicurezza di detto Stato o reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprietà del personale militare o civile di detto Stato o di un familiare;

(ii) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di attività di servizio;

b) nel caso di reati di altra natura, le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;

c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, dovrà notificarlo alle autorità dell'altro Stato nel più breve tempo possibile. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità prenderanno in debita considerazione la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato sono inclusi:

a) il tradimento nei confronti dello Stato;

b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorità dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui essi siano membri della forza dello Stato d'origine.

Articolo 26
Assistenza legale reciproca

1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e per la consegna degli stessi all'autorità chiamata ad esercitare la sua giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.

2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno tempestivamente alle autorità militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro di una forza o di un membro civile o di un familiare.

3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia nella disponibilità dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente intendano esercitare la propria giurisdizione, sarà assicurata dallo Stato d'origine finché la persona non sarà rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.

4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali oggetti può tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall'autorità che procede alla consegna.

5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi sia concorso di giurisdizione.

6. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorità dello Stato d'origine relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorità dello Stato d'origine, ai sensi del presente articolo.

Articolo 27
Rimpatrio, assenza e allontanamento

1. Quando il personale di EUROGENDFOR non è più effettivo alla sua forza e non è rimpatriato, le autorità dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.

2. Le autorità dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni.

3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorità dello Stato d'origine potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Capo IX
Indennizzi

Articolo 28
Rinuncia

1. Ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di danno procurato alle sue proprietà nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:

   a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propri compiti previsti dal presente Trattato; o

   b) sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro equipaggiamento di proprietà dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che ha provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno sia stato provocato ai beni così utilizzati.

2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.

3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applicherà al danno, alle ferite o al decesso dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.

4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito dal CIMIN.

Articolo 29
Danno a terzi

1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sarà suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:

   a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attività di EUROGENDFOR;

   b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sarà fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;

   c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da detto tribunale, sarà definitivamente vincolante per le Parti interessate;

   d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sarà comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato ed ad una proposta di ripartizione in conformità al presente articolo. In assenza di risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sarà considerata accettata.

2. Se, tuttavia, tale danno è dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.

3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.

4. Ferme restando le responsabilità individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attività di servizio, le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:

   a) le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;

   b) il rapporto sarà trasmesso alle autorità dello Stato d'origine, che quindi deciderà senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo dello stesso;

   c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa è accettata dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le autorità dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro decisione e della somma corrisposta;

   d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilità di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di indennizzo.

Articolo 30
Esame delle circostanze

Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati durante il servizio, il CIMIN si pronuncerà dopo l'esame del rapporto sulle circostanze predisposto dal Comandante EGF.

Articolo 31
Esercitazioni ed operazioni

In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, può essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.

Articolo 32
Esperti tecnici o scientifici

Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una delle Parti, che non appartenga né al personale militare né a quello civile, ma che stia svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.

Capo X
Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali

Articolo 33
Consiglio finanziario

1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti.

2. Il Consiglio finanziario svolgerà le seguenti funzioni:

   a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;

   b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre all'approvazione del CIMIN;

   c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;

   d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua adozione;

   e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio finanziario riferirà alla successiva riunione del CIMIN;

   f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non è in grado di risolvere il contenzioso, questo dovrà essere risolto dal CIMIN;

   g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR. Sarà il CIMIN a stabilire le modalità della revisione.

3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione, l'esame e

l'adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.

Articolo 34
Spese

1. Le attività di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:

    a) spese comuni;

    b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;

    c) spese nazionali.

2. I diversi tipi di spese e le loro modalità di finanziamento saranno definiti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.

Articolo 35
Bilancio

1. Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovrà comprendere le entrate e le uscite.

2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il QG permanente e, dall'altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attività di EUROGENDFOR.

3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.

4. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 36
Revisione dei conti

Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.

Articolo 37
Appalti pubblici

1. EUROGENDFOR può indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai principi in vigore nell'UE.

2. Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:

    a) la pubblicazione di una gara di appalto è di competenza del Comandante EGF;

    b) sarà possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi, presso il CIMIN, che emetterà la sua decisione entro un mese.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle gare d'appalto i concorrenti che:

a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche;

b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.

Capo XI
Disposizioni finali

Articolo 38
Lingue

Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sarà possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.

Articolo 39
Risoluzione delle controversie

Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presente Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.

Articolo 40
Modifiche

1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potrà essere modificato in qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.

2. Qualsiasi modifica entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46.

Articolo 41
Denuncia

1. Qualsiasi Parte potrà, in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato, dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositario.

2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di denuncia.

Articolo 42
Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potrà richiedere al CIMIN di aderire al presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione delle Parti, in conformità all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informerà lo Stato richiedente della decisione delle Parti.

2. L'adesione avrà luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato, che notificherà la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce.

3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti.

Articolo 43
Status di Osservatore

1. Gli Stati candidati all'ingresso nell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come primo passo per l'adesione.

2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.

Articolo 44
Status di Partner

1. Gli Stati membri dell'UE e gli Stati candidati all'adesione all'UE, dotati di una forza che abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di Partner.

2. Il CIMIN definirà i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.

Articolo 45
Attuazione di accordi o intese

Il presente Trattato potrà essere integrato da uno o più specifici accordi od intese di attuazione.

Articolo 46
Entrata in vigore

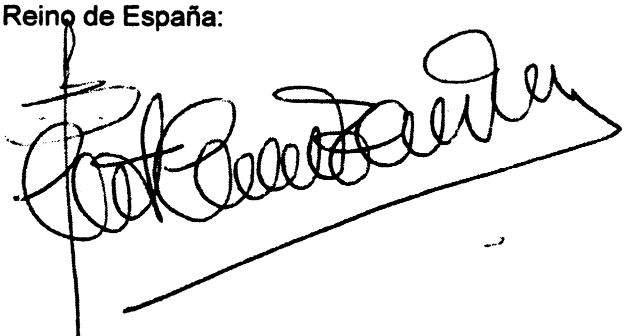
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica, fatta dal depositario a tutte le Parti, dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 47
Depositario

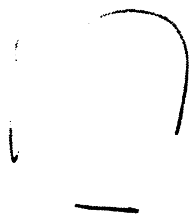
Il Governo della Repubblica Italiana sarà il depositario e notificherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia.

Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmetterà le copie autenticate a ciascuna delle Parti.

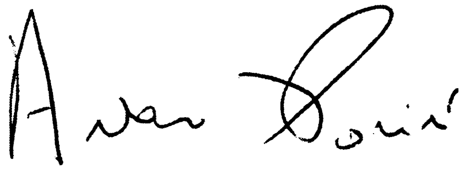
Por el Reino de España:



Pour la République française :



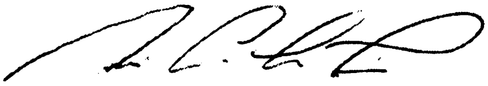
Per la Repubblica Italiana:



Voor het Koninkrijk der Nederlanden:



Pela República Portuguesa:



El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos del *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Division de tratados internacionales) del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Direction des affaires juridiques) du Ministère des Affaires Etrangères de la République italienne.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana.

De bovenstaande tekst is een gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van de *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Juridische Dienst) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Republiek.

O texto que precede é cópia certificada conforme o original depositado nos arquivos do *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Departamento de Assuntos Jurídicos) do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Italiana

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Legal Department) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic.

Roma, 12 NOV. 2007

Por el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Italiana
Pour le Ministre des Affaires Etrangères de la République italienne
Per il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana
Voor het Minister van Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Republiek
Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Italiana
For the Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic

EUROGENDFOR

Noordwijk

17/09/ 2004

DICHIARAZIONE D'INTENTI

1. FINE

Al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo della politica di Sicurezza e Difesa Europea, nonché alla creazione di un'area in cui vigano libertà sicurezza e giustizia, Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, tutte nazioni dotate di forze di polizia aventi status militare ed in grado di svolgere mansioni di polizia, sostituendo e/o rinforzando, a seconda dei casi, le forze di polizia aventi status civile, in accordo con le conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza, propongono quanto segue per:

- mettere l'Europa in condizione di svolgere appieno a quei compiti di polizia richiesti in tutte quelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi che rientrano nel quadro della Dichiarazione di San Pietroburgo, con particolare riguardo alle Missioni di Sostituzione;
- offrire una struttura operativa multinazionale a quegli Stati che intendano affiancare l'Unione Europea nello svolgimento delle operazioni;
- partecipare alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali nel settore delle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi.

A questo fine, i sopra menzionati Paesi hanno deciso la creazione di una forza di gendarmeria, chiamata EUROGENDFOR (EGF), che dovrà essere operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, al fine di svolgere ogni compito di polizia,

Nelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi, l'EGF assicurerà una presenza effettiva, unitamente ad altri partecipanti, inclusa la componente militare e la Polizia Locale. Tutto ciò per facilitare la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare durante il periodo di transizione da un ambiente operativo militare a quello civile.

Le operazioni dell'EGF saranno aperte alla partecipazione di altri paesi dotati di appropriate competenze di polizia.

2. MISSIONI

Le unità appartenenti all'EGF dovranno essere poste alle dipendenze di una ben definita catena di comando, suscettibile di cambiamento durante la missione, concordemente alle varie fasi operative. Queste unità potranno essere poste sia sotto comando militare che sotto comando civile, al fine di garantire la pubblica sicurezza che l'ordine pubblico, ed eseguire compiti di polizia giudiziaria.

L'EGF dovrà essere in grado di affrontare ogni aspetto delle Crisis Response Operations:

- durante la fase iniziale dell'operazione, essa potrebbe entrare in teatro con le forze militari per svolgere i propri compiti di polizia;

- durante la fase di transizione, essa potrebbe continuare a svolgere la propria missione, sia in proprio che con altra forza militare, facilitando il coordinamento e la cooperazione con le unità di Polizia Locale o Internazionale;
- durante la fase di disimpegno, essa potrebbe facilitare, qualora necessario, il passaggio di responsabilità alle autorità ed agli enti civili che prendono parte agli sforzi di cooperazione.

Durante la prevenzione delle situazioni di crisi, l'EGF potrebbe venire schierata da sola o congiuntamente ad altra forza militare.

Nel rispetto del mandato di ogni operazione, l'EGF condurrà un ampio spettro di attività, correlate alle proprie caratteristiche di forza di polizia, come:

- svolgere missioni inerenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico;
- monitorare e fornire consulenza alla Polizia Locale nell'adempimento dei propri servizi quotidiani, incluso le investigazioni criminali;
- dirigere la pubblica sorveglianza, la regolamentazione del traffico, la polizia di frontiera e la generale acquisizione di informazioni;
- svolgere investigazioni criminali inerenti la scoperta dei reati, l'individuazione degli autori ed il loro trasferimento presso le appropriate autorità giudiziarie;
- proteggere la popolazione e la proprietà, e mantenere l'ordine nel caso di disordini pubblici;
- addestrare il personale delle forze di polizia in relazione agli standard internazionali;
- addestrare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

3. STRUTTURA

L'EGF sarà principalmente composta dalle stesse forze incluse dai Paesi Membri nell'elenco degli obiettivi principali e nella capacità di gestione delle situazioni di crisi civile nel Consiglio di Helsinki, originati nella conferenza tenutasi a Bruxelles il 19 Novembre 2001. Per questo motivo, innanzitutto, essa verrà posta a disposizione dell'Unione Europea. Una volta schierata per l'Unione Europea, il PSC ne assumerà il controllo politico e la direzione strategica.

L'EGF potrebbe anche venir messa a disposizione dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali, nonché di una coalizione creata ad hoc. La pianificazione delle operazioni dell'EGF deve tener conto della necessità di una stretta coordinazione con gli organi militari e/o civili. Quando l'EGF sarà parte integrante di una forza militare, dovrà mantenere un collegamento funzionale con le autorità di polizia locali o internazionali e le forze presenti in Teatro Operativo.

Affinché l'EGF venga spiegata operativamente è necessario che la decisione venga presa all'unanimità dagli Stati Membri.

4. STRUTTURA DEL COMANDO

Un Alto Comitato Interministeriale, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili di ogni paese[11] , assicurerà la coordinazione politico-militare, nominerà il Comandante dell'EGF e gli detterà le linee guida per l'impiego della forza.

Questo Comitato verrà assistito nelle sue funzioni da dei gruppi di lavoro.

Le strutture e le procedure che permetteranno l'attuazione delle decisione adottate dai Paesi Membri, così come le condizioni di impiego, verranno elaborate dettagliatamente in sede appropriata.

L'EGF verrà dotata di un **QG[22] multinazionale, modulare e spiegabile all'estero**. Questo QG permanente, sarà sotto il comando del Comandante dell'EGF e sarà costituito da un nucleo multinazionale, che potrà venire rinforzato, qualora necessario, con l'unanime consenso dei Paesi Membri. Il QG dell'EGF si occuperà della pianificazione operativa e, se richiesto, prenderà parte al processo decisionale strategico. Il QG permanente avrà base in Italia.

Gli incarichi chiave verranno ricoperti in base a criteri rotazionali.

Nel caso di un'operazione, i Paesi Membri designeranno un Comandante della forza per la missione EGF. Il QG permanente dell'EGF agirà come QG Originario per il QG dei Comandanti della Forza. Il coinvolgimento del QG permanente nella catena di comando, dovrà venire definita conseguentemente alla situazione.

5. STRUTTURA DELLA FORZA

In caso di un'operazione, l'unità dell'EGF potrà essere composta, oltre al QG, da:

- **una componente operativa,** dedicata alle missioni generalmente di Pubblica Sicurezza e mantenimento dell'Ordine Pubblico;
- **una componente dedicata alla lotta contro il crimine**, che includa specialisti nelle missioni inerenti investigazioni criminali, individuazione, raccolta, analisi ed elaborazione della informazione, protezione ed assistenza delle persone, controllo traffico, eliminazione di congegni esplosivi (EOD), lotta contro il terrorismo ed altri gravi reati, ed altri specialisti. La compagnia sarà formata da moduli e specialisti assegnati all'EGF.

---

[1] Per la composizione di questo Comitato, consultare l'Allegato A.
[2] Consultare l'Allegato B.

- **una componente dei supporto logistico,** in grado di svolgere tutte quelle attività correlate a viveri, rifornimenti, manutenzione, recupero ed evacuazione delle attrezzature, trasporti, cure mediche e sanitarie. Quando necessario, alcune di queste funzioni verranno svolte da altri partecipanti.

I Paesi Membri dovranno individuare su base periodica le forze specializzate in termini di capacità, effettuando la designazione nominale definitiva al momento opportuno. Le unità verranno assegnate "a richiesta" all'EGF.

L'EGF dovrà possedere un'iniziale capacità di reazione rapida di circa 800 persone nell'arco di 30 giorni.

Ogni Paese Membro manterrà la propria autonomia decisionale quando le sue unità prenderanno parte ad una operazione dell'EGF.

6. ADDESTRAMENTO

I requisiti operativi delle unità dell'EGF verranno definiti dall'Ato Comitato Interministeriale.

Il conseguimento ed il mantenimento di detto livello sarà responsabilità di ogni singola nazione. L'addestramento dovrebbe tenere conto degli obiettivi annuali proposti dall'Ufficiale Comandante ed approvati dall'Alto Comitato Interministeriale.

L'addestramento multinazionale organizzato dall'EGF dovrebbe rendere possibile raggiungere il richiesto livello di interoperatività. Questo programma verrà proposto dall'Ufficiale Comandante ed approvato da un gruppo di lavoro appositamente creato.

7. ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI. SUPPORTO LOGISTICO

Finanziamento e Supporto Logistico del QG Permanente dell'EGF

Ogni Paese Membro sosterrà le spese derivanti dalla propria partecipazione all'EGF.

Le spese ordinarie verranno proporzionalmente divise tra i Paesi Membri.

L'Italia fornirà supporto logistico per la struttura del QG permanente dell'EGF, e tale supporto sarà l'oggetto di un accordo tecnico tra i Paesi Membri, i quali, inoltre, stabiliranno le modalità di rimborso delle spese ordinarie.

I Paesi Membri stanzieranno un budget per le spese fisse dell'EGF, e l'ammontare dei contributi al budget verrà definito da essi su base annuale.

Il budget annuale sarà richiesto dall'Ufficiale Comandante dell'EGF e dovrà venire approvato dall'Alto Comitato Interministeriale.

Ogni Paese Membro potrà designare un proprio esperto finanziario per la consulenza su budget e spese.

Supporto Logistico durante le operazioni

I finanziamenti (per scopi operativi) verranno forniti dai Paesi contribuenti e, all'uopo, dall'EU, dall'ONU, e da altre organizzazioni internazionali.

Interoperatività

I Paesi Membri si adopreranno per il miglioramento del livello di interoperatività delle loro forze.

8. LINGUAGGIO

Il linguaggio ufficiale dell'EGF sarà quello dei Paesi Membri. In ambito lavorativo potrà essere usato un linguaggio comune.

9. AMMISSIONE

La completa appartenenza all'EGF sarà aperta a tutti quegli Stati aderenti all'Unione Europea ed in possesso di una forza di polizia dotate di status militare. Presentando richiesta, essi potranno venire ammessi all'EGF previo avallo dei Paesi Membri e dopo la susseguente accettazione di quanto contenuto nella presente Dichiarazione.

Su propria richiesta, gli Stati membri dell'EU candidati ed in possesso di forze di polizia aventi status militare potranno ottenere il riconoscimento dello Status di Osservatore, distaccando un proprio ufficiale di collegamento presso il QG dell'EGF.

Con il dovuto rispetto dello status militare, le condizione di ammissione potranno essere riviste, su richiesta di uno dei Paesi Membri e con il consenso di tutti gli altri.

10. ASPETTI LEGALI

I Paesi Membri sigleranno un Trattato al fine di stabilire le funzioni precise e la condizione giuridica dell'EGF e dei suoi membri.

Prima dell'entrata in vigore di detto Trattato, i Paesi Membri si obbligheranno ad applicare le clausole dell'accordo tra le parti aderenti al Trattato dell'Atlantico del Nord sullo status delle proprie forze, siglato a Londra il 16 Giugno 1951, ai membri dell'EGF.

11. ACCORDI SPECIFICI

Quanto esposto in precedenza e le misure che potranno ritenersi necessarie per organizzare gli aspetti concreti delle relazioni tra i Paesi Membri saranno oggetto di specifici accordi.

ALLEGATO A

Composizione dell'Alto Comitato Interministeriale

Francia	Rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri
Italia	Rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri
Olanda	Rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri
Portogallo	Rappresentanti dei Ministri degli Interni e degli Affari Esteri
Spagna	Rappresentanti dei Ministri della Difesa, degli Interni e degli Affari Esteri

Allegato B

IL QUARTIER GENERALE DELL'EGF

Il QG dell'EGF consisterà di un nucleo permanente, di stanza in Vicenza (Italia), che potrà venire rinforzato con ulteriori elementi, secondo le esigenze.

Il QG dovrebbe venire realizzato nel 2005 ed i preparativi avranno inizio nell'autunno del 2004.

Gli Stati Membri (PS) ne definiranno I dettagli in separate sede, considerando le seguenti posizioni-chiave: Comandante (un ufficiale di grado OF 6 / 5), Vice Comandante (un Ufficiale di grado OF 5), COS (un Ufficiale di grado OF 4), ACOS OPS/INT (un Ufficiale di grado OF 4) e ACOS Support (Ufficiale di grado OF 4).

Gli Stati Membri contribuiranno alla formazione dei quadri del QG di EGF, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	UFFICIALI	MARESCIALLI
FRANCIA	4	2
ITALIA	5	6
OLANDA	2	2
PORTOGALLO	2	1
SPAGNA	2	3
Totale	**15**	**14**

(gli elementi in tabella riportati non includono il Comandante)

I criteri relative alle modalità di rotazione e quelli proporzionali verranno successivamente definiti. In linea di massima, gli Ufficiali resteranno in carica tre anni.

Il QG dell'EGF sarà incaricato di:

- monitorare le possibili aree di intervento;
- pianificare le operazioni dell'EGF;
- definire i requisiti operativi;
- approntare la pianificazione di emergenza;
- pianificare e coordinare esercitazioni congiunte;
- valutare le attività svolte e mettere in pratica quanto appreso sul campo ;
- approntare un adeguato sistema di supporto logistico;
- consigliare gli Stati Membri al fine di migliorare l'inter-operatività tra le unità e le altre Forze;
- spiegare un QG per il Comandante dell'EGF;

quando richiesto, contribuire al processo decisionale a livello strategico.

Il Ministro della Difesa
del Regno di Spagna

A , il

Signore Jose BONO

Il Ministro della Difesa
della Repubblica francese

A , il

Signora Michèle ALLIOT-MARIE

Il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

A , il

Signore Antonio MARTINO

Il Ministro della Difesa
del Regno dei Paesi Bassi

A , il

Signore Henk KAMP

Il Ministro della Difesa
Della Repubblica del Portogallo

A , il

Signore Paolo PORTAS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3083):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (LA RUSSA) il 28 dicembre 2009.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 gennaio 2010, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV l'11, 16 e 24 febbraio 2010; il 4 marzo 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2062):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 marzo 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 23 marzo 2010; il 20 e 28 aprile 2010.

Esaminato ed approvato in aula il 28 aprile 2010.

10G0107

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2010, n. **85**.

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 19, relativo al patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Considerato il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 marzo 2010, sul testo concordato nel corso della medesima seduta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010, di approvazione della relazione prevista dall'articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.

Art. 2.

Parametri per l'attibuzione del patrimonio

1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente territoriale di un diverso livello di governo.

4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.

5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:

a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;

b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il

Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli;

c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;

d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;

e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.

Art. 3.

Attribuzione e trasferimento dei beni

1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma;

b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera *a)* del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.

5.Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.

6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7.

Art. 4.

Status *dei beni*

1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.

2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

Art. 5.

Tipologie dei beni

1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:

1) dei fiumi di ambito sovraregionale;

2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;

d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobi-

li di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.

7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.

Art. 6.

Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare

1. Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c)*, i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

Art. 7.

Decreti biennali di attribuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

2. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.

Art. 8.

Utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali

1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite Conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità, per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7.

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposixioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 117 e 119 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

«Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

«Art. 19 *(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)*. — 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 42 del 2009.

«Art. 3 *(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)*. — 1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4, sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4, non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'art. 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2.

6. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 244 *(Dissesto finanziario)*. — 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 58 *(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali)*. — 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 351 del 2001si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 351 del 2001sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

— Si riporta il testo degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi)*. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-*bis*. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

«Art. 14-*bis (Conferenza di servizi preliminare)*. — 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-*bis*. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-*quater*, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

«Art. 14-*ter (Lavori della conferenza di servizi)*. — 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

2-*bis*. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-*ter*. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».

«Art. 14-*quater*. (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). — 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. —.

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a)* al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b)* alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; *c)* alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-*bis*. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a)* alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; *b)* alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-*ter*. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-*bis* la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-*quater*. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-*bis* non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-*quinquies*. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. —.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131:

« Art. 8 *(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).* — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 3 *(Intese).* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice di procedura civile:

«Art. 111 *(Successione a titolo particolare nel diritto controverso).* — Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 829 del codice civile:

«Art. 829 *(Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).* — Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del codice della navigazione:

«Art. 28 *(Beni del demanio marittimo)*. — Fanno parte del demanio marittimo:

a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».

— Si riporta il testo degli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile:

«Art. 822 *(Demanio pubblico)*. — Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.».

«Art. 942 *(Terreni abbandonati dalle acque correnti)*. — I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.».

«Art. 945 *(Isole e unioni di terra)*. — Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.»

«Art. 946. *(Alveo abbandonato)*. — Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.»

«Art. 947 *(Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso)*. — Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.».

— Si riporta il testo dell'articolo 698 del codice della navigazione:

«Art. 698 *(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale*). — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14-*bis* decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 14-*bis (Infrastrutture militari)*. — 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*ter*:

1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-*ter* e 13-*ter*.1»;

b) al comma 13-*ter*.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazioni pubbliche e soggetti privati»;

c) al comma 13-*ter*.2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-*ter*.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) dopo il comma 13-*ter*.2 è inserito il seguente:

«13-*ter*.3. Ai proventi di cui al comma 13-*ter*.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-*ter*.2».

2. All'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile».

3. ll Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all' articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella

materia. Dall'istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)* possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;

e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera *b)*, sia inferiore a quattrocentomila euro;

f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all' articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all' articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell' articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-*ter*.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

«Art. 2. (…).

628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera *b)*, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate. (…)».

— Si riporta il testo degli articoli 54 e 112, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

«Art. 54 *(Beni inalienabili)*. — 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;

b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*.

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».

«Art. 112 *(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)*. — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli

obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.

5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.

7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.

8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 37 *(Struttura dei fondi comuni di investimento).* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

d-*bis*) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

b-*bis*) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-*bis*) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera *c)*, numero 5).

2-*bis*. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86:

«Art. 14-*bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili).* — 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *l)*, *m)*, *o)*, *p)*, *r)*, s-*bis*), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreché detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.

5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-*ter*.

6. Con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*.

9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto.

11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

13. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari.

15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo.

17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione.».

— Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:

«4-*bis*. Le operazioni, effettuate ai sensi dell' articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42:

«Art. 28 *(Salvaguardia finanziaria)*. — 1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10G0108

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2010.

Proroga dei termini per la segnalazione del personale che ha partecipato all'emergenza derivante dallo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, all'organizzazione del Vertice G8 denominato «From La Maddalena to L'Aquila» nonché all'evento sismico verificatosi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, per il riconoscimento dell'attestato di pubblica benemerenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2002, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2002, recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, recante «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74;

Visto il decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 agosto 2009, n. 186;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2009, recante «Individuazione di eventi straordinari ed eccezionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, per la concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e modifica de decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2009, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2009, meglio individuato nelle precedenti premesse, con il quale viene stabilito il termine di centottanta giorni per formulare le rispettive segnalazioni;

Considerato che al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pervenute numerose richieste di proroga dei termini da parte delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile per la formulazione delle segnalazioni del proprio personale che ha partecipato agli eventi individuati con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2009;

Ritenuto di dover aderire alle predette richieste al fine di consentire a tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile di formulare le rispettive segnalazioni, attesa l'enorme partecipazione agli eventi in questione;

Ritenuto di dover prorogare il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2009 di 180 giorni;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2009, n. 77, recante «Individuazione di eventi straordinari ed eccezionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, per la concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile e modifica de decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» è prorogato fino al 5 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile, con i relativi allegati, nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 5 maggio 2010

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

10A07276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 aprile 2010.

Modifica del decreto 28 aprile 2009 in merito all'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2003, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2008 - registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 al registro n. 8, foglio n. 214 - con il quale il dott. Guido Bertolaso, Dirigente di prima fascia, è stato conferito l'incarico di Capo del dipartimento della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, recante «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 309;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 agosto 2009, n. 186;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 2010, n. 77;

Ritenuto di dover apportare talune modifiche al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, già citato in premessa, riguardanti la tutela delle insegne e la procedura di individuazione del produttore ufficiale del dipartimento, secondo la normativa comunitaria;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato dall'art. 15-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 con il quale vengono introdotte disposizioni sull'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ivi comprese le insegne di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, con il quale si riserva ad un decreto del Capo del dipartimento della protezione civile l'introduzione delle disposizioni attuative delle modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009

1. All'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, citato in premessa, la frase «Detto distintivo deve essere a disposizione di ogni beneficiario;» è soppressa.

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del decreto capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009

1. Il comma 1, dell'art. 10, del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni beneficiario, in caso di furto, perdita o smarrimento di alcune insegne, dovrà segnalare l'accaduto al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della apposita denuncia alla Autorità di polizia.».

2. All'art. 10, del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, citato in premessa, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«8. Il vertice/segnalante di cui all'art. 12 del presente decreto dovrà verificare che i propri segnalati si fregino esclusivamente di insegne ufficiali, acquistate nei modi e nelle forme previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, da canali di vendita autorizzati, ammonendoli circa le conseguenze, anche penali, in caso di acquisto illecito ed esibizione o uso indebiti.

9. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 del presente articolo, verificato l'acquisto illecito o l'esibizione e l'uso indebiti delle insegne, il vertice/segnalante, oltre ad esperire ogni altra iniziativa prevista dalla vigente normativa, dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

10. Il vertice/segnalante, qualora pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, nell'ipotesi di cui al comma 9 del presente articolo, dovrà comunque procedere ai sensi dell'art. 331 C.P.P.

11. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, citato in premessa, le insegne possono acquistarsi disgiuntamente. Ogni eventuale ulteriore insegna di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto, sul retro deve riportare singolarmente un differente numero di conio, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 1.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del decreto capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009

1. La denominazione dell'art. 11 del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, è sostituita dalla seguente: «produttore unico».

2. All'art. 11 del medesimo decreto i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«2. Il produttore unico degli attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è individuato ogni triennio a decorrere dal 2011, mediante apposita gara comunitaria ai sensi del comma 3.

3. Ogni triennio, a decorrere dall'anno 2010, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce apposita gara comunitaria per l'individuazione del produttore unico e per i servizi complementari di controllo.

4. Il produttore unico potrà avvalersi di canali di vendita quali rivenditori ufficiali, anche non rientranti nella propria struttura, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, senza alcun aggravio di oneri per il beneficiario. Il prezzo di acquisto finale non potrà in alcun caso superare il prezzo pattuito in sede di aggiudicazione. Ogni violazione sarà punita a termini di legge, anche revocando l'autorizzazione a vendere le insegne del Dipartimento della protezione civile.

3. Il comma 5, dell'art. 11 del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 è soppresso.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009

1. Il comma 3, dell'art. 14 del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 è sostituito dal seguente:

«3. La correzione dei dati che non comporta modifica del numero di posizione consente di mantenere lo stesso brevetto; la correzione con modifica del numero di posizione comporta la sostituzione del brevetto. L'elenco e l'albo saranno aggiornati mediante la pubblicazione di apposito elenco di modifica mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in seguito, sarà reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 22 aprile 2010

Il capo del Dipartimento: BERTOLASO

10A07277

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «ASS-FORMAT Conciliatori», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza 11 marzo 2010, prot. m. dg DAG 12 marzo 2010, n. 37689.E, con la quale la dott.ssa Scuderi Giovanna, nata a Siracusa il 9 settembre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ASS-FORMAT Conciliatori», con sede legale in Roma, via Tasso n. 161, c.f. n. 97594400588, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «ASS-FORMAT Conciliatori» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Roma, via Tasso n. 161;

che i formatori nelle persone di:

avv. Piacemza Sabino, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 21 maggio 1957;

dott. Scuderi Giovanna, nata a Siracusa il 9 settembre 1945;

dott. Turatti Lino, nato a Castagnaro (Verona) il 3 ottobre 1945,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «ASS-FORMAT Conciliatori», con sede legale in Roma, via Tasso n. 161, c.f. n. 97594400588, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 18 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06964

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 giugno 2010.

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera *i)* della legge n. 94/2009.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, concernente il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;

Visto in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera *i)* della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito Testo unico.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' art. 9 del Testo unico, ed ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;

b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Art. 2.

Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana

1. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

2. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua uno apposito test, secondo le modalità indicate dall'art. 3.

Art. 3.

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana

1. Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle generalità del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l'espatrio, e l'indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.

2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno. Alla stipula della convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

4. A richiesta dell'interessato il test di cui al comma 3 può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche.

5. Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, non è tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero:

a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera *b)*, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

e) che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere *a)*, *c) d)*, e *q)*, del Testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.

2. Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere *c)* ed *e)* del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.

3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 5.

Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, la questura verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all'art. 2, comma 1, attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di cui all'art. 3, comma 5.

2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, la verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *c)* ed *e)* attraverso l'accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dallo straniero.

Art. 6.

Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione

1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.

2. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'art. 3.

Art. 7.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 giugno 2010

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 359

ALLEGATO *A*

(art. 4, comma1, lettera a)

Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.

10A07303

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativi all'emissione del 14 maggio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 37552 del 7 maggio 2010, che ha disposto per il 14 maggio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 37552 del 7 maggio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 1,442. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,551.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,213 ed a 2,421.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A07310

DECRETO 18 maggio 2010.

Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, la quale prevede all'art. 1, che con decreto del Ministro dell'Economia, viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 11 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 8 marzo. 2010, che ha fissato nella misura dello 0,45% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° febbraio 2010;

Vista la nota DT 37016 del 5 maggio 2010 con la quale il Dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° maggio 2010 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura dello 0,35% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

10A07293

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2010.

Individuazione delle aree di crisi industriale. Riforma del sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina la riforma degli interventi di reindustrializzazione delle aree e dei distretti industriali in situazione di crisi industriale;

Considerato che il comma 7, dell'art. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree o i distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di reindustrializzazione previsti dal medesimo art. 2;

Tenuto conto che il comma 8, dell'art. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, stabilisce che, nell'individuare le aree o i distretti in situazioni di crisi, si deve dare priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

Vista la lettera *h)*, comma 12, dell'art. 2, della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99, che ricomprende il sistema produttivo locale delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto tra i territori agevolabili dalla legge n. 181 del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Considerato che il soggetto gestore è ora l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ex Sviluppo Italia S.p.A.;

Visto il regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per gli inve-

stimenti a finalità regionale ed agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2009, n. 312, che nel recare direttive da emanare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per l'adeguamento delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed estensioni, al regime di aiuti stabilito del regolamento (CE) n. 800/2008, ha individuato le zone di intervento del Programma di promozione industriale, predisponendo l'elenco completo e tassativo dei comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989, come integrato dalle successive estensioni della legge n. 181 del 1989 sopra richiamate;

Preso atto che la Commissione europea ha approvato, in data 28 novembre 2007, la Carta di aiuti a finalità regionale 2007-2013, recepita nel decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante l'elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2008;

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2009, contenente le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della Struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che è opportuno individuare una metodologia che consenta di definire ed aggiornare il sistema territoriale nazionale delle aree e dei distretti di grave crisi industriale cui applicare gli interventi previsti dalla legge n. 181 del 1989 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto altresì di fissare i criteri per la definizione delle situazioni complesse di crisi industriale, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per le quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto di selezionare quali aree di grave crisi industriale, cui applicare le disposizioni della legge n. 181 del 1989, quelle che interessano sistemi locali di lavoro caratterizzati da una densità degli addetti del settore manifatturiero superiore al venticinque per cento del valore medio della ripartizione territoriale di appartenenza e che vengono individuate mediante indici sintetici di crisi occupazionale e di contesto economico;

Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota del Gabinetto in data 24 dicembre 2009, n. 33253, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto per acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la nota della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 11 gennaio 2010, n. CSR 113 P-2.17.4.12, con la quale è stata indetta una riunione tecnica per il giorno 26 gennaio 2010;

Visti gli esiti della riunione tecnica svoltasi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 gennaio 2010, nel corso del quale le regioni hanno chiesto di integrare il preambolo del decreto con apposito richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, contenente le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, sopra menzionato, nonché hanno chiesto di integrare l'articolato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che nella individuazione degli interventi oggetto degli accordi di programma si faccia particolare riferimento alle aree dell'obiettivo convergenza;

Viste le note del Gabinetto in data 26 gennaio 2010, n. 1833, e della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 gennaio 2010, n. CSR 466 P-2.17.4.12, con le quali sono state recepite le suddette richieste;

Considerata l'urgenza di riqualificare attraverso idonee iniziative di reindustrializzazione le aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, come individuate ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la lettera del presidente dell'ANCI in data 26 febbraio 2010, n. 31/VSG/VN/UAI/MQ-10, con la quale si sollecita l'emanazione del decreto;

Ritenuto necessario procedere in via d'urgenza pur in mancanza del parere formale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che, quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale riforma dei provvedimenti stessi;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle aree di crisi industriale

1. Per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate aree di grave crisi industriale:

le aree ed i distretti in crisi industriale, individuati attraverso la metodologia dei sistemi locali del lavoro, vengono selezionati sulla base di un coefficiente di localizzazione manifatturiera, con un valore superiore al venticinque per cento del valore medio di ripartizione territoriale di appartenenza, ed individuati mediante:

1) indicatori di crisi occupazionale e aziendale - mesi/uomo in CIGS e CIGS per causa grave, mesi/uomo in CIGS e mobilità in deroga, tasso di disoccupazione, densità di imprese in procedura fallimentare, tasso di variazione delle imprese cessate;

2) indicatori di contesto economico - percentuale di addetti nelle microimprese, tasso di industrializzazione, variazione del tasso di industrializzazione, occupati interni nell'industria, variazione degli occupati interni nell'industria, il valore aggiunto *pro capite*, la variazione del valore aggiunto *pro capite*, la propensione all'export, integrati con variabili economiche aggiornate relative al quadro provinciale (percentuale di addetti in CIG, il tasso di uscita occupazionale previsto, la quota di laureati, tasso medio annuo di occupati nell'industria, di export manifatturiero, di consumi energetici industriali, di imprese attive manifatturiere, di impieghi e sofferenze bancarie). Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 8, dell'art. 2, della legge n. 99 del 2009, si applica la variabile dicotomica, uguale ad uno per i sistemi locali di lavoro nelle regioni obiettivo convergenza ed uguale a zero negli altri casi.

2. L'elenco dei comuni ricompresi nelle aree e nei distretti in situazione di grave crisi industriale, individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 1, è formato da una Commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e presieduta da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività. La Commissione, per il cui funzionamento non sono previsti oneri, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per la promozione industriale.

3. L'elenco viene approvato dal direttore della direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Revisione dell'elenco dei comuni compresi nelle aree di crisi

1. Il Ministero dello sviluppo economico ogni tre anni procede alla revisione dell'elenco dei Comuni ricompresi nelle aree e nei distretti in situazione di grave crisi industriale.

2. Il processo di revisione avviene secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'art. 1.

3. Al termine del processo di revisione, l'eventuale esclusione dei comuni dall'elenco delle aree e dei distretti in situazione di grave crisi industriale, non pregiudica l'attuazione dei progetti di intervento per i quali,alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di revisione, sono state presentate domande di finanziamento.

Art. 3.

Criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa

1. Sono situazioni di crisi industriale complessa, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, quelle che non risultano risolvibili in via ordinaria con gli strumenti e le risorse di competenza regionale e che: coinvolgono una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; che riguardano aree o distretti fortemente specializzati in un settore produttivo che manifesta una crisi prodotta dalla domanda internazionale; che coinvolgono le imprese di una filiera produttiva localizzata in due o più regioni.

2. Il riconoscimento della situazione di crisi complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale avviene, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con la sottoscrizione da parte del Ministro dello sviluppo economico di un accordo di programma e del programma complessivo di intervento che prevede l'integrazione ed il coordinamento delle attività e delle risorse di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

3. La sottoscrizione dell'accordo di programma determina l'individuazione e la delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di reindustrializzazione e produce l'effetto di includere detto ambito territoriale nell'elenco delle aree e dei distretti di grave crisi industriale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Procedimento per l'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi industriale complessa

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività - su istanza di una o più regioni nel cui territorio ricade l'area od il distretto in crisi industriale, ovvero d'ufficio, sentiti gli enti e le istituzioni interessate e le organizzazioni datoriali e sindacali, accerta la presenza di situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale

nazionale, tenuto conto di quanto disposto al comma 4 dell'arti. 2 della legge n. 99 del 2009.

2. Per l'attività di verifica della complessità della crisi industriale dell'area o del distretto, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, si avvale di un modulo organizzativo, presieduto dal direttore generale della direzione generale per la politica industriale e la competitività, composto della Unità tecnica di valutazione della Struttura per le crisi d'impresa, con il supporto tecnico dell'Istituto per la promozione industriale.

3. In caso di mancata conclusione dell'accordo di programma, ovvero di procedimento avviato d'ufficio, sentita la Commissione di cui al comma 2, dell'art. 1, con decreto ministeriale può stabilirsi l'iscrizione del territorio nell'elenco delle aree soggette ai benefici della legge 15 maggio 1989, n. 181, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del presente decreto, qualora la crisi industriale del sistema locale presenti un significativo aggravamento degli indicatori di crisi occupazionale e di contesto economico ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

4. Con l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento di crisi complessa, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, è costituito, con decreto del direttore generale per la politica industriale, un modulo organizzativo specifico per la predisposizione del programma complessivo di intervento, oggetto dell'accordo di programma previsto dall'art. 2, della legge n. 99 del 2009. Il modulo organizzativo è presieduto da un dirigente della direzione generale per la politica industriale e la competitività ed è composto dalla Unità tecnica di valutazione della Struttura per le crisi d'impresa, da un rappresentante della direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, da un rappresentante della direzione generale per politica regionale unitaria nazionale, oltre che dai rappresentanti delle istituzioni e degli enti interessati. Il modulo organizzativo si avvale della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto e fino alla pubblicazione del primo decreto di revisione, per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate aree di grave crisi industriale:

a) le zone di intervento del Programma di promozione industriale, ovvero quelle relative all'elenco completo e tassativo dei comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della legge 15 maggio 1989, n. 181, riportato in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2009, n. 312;

b) le aree ed i distretti in grave crisi industriale individuati in applicazione di criteri di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Nell'elenco di cui alla precedente lettera *b)* sono inseriti i comuni inclusi nell'ambito delle aree indicate nella lettera *h)*, comma 12, dell'art. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, coincidenti con il sistema produttivo locale delle armi di Brescia e del sistema di illuminazione del Veneto, individuati e delimitati con gli accordi di programma da sottoscrivere con le modalità disciplinate dal presente decreto.

3. La Commissione di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, forma due elenchi, uno contenente l'elenco dei comuni di cui alle zone di intervento del Programma di promozione industriale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2009, n. 312; l'altro l'elenco dei comuni nei cui territori ricadono le aree ed i distretti in grave crisi industriale individuati in applicazione di criteri di cui all'art. 1 del presente decreto, non ricompresi nel primo elenco. Le modalità di approvazione e pubblicazione sono quelle previste dal comma 3, dell'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 24 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 242

10A06887

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Euro sprint service - Società cooperativa siglabile Euro sprint service - Soc. coop.», in Orbassano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 marzo 2008 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico inerente alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euro sprint service - Società cooperativa siglabile Euro sprint service - Soc. coop.» con sede in Orbassano (Torino), costituita in data 30 giugno 2004, con atto a rogito del notaio dott. Travostino Mario di Torino, n. Rea TO -1010712 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del Codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07162

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «*Nova* Familia - Società cooperativa sociale siglabile *Nova* Familia - S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 4 ottobre 2007 effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «*Nova* Familia - Società Cooperativa Sociale siglabile *Nova* Familia – S.C.S.» con sede in Torino, costituita in data 31 ottobre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Paolo Osella di Torino, n. REA TO-892835 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07161

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2009.

Inclusione dell'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/117/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, l'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5;

Considerato che, gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dal notificante al rispettivo Stato membro relatore che a sua volta ha trasmesso la relazione di valutazione all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);

Considerato che, la suddetta relazione di valutazione della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, esaminata dallo Stato membro relatore e dall'EFSA è stata successivamente presentata alla Commissione e riesaminata nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali dove è stata approvata sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che, nella seduta del 12 aprile 2009 del suddetto Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, si è riscontrato che non era stato dimostrato sufficientemente il livello di purezza della sostanza attiva in questione e che tale circostanza non ha reso gli elementi di prova prodotti per la sua valutazione sufficienti a dimostrarne la sicurezza d'uso per alcune categorie quali operatori, lavoratori, astanti e consumatori e, di conseguenza, non è stato possibile concludere che detta sostanza attiva soddisfacesse i criteri per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che, pertanto, la Commissione ha sottoposto il fascicolo all'esame del Consiglio, in conformità alla procedura di cui all'art. 5 della decisione del Consiglio n. 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Visto che, nel corso della suddetta procedura, sono state fornite al Consiglio nuove informazioni relative al livello di purezza della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 al fine di stabilirne le specifiche fissate dalla Farmacopea europea;

Considerato che, la Commissione ha poi ritenuto alla luce delle nuove informazioni di cui disponeva il Consiglio che i motivi di preoccupazione fossero superabili una volta dimostrato il livello di purezza della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5;

Considerato inoltre che, anche l'EFSA nel suo rapporto scientifico afferma che i motivi di preoccupazione legati agli aspetti tossicologici della sostanza attiva possono essere superati se si dimostra che l'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 presenta un'elevata purezza (100%);

Ritenuto pertanto che, nelle condizioni d'uso proposte e a condizione che i Notificanti presentino i dati di conferma relativi alla purezza delle sostanza attiva, i prodotti fitosanitari contenenti olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva n. 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/117/CE del Consiglio con l'inserimento della sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che, in fase di attuazione della direttiva n. 2009/117/CE del Consiglio si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che, per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 è aggiunta, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto;

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva sopra citata, presentano al Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2010; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2010; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2012; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2014; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2011.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2013.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2015.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 299

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 n. CIPAC n.d.	*Olio di paraffina*	Farmacopea europea 6.0	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di paraffina n. CAS 8042-47-5, in particolare le relative appendici I e II. Le condizioni di uso devono includere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere: -la presentazione della specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0. Essi garantiscono che il Notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

10A06874

DECRETO 29 dicembre 2009.

Inclusione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/116/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3;

Considerato che, gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dai Notificanti al rispettivo Stato membro relatore che a sua volta ha trasmesso la relazione di valutazione all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);

Considerato che, la suddetta relazione di valutazione delle sostanze attive oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, esaminata dallo Stato membro relatore e dall'EFSA è stata successivamente presentata alla Commissione e riesaminata nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali dove è stata approvata sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che, nella seduta del 12 aprile 2009 del suddetto Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, si è riscontrato che non era stato dimostrato sufficientemente il livello di purezza della sostanza attiva in questione e che tale circostanza non ha reso gli elementi di prova prodotti per la sua valutazione, sufficienti a dimostrarne la sicurezza d'uso per alcune categorie quali operatori, lavoratori, astanti e consumatori e, di conseguenza, non è stato possibile concludere che detta sostanza attiva soddisfacesse i criteri per l'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che, pertanto, la Commissione ha sottoposto il fascicolo all'esame del Consiglio, in conformità alla procedura di cui all'art. 5 della decisione del Consiglio n. 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Visto che, nel corso della suddetta procedura, sono state fornite al Consiglio nuove informazioni relative al livello di purezza degli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 al fine di stabilirne le specifiche fissate dalla Farmacopea europea;

Considerato che, la Commissione ha poi ritenuto alla luce delle nuove informazioni di cui disponeva il Consiglio che i motivi di preoccupazione fossero superabili una volta dimostrato il livello di purezza degli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3;

Considerato inoltre che, anche l'EFSA nel suo rapporto scientifico afferma che i motivi di preoccupazione legati agli aspetti tossicologici della sostanza attiva possono essere superati se si dimostra che detti oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 presentano un'elevata purezza (100%);

Ritenuto pertanto che, nelle condizioni d'uso proposte e a condizione che i Notificanti presentino i dati di conferma relativi alla purezza delle sostanze attive, i prodotti fitosanitari contenenti gli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE ;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva n. 2009/116/CE del Consiglio con l'inserimento delle citate sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 94, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che, in fase di attuazione della direttiva n. 2009/116/CE del Consiglio si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che, per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti gli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, sono aggiunte, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto;

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti gli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti gli oli di paraffina sopra citati, come sostanza attiva, presentano al Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti gli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanza attiva per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2010; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2010; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenenti gli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. l94/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti gli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2012; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2014; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, relativo agli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2011.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2013.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2015.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti gli oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 300

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Oli di paraffina n. CAS 64742-46-7 n. CAS 72623-86-0 n. CAS 97862-82-3 n. CIPAC n.d.	*Olio di paraffina*	Farmacopea europea 6.0	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, , in particolare le relative appendici I e II. Le condizioni di uso devono includere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere: -la presentazione della specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0. Essi garantiscono che i Notificanti forniscano tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

10A06875

DECRETO 26 febbraio 2010.

Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 92, comma 5 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prevede che «i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-*ter* nella misura da un minimo di euro 258,22 (lire 500.000) ad un massimo di euro 2.582,28 (lire 5.000.000), in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della commissione stessa»;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2001, in base al quale è stato determinato il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi;

Visto l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, rep. atti n. 168/CSR recante il «Riordino del sistema di formazione continua in medicina»;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale il sistema di Educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo del 1° agosto 2007 ed in base al quale la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto l'art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 24 settembre 2008, con il quale è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua, secondo la composizione individuata nel predetto Accordo del 1° agosto 2007;

Visto l'Accordo stipulato in data 5 novembre 2009, rep. atti n. 192, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti»;

Vista la proposta della Commissione nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 13 gennaio 2010 avente ad oggetto il contributo annuale dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento ovvero il contributo dovuto dagli stessi per l'accreditamento di specifiche attività di formazione continua promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi;

Ritenuto di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Contributo

1. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua, ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua:

a) il contributo alle spese annuale dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche (provider) che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua è stabilito in euro 2.582,28;

b) il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche (provider) per l'accreditamento di specifiche attività formative a distanza promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi è stabilito secondo le seguenti modalità:

da 1 a 5 crediti formativi, il contributo alle spese è stabilito in euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi fino a 1.000 partecipanti ed ulteriori euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi ogni ulteriori 2.000 partecipanti o frazione di essi;

da 6 a 10 crediti formativi il contributo alle spese è stabilito in euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi fino a 1.000 partecipanti ed ulteriori euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi ogni ulteriori 1.500 partecipanti o frazione di essi;

da 11 crediti formativi in poi il contributo alle spese è stabilito in euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi fino a 1.000 partecipanti ed ulteriori euro 2.582,28 per l'attribuzione dei crediti formativi ogni ulteriori 1.000 partecipanti o frazione di essi;

c) il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche (provider) per l'accreditamento di specifiche attività formative residenziali promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, nell'ambito dei piani formativi ed il contributo alle spese per l'accreditamento di specifiche attività formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è stabilito secondo le seguenti modalità:

il contributo dovuto per ciascun evento formativo accreditato è stabilito da un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.500,00;

il contributo minimo di euro 258,22 è riferito ad eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti formativi;

il contributo per gli eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione superiore a 10 crediti, è determinato maggiorando il contributo minimo di euro 258,22 di euro 31,00 per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro 1.500,00;

si confermano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2001 in ordine alla misura del contributo alle spese per i progetti formativi aziendali accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.), dai policlinici universitari in qualità di provider accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, fatti salvi eventuali accordi in materia di ECM tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S), le regioni e le province autonome interessate, in ordine alla misura e determinazione del contributo alle spese;

d) il contributo alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* è determinato nella misura descritta alle lettere stesse, ridotta di 1/3, in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attività formativa;

e) il contributo alle spese dovute dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi che si svolgono all'estero è stabilito nella somma di euro 2.582,22 per ogni singola attività formativa accreditata.

Art. 2.

Termini e provvedimenti

1. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (provider) che chiedono il loro accreditamento, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. del contributo alle spese nella misura indicata all'art. 1, lettera *a)*, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio o standard.

2. Il contributo alle spese per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche (provider) è riferito all'anno solare.

3. Il mancato versamento del suddetto contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini sopra indicati, comporta la revoca dell'accreditamento provvisorio o standard dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche stessi, previa diffida dell'ente accreditante.

4. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti, secondo i criteri di cui all'art. 1, lettere *b)* e *d)*.

5. Il versamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attività formativa, in funzione dei crediti formativi effettivamente attribuiti.

6. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa residenziale rientrante nel Piano formativo, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'art. 1, lettere *c)* e *d)*. Il versamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attività formativa.

7. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, accreditate presso le regioni e le province autonome, che chiedono l'accreditamento delle singole attività formative promosse o organizzate dagli stessi, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, alla Commissione nazionale per la formazione continua, sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa residenziale accreditata, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'art. 1, lettere *c)* e *d)* .

8. Si applicano i criteri di cui all'art. 1, lettera *e)*, nel caso di attività formativa svolta all'estero.

9. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche per l'accreditamento delle attività formative accreditate dalla Commissione, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attività formativa.

10. Per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua, i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche sono tenuti al versamento del contributo alle spese ed alla registrazione dei dati relativi al pagamento effettuato nel sistema informatico della Commissione nazionale della formazione continua.

11. I dati relativi agli elenchi dei partecipanti sono trasmessi al Co.Ge.A.P.S. a cura della Commissione.

12. Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta entro i termini indicati nei commi 4, 5, 6 e 7 determina l'impossibilità di effettuare la registrazione dei crediti erogati e la decadenza dell'accreditamento dell'attività formativa stessa, previa diffida dell'ente accreditante.

13. Il versamento del contributo deve essere registrato nel sistema informatico ECM nei termini sopra indicati ed attribuisce validità all'accreditamento. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere reso disponibile, su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua, ogni volta che se ne determina la necessità.

Art. 3.

Registrazione partecipanti

1. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (provider) devono registrare nel sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S. gli elenchi degli operatori sanitari che hanno acquisito i crediti formativi, ogni semestre, almeno ogni anno e comunque prima della trasmissione della relazione annuale.

2. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (provider) che erogano corsi utilizzando sistemi di formazione a distanza sono comunque tenuti ad inviare alla Commissione nazionale per la formazione continua l'elenco di tutti gli iscritti che si sono registrati ai predetti corsi anche se non hanno superato la prova di apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola registrazione al corso.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, sono distinti rispetto a quelli contenuti nell'elenco dei partecipanti che hanno acquisiti i crediti formativi.

4. Resta fermo l'attuale sistema di registrazione degli elenchi dei partecipanti, già definito dalle determinazioni applicative assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua, per le attività formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 281

10A07129

DECRETO 26 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Rijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Thomas Rijo ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «N.S.V.K.S.V. School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Thomas Rijo, nato a Mannamkandam-Kerala (India) il giorno 27 aprile 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Thomas Rijo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07159

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitras Alina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dumitras Alina Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Dumitras Alina Mihaela, nata a Iasi (Romania) il 5 ottobre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dumitras Alina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07160

DECRETO 29 dicembre 2009.

Inclusione della sostanza attiva metomil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/115/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, la sostanza attiva metomil;

Considerato che la sostanza attiva metomil non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commis-

sione 2007/628/CE con conseguente revoca dei prodotti fitosanitari che contenevano detta sostanza attiva;

Considerato altresì che il notificante, della sostanza attiva metomil ha presentato successivamente alla decisione di non inclusione, una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha valutato entro i termini e secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione le nuove informazioni ed i nuovi dati presentati dal Notificante elaborando una relazione supplementare a quella che inizialmente aveva portato alla non inclusione della sostanza attiva metomil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che detta relazione supplementare è stata successivamente valutata dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione come rapporto scientifico;

Tenuto conto che la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore e le conclusioni dell'EFSA hanno preso in considerazioni in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva metomil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il suddetto rapporto relativo alla sostanza attiva è stata successivamente riesaminato dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove è stato approvato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che per evitare qualsiasi rischio connesso all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metomil si ritiene opportuno prevedere che le nuove formulazioni contengano agenti repellenti e/o emetici e che l'uso di questi prodotti fitosanitari sia limitato ai soli operatori professionali;

Considerato che sulla base delle nuove valutazioni riportate nel citato rapporto di riesame della Commissione e delle ulteriori misure adottate, è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metomil soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame stesso;

Ritenuto di dover procedere ai recepimento della direttiva 2009/115/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva metomil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/115/CE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva metomil è aggiunta, fino al 31 agosto 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Attualmente non sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metomil, pertanto coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che la contengono dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298

ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Metomil CAS: 16752-77-50 Numero CIPAC: 264	S-metil (EZ) –N-(metilcarbamoilossi) tioacetimidato	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009 (giorno della pubblicazione nella G.U.E.)	31 agosto 2019	Parte A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su vegetali, a dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del metomil, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 giugno 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: — sicurezza degli operatori: le condizioni d'impiego autorizzate devono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione va riservata all'esposizione degli operatori che usano attrezzature a spalla o altri strumenti di applicazione portatili, — protezione degli uccelli, — protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone, riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate, — protezione degli artropodi non bersaglio, soprattutto api: devono essere applicate misure di attenuazione dei rischi per evitare eventuali contatti con le api. Gli Stati membri devono garantire che le formule a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.

10A06876

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Federica Fragapane, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza del 20 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dal prof.ssa Federica Fragapane;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al grado accademico di «licenciada», concessa il 18 giugno 2009 dal Ministerio de educación - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8207 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «Certificado de aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il sistema IMI, dal Ministerio de educación;

Vista la nota prot. 11059 del 29 ottobre 2009, con la quale l'amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Fragapane, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8207 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11735 datato 18 novembre 2009 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 6919 del 23 aprile 2010, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea specialistica in «lingue e culture europee ed extraeuropee» classe n. 42;

delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane, conseguita in data 27 marzo 2008, presso l'Università degli studi di Catania;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagógica» con specializzazione in «lengua y literatura española», conseguito nell'a.a. 2008/2009 presso l'Università di Jaén (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Federica Fragapane, cittadina italiana, nata a Catania il 22 novembre 1983, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di

abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese lingua straniera - seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese e spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A07197

DECRETO 26 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Mikhailovna Samokhvalova, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Elena Mikhailovna Samokhvalova;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, con prova orale aggiuntiva, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 8093 datato 24 luglio 2009 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 7526 del 7 maggio 2010, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale diploma di laurea MB n. I499997 conseguito il 26 giugno 1984 presso l'Istituto statale di pedagogia «V.I. Lenin» di Mosca (Russia), posseduto dalla cittadina italo-russa Elena Mikhailovna Samokhvalova nata a Mosca (Russia) il 16 aprile 1963, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A07199

DECRETO 26 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Valeria Maria Rita Lo Porto, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza del 20 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Valeria Maria Rita Lo Porto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al grado accademico di «licenciada», concessa il 18 giugno 2009 dal Ministerio de educación - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8192 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «certificado de aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il sistema IMI, dal Ministerio de educación;

Vista la nota prot. 11057 del 29 ottobre 2009, con la quale l'amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Lo Porto, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8192 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11993 datato 26 novembre 2009 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 6919 del 23 aprile 2010, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «lingue e culture europee» conseguita presso l'Università degli studi di Catania in data 27 marzo 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagógica» con specializzazione in «lengua y literatura española», rilasciato il 13 aprile 2009 dall'Università di Jaén (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Valeria Maria Rita Lo Porto, cittadina italiana, nata a Gela (Caltanissetta) il 21 ottobre 1981, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese lingua straniera - seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese e spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A07200

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, al prof. Juan José Benedi Santamaria, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza del 21 febbraio 2009 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dal prof. Juan José Benedi Santamaria;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito l'attestato CELI 5 DOC della conoscenza della lingua italiana nella sessione del 10 novembre 2008;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta esterna del 15 aprile 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 maggio 2010 - prot. n. 4676 - che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 maggio 2010 - prot. n. 1499/1 - con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale composto da:

diploma di istruzione post secondario: «títol universitari oficial d'enginyer agrònom» (laurea di ingegnere agronomo) rilasciato dall'«Universitat de Lleida» (Spagna) il 23 febbraio 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagógica» rilasciato dall'Università di Murcia (Spagna) il 7 marzo 2008,

posseduto dal cittadino spagnolo Juan José Benedi Santamaria, nato a a Lleida (Spagna) l'8 settembre 1973, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella seguente classe di concorso:

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A07198

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 8 del 12 febbraio 2010 del presidente della provincia con il quale si designa la dott.ssa Sara Zinetti quale consigliera provinciale effettiva della Provincia di Bergamo;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Sara Zinetti allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Bergamo;

Decreta:

La dott.ssa Sara Zinetti è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2010

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
CARFAGNA

ALLEGATO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	***ZINETTI SARA***
Data di nascita	20/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	**Dicembre 2005 – ad oggi (gennaio 2009)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Provincia di Bergamo – Settore Istruzione, Formazione, Lavoro** Bergamo - V.le Papa Giovanni XXIII, 106
• Tipo di azienda o settore	Incarico del Ministero del Lavoro come Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Bergamo (D.M. MIPS e MPO 15.12.2005, G.U. so n. 303 del 30.12.2005)
• Progetti /Ricerche	1 – Attività di tutela e antidiscriminatoria 2 – Azioni di formazioni, volte all'informazione e al reinserimento lavorativo 3 – Azioni positive relative a parità e pari opportunità, stereotipi di genere 4 – Costituzione di tavoli territoriali per la progettazione e la sperimentazione di azioni relative alle Parità
• Principali mansioni e responsabilità	Progettazione, programmazione e coordinamento

• Date (da – a)	**Ottobre 2003 – – ad oggi (gennaio 2009)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Università degli Studi di Bergamo** Bergamo - Via dei Canina, 2
• Tipo di azienda o settore	Facoltà di Giurisprudenza
• Progetti /Ricerche	1 – Cultore di RELAZIONI INDUSTRIALI 2 – Tutor del corso di RELAZIONI INDUSTRIALI 3 – Tutor e-learning con creazione ex novo dello spazio web
• Principali mansioni e responsabilità	Attività di insegnamento, organizzazione del corso e gestione dei gruppi di lavoro, creazione e gestione del web

• Date (da – a)	**Ottobre 2002 – ottobre 2004**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**IRS - Istituto per la Ricerca Sociale S.c.a r.l.** Milano – via XX Settembre, 4
• Tipo di azienda o settore	Analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Settore Politiche Pubbliche
• Progetti /Ricerche	1 - Analisi e valutazione dei progetti strategici della Camera di Commercio di Bergamo nell'ambito della redazione del Bilancio Sociale (pubblicato) 2 – Analisi e valutazione delle procedure e dello stato di avanzamento dei finanziamenti nell'ambito del programma Leader Plus della Regione Calabria (pubblicato) 3 - Analisi e valutazione delle procedure e della stato di avanzamento dei finanziamenti nell'ambito del Programma Organizzativo Regionale della Calabria (POR 2000-2006) 4 – La riforma del sistema sanitario nazionale e il decentramento dei servizi attraverso lo studio di alcuni casi nazionali ed internazionali, su incarico del Ministero della Salute (pubblicato)
• Principali mansioni e responsabilità	Studio/analisi della realtà territoriali e redazione di report con contenuti di valutazione

• Date (da – a)	**Ottobre 2002 – Ottobre 2003**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**APOTEMA S.r.l.** Milano – via Nirone, 19
• Tipo di azienda o settore	Analisi del Mercato del Lavoro e delle politiche di genere 1 – Collaborazione alla stesura del Bilancio Sociale della CISL Provinciale di Milano (pubblicato) 2 – Progetto per il sistema di controllo interno dello Sportello Milano Lavoro del Comune di Milano 3 – Progetto per il nuovo portale della Direzione Generale Giovani, Sport e Cultura della Regione Lombardia (pubblicato)
• Principali mansioni e responsabilità	Studio e analisi della realtà oggetto di intervento e realizzazione di modelli di monitoraggio e valutazione
• Date (da – a)	**Febbraio – Giugno 2001**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**IRER – Istituto Regionale di Ricerca della Regione Lombardia** Milano – via M. Macchi, 54
• Tipo di azienda o settore	Ricerche in ambito economico e culturale 1 – Censimento dei centri di ricerca collegati e analisi dei risultati (pubblicato) 2 – Organizzazione e gestione di focus group mirati alla ridefinizione della mission di IRER
• Principali mansioni e responsabilità	Raccolta ed elab. dati e analisi e valutazione degli stessi – Organizzazione/gest. Focus g.
• Date (da – a)	**2000 - 2001**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**IRS - Istituto per la Ricerca Sociale S.c.a r.l.** Milano – via XX Settembre, 4
• Tipo di azienda o settore	Analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Settore Politiche Pubbliche 1 – Indagine preliminare al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo 2 – Analisi e valutazione delle attività della giunta della Camera di Commercio di Milano 3 – Studi di valutazione delle politiche pubbliche, cultura della valutazione e riforma della Pubblica Amministrazione
• Principali mansioni e responsabilità	Studio e analisi della realtà e redazione di report intermedi e finali con contenuti di valutazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	Settembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Scuola di Valutazione presso IUAV di Venezia**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, con particolare attenzione ai Piani di Zona, raccolta e analisi dei dati, analisi dei risultati.
• Qualifica conseguita	
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Laurea in Economia e Commercio** **Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bergamo**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo dal titolo "La valutazione dei dirigenti medici nelle strutture sanitarie" – Relatore Prof. M. Andreis – Voto 104/110
• Qualifica conseguita	Diploma di Laurea
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	Luglio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Diploma Universitario in Economia e Commercio** **Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bergamo**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Tesi di Diploma in Scienza dell'Amministrazione dal titolo "La riforma della Pubblica Amministrazione e la cultura della valutazione" – Relatrice Prof.ssa G. Delli – Voto 100/110
• Qualifica conseguita	Diploma Universitario
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

• Date (da – a)	Luglio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Diploma di Maturità Linguistica** **Liceo Linguistico statale "G. Falcone" di Bergamo**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Lingue e letterature straniere
• Qualifica conseguita	Diploma di maturità
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUE	
	TEDESCO
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
• Capacità di espressione orale	Buona
	FRANCESE
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
• Capacità di espressione orale	Buona
	INGLESE
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Elementare
• Capacità di espressione orale	Buona
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI acquisite nel corso degli anni per il lavoro svolto in equipe. Di particolare rilievo l'esperienza nell'ambito della RICERCA SOCIALE presso l'Istituto di Ricerca Sociale (IRS) di Milano. Il lavoro, che si svolge nell'Area Politiche Pubbliche, sotto la direzione del Prof. Bruno Dente, prevede la realizzazione di progetti inerenti la VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. È fondamentale il lavoro di squadra per meglio rispondere alle richieste della committenza, pubblica e privata.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE in relazione alla realizzazione di progetti di ricerca per cui è necessario organizzare e coordinare un gruppo di ricercatori che svolgano le diverse mansioni che danno corpo ad un progetto di analisi e valutazione. Tale esperienza è stata maturata presso le varie sedi ove è stata prestata la consulenza. Necessaria infatti un'ottima capacità organizzativa dei gruppi di lavoro, spesso eterogenei.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	OTTIMA CONOSCENZA DI Windows XP, dei programmi Word, Excel, Access, Power Point, oltre che di sistemi open source.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	BUONE COMPETENZE MUSICALI (VIOLINO)
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	
PATENTE O PATENTI	Patente Tipo B per autoveicoli
ULTERIORI INFORMAZIONI	

10A06950

DECRETO 3 maggio 2010.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del presidente della provincia di Oristano n. 6 del 4 febbraio 2010 con il quale si designano la dott.ssa Angela Spada quale consigliera provinciale effettiva e la dott.ssa Francesca Congiu quale consigliera supplente della Provincia di Oristano;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Angela Spada e della dott.ssa Francesca Congiu allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano;

Decreta:

La dott.ssa Angela Spada e la dott.ssa Francesca Congiu sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome	**Angela Spada**

Titoli Professionali

5 marzo 2009
Iscrizione Albo Avvocati della circoscrizione del Tribunale di Sassari

3 maggio 2007
Abilitazione al patrocinio

Esperienza professionale

Date	1 maggio 2009 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti	Avvocato
Principali attività e responsabilità	Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza - redazione atti giudiziari - partecipazione a udienze.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Lavoro Autonomo con Studio in Sedilo, piazza Regina Margherita 6
Tipo di attività o settore	Diritto del Lavoro – Diritto Civile – Diritto Penale

Date	5 marzo 2009 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti	Avvocato
Principali attività e responsabilità	Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza - redazione atti giudiziari - partecipazione a udienze.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Avv. Giuseppe Nicola Murineddu via Oristano 7 – Alghero
Tipo di attività o settore	Diritto del Lavoro – Diritto Civile – Diritto Penale

Date	3 maggio 2007 – 5 marzo 2009
Lavoro o posizione ricoperti	Patrocinatore Legale
Principali attività e responsabilità	Attività giudiziale e stragiudiziale – studio controversie – redazione atti giudiziari
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Avv. Ennio Masu, viale Umberto 20 – Sassari
Tipo di attività o settore	Diritto del Lavoro

Date	10 novembre 2005 – 9 novembre 2007
Lavoro o posizione ricoperti	Praticante
Principali attività e responsabilità	Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza - redazione atti giudiziari - partecipazione a udienze.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Avv. Vittorio Michele Delogu (Specializzato in Diritto del Lavoro), viale Trento 5 - Sassari
Tipo di attività o settore	Diritto del Lavoro – Diritto Civile – Diritto Penale

<u>Competenze acquisite</u>	A partire dal 2007 nell'ambito dell'attività professionale di patrocinatore legale e successivamente di avvocato ho sviluppato esperienza nell'ambito delle discipline del diritto del lavoro, diritto di famiglia e diritto penale. I procedimenti seguiti rientrano nelle fattispecie legate al lavoro femminile, alle pari opportunità, alle discriminazioni in ambito lavorativo ed alla violenza sulle donne in ambito lavorativo e familiare (vedasi allegati C e D).

Istruzione

Date	Anno Accademico 2007 - 2008
Titolo della qualifica rilasciata	
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Superamento dei seguenti esami: Politica economica – Economia Aziendale - Statistica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Sassari – Corsi Singoli Italiani

Date	8 luglio 2005
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Sono Inclusi nel piano di studi i seguenti esami: <u>Diritto del lavoro</u> con approfondimento sulle tematiche relative a - lavoro femminile; - tutela differenziata; - principio costituzionale e normativa internazionale della parità di trattamento; - azioni positive e pari opportunità tra sessi; - rafforzamento della tutela antidiscriminatoria; - la tutela del lavoratore nel mercato del lavoro. <u>Economia Politica</u> con approfondimento sulle tematiche relative a: - Economia dei mercati del lavoro - Retribuzione e disuguaglianza - Economia della discriminazione
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza
Titolo Tesi di Laurea	"Sistema delle fonti e sistemi giuridici nell'attività normativa dell'Imperatore Costantino, tra continuità e innovazione"

Date	18 luglio 1995
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di maturità scientifica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo scientifico "Mariano IV d'Arborea" - Ghilarza

Formazione

Partecipazione a convegni:

Data e luogo	29 gennaio 2010 Oristano
Titolo evento formativo	"La condizione femminile nella provincia di Oristano".
Titolo rilasciato e durata	Attestato di partecipazione – 7 ore

Data e luogo	13 novembre 2009 Sassari
Titolo evento formativo	"Gli accordo patrimoniali tra coniugi nella separazione"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi – Consiglio Ordine Avvocati Sassari

Data e luogo	6 novembre 2009 Sassari
Titolo evento formativo	"Il procedimento monitorio nei suoi aspetti pratici"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi – Consiglio Ordine Avvocati Sassari

Data e luogo	11- 12 settembre 2009 Alghero
Titolo evento formativo	"Esame incrociato e giusto processo: per non tornare indietro"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi – Consiglio Ordine Avvocati Sassari
Data e luogo	10 luglio 2009 Sassari
Titolo evento formativo	"Pubblicità e rapporti con la stampa: problematica e prospettive"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi - Consiglio Ordine Avvocati Sassari
Data e luogo	31 gennaio 2009 Sassari
Titolo evento formativo	"Le discriminazioni di genere e le tecniche di tutela"
Ente organizzatore	Comune di Sassari – ingresso libero
Data e luogo	5 dicembre 2008 Sassari
Titolo evento formativo	"Ordinamento forense e previdenza"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi – Consiglio Ordine Avvocati Sassari
Data e luogo	27 novembre 2008 Sassari
Titolo evento formativo	"La legittima difesa tra vecchia e nuova disciplina"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi - Consiglio Ordine Avvocati Sassari
Data e luogo	22 novembre 2008 Sassari
Titolo evento formativo	"Principi generali: doveri dell'avvocato, rapporti con i clienti, rapporti con i magistrati, controparti e colleghi, informazioni sulla attività professionale – la pubblicità possibile. Il procedimento disciplinare"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi - Consiglio Ordine Avvocati Sassari
Data e luogo	8 novembre 2008 Sassari
Titolo evento formativo	"Rapporto sul processo penale"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi - Consiglio Ordine Avvocati Sassari
Data e luogo	20 giugno 2008 Sassari
Titolo evento formativo	"La prova del pagamento"
Titolo rilasciato, ente accreditatore	Crediti formativi - Consiglio Ordine Avvocati Sassari
Data e luogo	26 maggio 2008 Ozieri
Titolo evento formativo	"Com'è difficile essere donna"
Ente organizzatore	Comune di Ozieri – ingresso libero
Data e luogo	8 marzo 2007 Masullas
Titolo evento formativo	"Il ruolo della donna nella società di oggi"
Ente organizzatore	Comune di Masullas – ingresso libero

Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiana**

Altre lingue

Autovalutazione	**Comprensione**				**Parlato**				**Scritto**	
	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Francese	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare
Inglese	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare	A1	Livello elementare

Capacità e competenze informatiche: Buona conoscenza dei programmi Office e Internet Explorer acquisita in ambito professionale.

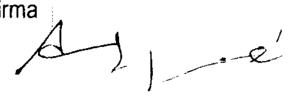
Allegati

A. Copia delibera iscrizione Albo Avvocati.
B. Copia delibera iscrizione Albo Patrocinatori.
C. Dichiarazione Avv. Giuseppe Nicola Murineddu.
D. Dichiarazione Avv. Ennio Masu.
E. Copia Certificato esami corsi singoli italiani.
F. Copia Certificato di laurea.
G. Copia Attestato di partecipazione al convegno di studi "La condizione femminile nella provincia di Oristano" .

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Data Sedilo, lì 29 gennaio 2010

Firma



Curriculum Vitae Europass	
Informazioni personali	
Cognome(i/)/Nome(i)	**Congiu Francesca**
Data di nascita	20/05/1975
Occupazione desiderata/Settore professionale	**Amministrazione regionale e locale**
Esperienza professionale	
Date	08/09 - 09/2009
Lavoro o posizione ricoperti	dipendente
Principali attività e responsabilità	Agente di polizia locale
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Unione dei Comuni "Valle del Cedrino" via Santa Veronica - 08028 Orosei (NU)
Tipo di attività o settore	Polizia Municipale
Date	09/2008 – 03/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Tirocinio formativo
Principali attività e responsabilità	Collaboratore amministrativo
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Ghilarza - Via Matteotti, 66 - 09074 Ghilarza (OR)
Tipo di attività o settore	Tributi e Polizia Municipale
Date	07/2008 – 09/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Addetta al ricevimento
Principali attività e responsabilità	Accoglienza alla clientela
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Valle dell'Erica Resort Thalasso e S.P.A - 07028 Santa Teresa di Gallura (OT)
Tipo di attività o settore	Settore alberghiero
Date	09/2007 – 10/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Formazione
Principali attività e responsabilità	Percorso formativo della durata di 60 ore in materia di formazione professionale degli intermediari assicurativi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Generali Assicurazioni - Piazza Garibaldi, 1 - 08015 Macomer (NU)
Tipo di attività o settore	Settore assicurativo
date	09/2004 - 06/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Percorso formativo
Principali attività e responsabilità	Conoscenza del diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto processuale, apprendimento valutativo dei contenuti professionali e occupazionali sulle collocazioni territoriali femminili e maschili. Tecniche e metodologie per diagnosticare e risolvere problemi gestionali complessi inerenti le tipologie lavorative, con contenuti illustrativi ed interpretativi sul sistema occupazionale dei differenti settori del mercato
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Consulente del lavoro Studio Rag. Cesare Muru – Via D.Petri, 9/B 09170 Oristano
Tipo di attività o settore	Consulente del lavoro
date	05/2005 - 04/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore assicurativo
Principali attività e responsabilità	Assistenza presso l'Ufficio Amministrativo della Società, contabilità di cassa e gestione dei contatti con la rete di vendita, gestione delle scadenze fiscali e riscossione polizze ramo danni e vita.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	INA Assitalia - Via Giosuè Carducci - 09025 Oristano

Tipo di attività o settore	Settore assicurativo
date	07/2001 – 09/20001
Lavoro o posizione ricoperti	Addetta alla ricezione
Principali attività e responsabilità	Accoglienza alla clientela
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Hotel Meeting Cesenatico - Via dei Pini, 60 - 47042 Cesenatico (FC)
Tipo di attività o settore	Settore alberghiero
Istruzione e formazione	
Date	09/1996 – 04/2004
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Scienze Politiche voto 100/110
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Diritto pubblico, diritto privato, diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto degli enti locali, ragioneria e contabilità generale
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari - Viale Frà Ignazio, 78 - 09123 Cagliari
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di Laurea
Date	09/1990 – 07/1995
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di Ragioneria voto 49/60
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Matematica, contabilità aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, inglese, economia politica.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Istituto Tecnico Commerciale " Sebastiano Satta " - Viale S. Antonio, 4 – 08015 Macomer (NU)
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di scuola secondaria superiore
Attestati	
Date	28/02/2009
Titolo della qualifica rilasciata	Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Corso di Marketing Politico
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Regione Autonoma della Sardegna - Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomini e donne
Date	01/2004 - 03/2004
Titolo della qualifica rilasciata	Attestato di frequenza
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Corso di Orientamento al Lavoro
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Cagliari - Via Università, 40 - 09124 Cagliari
Date	10/2001 - 11/2001
Titolo della qualifica rilasciata	Attestato di frequenza
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Attestato del corso di "Alfabetizzazione di Informatica avanzato" consistente in utilizzo avanzato di EXCEL: formule matrici, formattazione del foglio di lavoro e grafici, esportazione e importazione dei dati. ACCESS: creazione e modifica di tabelle e relazioni, creazione di query (campi incrociati, selezione, aggiornamento e cancellazione, esportazione e importazione dei dati). Ricerca su Internet e su basi di dati locali e/o remote.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari - Viale Frà Ignazio, 78 - 09123 Cagliari
Date	11/2000 - 12/2000
Titolo della qualifica rilasciata	Attestato di frequenza
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Attestato del corso di "Alfabetizzazione di Informatica base" consistente in nozioni di base sull'hardware e software, utilizzi di Windows 95/98 nt, utilizzo di OFFICE (Word ed Excel), formattazione di un documento, impaginazione e gestione della stampa, nozioni di base e navigazione su Internet, e-mail.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari - Viale Frà Ignazio, 78 - 09123 Cagliari

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e): Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Inglese	B2	Utente autonomo	C1	Utente avanzato	B2	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo
Francese	B1	Utente autonomo	B2	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	A1	Utente base
Tedesco	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Lavorare in gruppo, coordinare e gestire in maniera finalizzata il lavoro di altre persone. Comunicare in forma scritta ed orale, anche in pubblico. Esporre un punto di vista, gestire il contraddittorio e il conflitto (acquisita in contesti di lavoro, tempo libero e vita familiare).

Capacità e competenze organizzative

Organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Operare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Capacità e competenze tecniche

Gestire il sistema informativo degli utenti e clientela (rilevazione presenze e assenze, note spese e trasferte, budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività lavorative per centri di costo, scadenzari). Controllo e redazione degli atti di accertamento in materia di tributi locali – aggiornamento Banche Dati Tributarie (I.C.I – T.A.R.S.U – T.O.S.A.P). Servizi di front office - Uso applicativi software.

Capacità e competenze informatiche

Utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Access, i quali sono stati adoperati per le mie diverse attività legate alla gestione delle risorse umane, dell'amministrazione e della contabilità. Il corso di informatica frequentato presso la Facoltà di Scienze politiche di Cagliari mi ha permesso di approfondire la conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer, posta elettronica.

Altre capacità e competenze

Inserimento e raccolta dati nelle attività del settore di Polizia municipale, tributi e attività produttive per l'apprendimento dei vari settori mediante acquisizione delle competenze in ambito amministrativo e finanziario.

Patente: Automobilistica (patente categoria A - B)

Allegati: Documentazione lavorativa e attestati

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Abbasanta lì, 04.02.2010

Firma

10A06952

DECRETO 3 maggio 2010.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Terni n. 48 dell'11 marzo 2010 con la quale si designano la sig.ra Raffaella Chiaranti quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Barbara Bittarelli quale consigliera di parità supplente della provincia di Terni;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Raffaella Chiaranti e della sig.ra Barbara Bittarelli allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine della consigliera di parità effettiva e della consigliera di parità supplente della provincia di Terni;

Decreta:

La sig.ra Raffaella Chiaranti e la sig.ra Barbara Bittarelli sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Temi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

Raffaella CHIARANTI
nata a Terni il 31/5/54

diplomata al liceo Classico G.C.Tacito di Terni
laureata in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali, presso la Facoltà di Psicologia dell' Università di Bologna, sede di Cesena

Nel 1973 frequenta il Servizio di Igiene Mentale della Provincia di Terni come volontaria e viene impegnata prevalentemente nella equipe psicopedagogica.
Nel 1976 si diploma infermiera professionale ad orientamento psichiatrico.
Nel 1976 lavora come animatrice nei soggiorni estivi per bambini organizzati dalla Provincia di Terni.
Nel 1977 viene assunta come infermiera professionale presso il Servizio di Igiene Mentale, in cui presta servizio fino al settembre del 1981.
Dal 1981 al 1987 lavora come educatrice presso gli asili-nido del Comune di Terni.
Durante questa esperienza inizia a svolgere attività sindacale venendo eletta delegata sindacale nel 1985 e in seguito membro del direttivo comprensoriale della funzione Pubblica C.G.I.L, del direttivo comprensoriale della Camera del Lavoro di Terni e dei direttivi regionali di C.G.I.L. e Funzione Pubblica.
A gennaio 1987 viene distaccata a tempo pieno presso la Camera del Lavoro di Terni dove ricopre nel tempo diversi incarichi: membro della Segreteria provinciale di Terni:responsabile del coordinamento donne C.G.I.L., del mercato del lavoro, delle politiche territoriali e dell'organizzazione.
Nel 1988 ha un figlio, Giuliano.
Lavora dall'ottobre 1993 al gennaio 1996 presso l'Amministrazione Provinciale di Terni presso il Servizio Sviluppo Economico.
Fa parte della Commissione della Provincia di Terni, esaminatrice dei progetti di corso di formazione professionale nel 1995.
Rappresenta la C.G.I.L. provinciale di Terni in diverse sedi istituzionali.: Commissione circoscrizionale per l' impiego, Comitato Regionale dell'I.N.P.S., commissione paritetica Confapi sui contratti di formazione lavoro, ecc.
Nel 1996 viene eletta segretaria generale provinciale della Funzione Pubblica C.G.I.L. di Terni e viene di nuovo distaccata a tempo pieno al sindacato.
Nel febbraio 1996 viene nominata Presidente del Centro per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione dell'Umbria, incarico che ricoprirà fino ad ottobre del 2000.
A febbraio 2003 viene eletta nella segreteria provinciale del Sindacato Provinciale Pensionati (SPI) della CGIL.

A giugno entra nella segreteria regionale dello SPI dell'Umbria.
Il 26 settembre 2003 viene eletta segretaria generale dello SPI CGIL provinciale di Terni. Tale incarico è attualmente, ancora, ricoperto.
A dicembre 2003 viene nominata componente del direttivo del Centro delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna del Comune di Terni, incarico ricoperto fino a fine consiliatura (giugno 2004).
A maggio 2006 viene nominata dal Ministero del Lavoro, su proposta della Provincia di Terni, Consigliera Provinciale di Parità effettiva.

E' relatrice ai convegni:
1987
8 aprile "Le donne e le azioni positive: dal dibattito della Comunità Europea sulle pari opportunità alla contrattazione decentrata" Palazzo Spada Terni org.to da CGIL
1989
15/16 settembre "Progetto Infanzia: le politiche di gestione e di governo dell'Ente Locale" Hotel Garden Terni org.to da Comune di Terni
1994
30 giugno/1 luglio "il sistema dei poteri sociali e Istituzionali- democrazia, partecipazione" Conferenza di Programma CGIL Hotel Garden Terni
1996
24 settembre "Donne e processi decisionali, La rappresentanza delle donne nelle istituzioni" Palazzo Cesaroni Perugia org.to da Centro Pari Opportunità Regione Umbria
1997
25 giugno "Donne uomini poteri- decidere il presente governare il futuro" Palazzo Cesaroni Perugia org.to da Centro Pari Opportunità Regione Umbria
20 ottobre "Acqua-Energia-Rifiuti servizi a rete competitivi per lo sviluppo e il risanamento ambientale" Hotel Garden Terni organizzato da CGIL Terni
25 novembre "Poetesse, scrittrici, lettrici" Rocca Paolina Perugia Umbrialibri org.to Regione Umbria
1998
8 ottobre "Bambine di oggi donne di domani" Palazzo Cesaroni Perugia organizzato da Unicef
23 novembre Presentazione del Volume "La soggezione delle donne" di John Stuart Mill nell'ambito di Umbrialibri org.to da Regione dell'Umbria
4/5 dicembre "20 anni dalla legge sui consultori e sulla tutela della gravidanza e l'interruzione volontaria della gravidanza: riflessioni e prospettive" Ex Officine Bosco Terni org.to da Centro Pari Opportunità Regione Umbria
1999
8 marzo "Il personale è politico. Trenta anni di storia del movimento femminista italiano attraverso i suoi manifesti" Palazzo Penna Perugia org.to da Centro Pari opportunità Regione Umbria

3 novembre "è brava, ma… donne della CGIL 1944-1962" Palazzo Cesaroni Perugia org.to da Centro Pari Opportunità Regione Umbria e CGIL
2000
4/5 febbraio Prima conferenza europea Donne Anziane: risorsa e responsabilità per una dimensione sostenibile del vivere" Palazzo dei Congressi Orvieto org.to da Ass.ne Naz.le Centri Sociali
26 maggio "Tanti occhi per uno stesso cielo" Centro Macondo Terni org.to da Coop.va Sociale Cultura e Lavoro
30 giugno "L'occupazione femminile in Umbria: politiche attive per il lavoro delle donne" Palazzo Cesaroni Perugia org.to da Centro Pari Opportunità Regione Umbria e IRRES
2004
28 ottobre "La città possibile, anziani e giovani si interrogano su nuovi modelli di democrazia partecipativa" Palazzo Primavera Terni org.to da SPI CGIL
2006
9 marzo "Diritti, democrazia, rappresentanza, libertà- 60 anni di voto alle donne" Palazzo Primavera Terni org.to da CGIL
27 settembre "Lavoro: maschile singolare. Nuovo sostegno e nuova forza alle competenze delle donne nel mondo del lavoro" c/o Fiera Lavoro organizzato da Provincia di Terni
4 ottobre "Politiche di conciliazione e politiche di welfare" Palazzo Primavera Terni organizzato da Comune di Terni

Rete regionale consigliere di parità dell'Umbria
Partecipazione al ***"Tavolo tecnico del mainstreaming di genere"*** promosso dalla rete regionale delle Consigliere quale strumento per proporre priorità, indirizzi, metodologie, interventi, azioni generali e specifiche per il rispetto del principio del mainstreaming nella programmazione dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2007-2013. Temi cardine: conciliazione tra vita familiare e lavoro, sostegno all"imprenditoria femminile, qualità delle produzioni agricole, associazionismo, salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni culturali.

2007
2 febbraio "Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donne" BCT Terni Organizzato da Provincia di Terni e Consigliera di parità
6 febbraio "Una città di uomini e di donne: pari opportunità" Biblioteca Amelia org.to Comune di Amelia Provincia di Terni
8 giugno "La tutela contro le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro" Palazzo Gazzoli Terni org.to da Consigliera di Parità e Ordine degli Avvocati
10 settembre "cultura femminile e salute" Palazzo Gazzoli Terni organizzato da Comune di Terni

3 novembre "Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo" Palazzo dei Sette Orvieto org.to Associazione "Il filo di Eloisa"
2008
12 marzo Taglio del nastro della Mostra fotografica, Umbria, donne e lavoro: scatta la sicurezza Palazzo Primavera Terni org.to da INAIL
20 maggio "Essere madre essere padre tra famiglia e lavoro" Palazzo Gazzoli Terni org.to da Consigliera Parità
14 giugno "Una comune responsabilità per il futuro della città" Palazzo Gazzoli Terni org.to Vescovado
20 giugno "il comportamento violento sulle donne, il fenomeno, la normativa, la tutela" org.to da Consigliera di Parità con Ordine degli Avvocati
3 ottobre "Ragazze e istruzione tecnica: quando la formazione fa la differenza" organizzato dalla Provincia di Terni c/o Fiera Lavoro 2008
21 ottobre ""Donne e diritti, un percorso formativo sulle politiche delle pari opportunità" Palazzo Gazzoli Terni org.to Centro Pari Opportunità Comune di Terni

da ottobre 2008 a maggio 2009 organizza il corso di formazione per operatori e operatrici dei Centri per l'Impiego su "Competenze di Genere nei Centri per l'Impiego" premiato come progetto che implementa le Pari Opportunità nell'ambito del Forum della Pubblica Amministrazione 2009

18 novembre firma il Protocollo d'Intesa con la Direzione Provinciale del Lavoro per reciproco scambio di informazioni e collaborazione per rimuovere le discriminazioni tra uomini e donne nei luoghi di lavoro

2009
8 Marzo "Donne e Lavoro : strisce di sicurezza" Concorso di fumetti al femminile BCT Terni org.to da INAIL

Maggio firma del patto territoriale per la promozione dell'occupazione femminile tra amministrazione provinciale di terni, la consigliera di parita' e le forze sociali

2010
21 gennaio "Ruolo, professionalità e competenze delle donne in sanità: la cultura di genere nella progettazione dei servizi sanitari" Palazzo Gazzoli Terni org.to da Consigliera Parità Provincia di Terni

F.to Raffaella Chiaranti

CURRICULUM VITAE

Nome **Barbara Bittarelli**

ESPERIENZE PROFESSIONALI

SETTEMBRE 2009 – AD OGGI
CNIPA - Dipartimento Innovazione e Tecnologie PCM
Posizione Consulente
Attività di ricerca e valutazione nell'ambito del POAT Società dell'Informazione

MARZO 2009 – AD OGGI
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità
Posizione Collaboratrice
Supporto specialistico al Dipartimento per il coordinamento e l'attuazione delle linee di intervento del POAT Pari Opportunità

DICEMBRE 2007 – MAGGIO 2008
Regione Valle D'Aosta
Posizione Consulente
Ricerca valutativa sulle iniziative attivate in attuazione del principio di pari opportunità a valere del POR FSE 2000-2006

SETTEMBRE 2007 – AD OGGI
FORMEZ – Centro di Formazione e Studi
Posizione Consulente
Iniziativa di sostegno alla progettazione operativa del *Quadro Strategico per la Salute, Sviluppo e Sicurezza nel Mezzogiorno*
Funzione. Analisi degli interventi realizzati dalle Regioni del Mezzogiorno in ambito sociosanitario, a valere sulle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), attraverso la ricognizione e l'analisi degli Accordi di Programma Quadro in materia di Sanità. Analisi dell'evoluzione del processo di definizione delle procedure di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

FEBBRAIO 2007 – DICEMBRE 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
Posizione Collaboratrice
1. Supporto specialistico al Dipartimento per la realizzazione delle attività di competenza nell'ambito della programmazione comunitaria per l'obiettivo 1.
Funzione. Attività di ricerca sul Bilancio di genere

2. Progetto PER.FOR.MA.GE programma comunitario PROGRESS
Funzione. Valutazione interna del progetto

DICEMBRE 2006 - MARZO 2007
Consorzio Metis – Politecnico di Milano
Posizione Consulente
Progetto di Ricerca *Programma per la Ricerca e l'Alta Formazione nella Regione Lombardia.*

Funzione. Realizzazione di due casi studio sui sistemi di sostegno all'Alta Formazione in Regione Lombardia e nella Regione francese della Rhône Alpes.

GIUGNO 2006 – DICEMBRE 2007
OESSE – Officina Sociale
Posizione Consulente
Progetto Impresa e Economia Sociale – (Equal II fase)
Funzione: Coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione del progetto.

GIUGNO 2006 –DICEMBRE 2007
IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE
Collaboratrice
Progetto europeo ***W.InD. (Women In Development)*** promosso dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – V Programma Quadro Comunitario per le pari opportunità di genere.
Funzione. Realizzazione di attività di analisi e ricerca sul tema sviluppo locale e pari opportunità in Italia.

GIUGNO 2006 – DICEMBRE 2007
OESSE – Officina Sociale
Posizione Consulente
Progetto Impresa e Economia Sociale – (Equal II fase)
Funzione: Coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione del progetto.

MAGGIO 2005 – OGGI
Ernst&Young – Financial Business Advisors (Roma)
Collaboratrice

- Servizio di Assistenza Tecnica al Dipartimento per le pari opportunità per l'internalizzazione dell'ottica di genere negli Accordi di Programma Quadro finanziati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate

Funzione: Esperto senior nel servizio di supporto al Dipartimento.

- Servizio di Assistenza Tecnica al Dipartimento per le pari opportunità per l'attività di assistenza alle Amministrazioni Centrali e Regionali in tema di pari opportunità tra uomini e donne - Progetto Operativo "Pari Opportunità", PON ATAS 2000-2006

Funzione: Esperto senior. Coordinamento per l'implementazione della Rete delle pari opportunità e supporto per l'espletamento del servizio di assistenza; attività di indirizzo e consulenza alle Autorità di Gestione regionali e centrali; supporto al Dipartimento per la partecipazione ai vari gruppi di lavoro a livello nazionale e comunitario.

MARZO 2005 – NOVEMBRE 2006
Regione Marche
Posizione Consulente
Progetto Interregionale "Integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro"
Attività. Definizione di un modello di intervento ai fini di dotare le amministrazioni e le agenzie formative di strumenti per integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro.
Funzioni: esperta di riferimento per la Regione (tra i compiti previsti, realizzazione di linee guida ad uso delle amministrazioni e delle agenzie formative, gestione degli interventi formativi nell'ambito di workshop regionali / interregionali).

LUGLIO 2003 - DICEMBRE 2005
Regione dell'Umbria – Area Programmazione Strategica e Socio-economica (Servizio Valutazione e Statistica)
Consulente
Componente della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (Legge 144/99).
Funzione. Definizione di metodologie per l'analisi economica di progetti/programmi finanziati con fondi regionali e relativa sperimentazione. Supporto al Nucleo di Valutazione Regionale

nell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa di riferimento, in particolare: realizzazione di analisi costi benefici relative ad opere infrastrutturali, formulazione di pareri su studi di fattibilità propedeutici alle decisioni di finanziamento, analisi e valutazione degli interventi ricompresi negli Accordi di Programma Quadro ex Delibera CIPE 20/2004.
Partecipazione alle iniziative della "Rete dei Nuclei".
Contributo alla definizione al DAP 2005 (Documento di Programmazione Annuale) della Regione con specifico riferimento alla analisi dei programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

MAGGIO 2004 - APRILE 2005
IRS – Istituto per la Ricerca Sociale
Posizione Collaboratrice
Servizio di Assistenza Tecnica al Dipartimento per le pari opportunità per l'attività di assistenza alle Amministrazioni Centrali e Regionali in tema di pari opportunità tra uomini e donne - Progetto Operativo "Pari Opportunità" a valere sul PON ATAS.
Coordinamento per l'implementazione della Rete delle pari opportunità e supporto per l'espletamento del servizio di assistenza; attività di indirizzo e consulenza alle Autorità di Gestione regionali e centrali; supporto al Dipartimento per la partecipazione ai vari gruppi di lavoro a livello nazionale e comunitario.

GENNAIO 2005 – FEBBRAIO 2005
Regione Campania – EFI (Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale)
Posizione Ricercatrice
Realizzazione di Calipso - Il Rapporto sull'Imprenditoria femminile in Campania promosso dall'Assessorato per le Pari Opportunità e dall'Assessorato per le Attività Produttive nell'ambito del Programma Regionale Legge 215/92.
Realizzazione della parte di ricerca concernete l'analisi delle domande di agevolazione presentate in Campania sul V bando della Legge 215/92.

APRILE 2004 – SETTEMBRE 2005
Formez – Centro di Formazione e Studi
Posizione Ricercatrice
Progetto Sprint Centro Nord (PON ATAS Ob 3 – Sostegno alla progettazione integrata nel Centro Nord)
Ricognizione delle esperienze di progettazione integrata nel Centro Nord (analisi e comparazione dei quadri normativi, delle procedure e degli assetti organizzativi) e realizzazione di un osservatorio sulla progettazione intergrata nelle stesse regioni.
Ricognizione delle attività inerente la progettazione integrata nella Regione Umbria; analisi delle prassi di selezione delle proposte di piani e progetti più significative adottate nelle regioni del Centro Nord.

OTTOBRE 2003 – MAGGIO 2004
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità
Componente senior Task Force Pari Opportunità per la Regione Siciliana.

APRILE 2003 – NOVEMBRE 2003
Regione Campania – EFI (Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale)
Posizione Ricercatrice
Calipso - Primo Rapporto sull'Imprenditoria femminile in Campania promosso dall'Assessorato per le Pari Opportunità e dall'Assessorato per le Attività Produttive nell'ambito del Programma Regionale Legge 215/92.
Realizzazione della parte di ricerca concernete l'analisi del mercato del lavoro campano in un'ottica di genere.

FEBBRAIO 2003 - GIUGNO 2005
Gruppo Soges
Posizione Consulente
Valutazione ex ante della partnership del Progetto T.R.E.N.O. – Iniziativa Comunitaria EQUAL.
Monitoraggio e valutazione del partenariato di progetto.

OTTOBRE 2002 – DICEMBRE

Italialavoro

Posizione: Consulente dello staff Monitoraggio e Valutazione della struttura

Servizio di valutazione del Programma PAD (Programma Azione Disoccupati per la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata)
Predisposizione di strumenti per il monitoraggio di programma, realizzazione dell'analisi di contesto propedeutica alle attività, analisi dei dati di monitoraggio fisico del programma.

GENNAIO 2002 –AD OGGI

I.R.I.P.A.A.T. Perugia

Posizione: Responsabile per la valutazione dei progetti di formazione

Definizione dell'impianto di monitoraggio e valutazione dei progetti formativi afferenti la struttura, coordinamento delle relative attività

OTTOBRE 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, UCOFPL

Membro del Comitato di valutazione Iniziativa Comunitaria EQUAL per la selezione delle Partnership settoriali

Valutazione proposte Programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL.

GENNAIO 2001- FEBBRAIO 2001

EUROSTRATEGIE S.r.l. - Perugia

Posizione Consulente

Definizione del modulo di monitoraggio e valutazione nell'ambito dei progetti FAD.

SETTEMBRE 2000 – DICEMBRE 2000

AL FOR Associazione Lazio per la Formazione

Posizione Consulente

Valutazione "Progetto Arianna" - Legge 236/92 azioni di sistema, finalizzato alla formazione degli operatori dei nuovi Centri per l'impiego.
Redazioni di casi studio regionali mediante realizzazione di interviste semistrutturate ed analisi documentale per il rapporto finale di valutazione del progetto.

MAGGIO 2000 – OTTOBRE 2000

Fondazione Polacca delle Scienze S.r.l.

Ricercatrice

Phare SCI-TECH II Programme - Reform Programme for the Science & Technology Sector, Development of a National and Regional Innovation System)
Redazione di parte del Technical Report – Regional Innovation system (analisi delle procedure attivate in Italia per la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e dell'innovazione attuati mediante il cofinanziamento dei fondi strutturali).

DICEMBRE 1998 –OTTOBRE 2003

Ismeri Europa

Consulente

Area valutazione

- Servizio di valutazione del PON - Programma Operativo Nazionale "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione", 2000 – 2006.

Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca. Funzione. Coordinamento delle attività del servizio di valutazione e cura di specifici report

- Servizio di valutazione ex-post del QCS Obiettivo 1 1994- 1999 Italia,

Commissione Europea, DG Regional Policy.
Analisi e stesura del caso studio sul PO Ricerca e Sviluppo.

- Servizio di valutazione del Programma Operativo "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione", 1994 – 1999.

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Posizione. Ricercatrice.

Attività di ricerca a supporto delle seguenti attività: ricostruzione del quadro strategico del programma, definizione indicatori di realizzazione, risultato ed impatto, analisi di efficacia,

efficienza e coerenza delle Misure, realizzazione di valutazione tematiche e casi studio regionali (raccolta ed elaborazione dati su databank, elaborazione questionari e somministrazione interviste, gestione dei rapporti con l'Amministrazione, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti coinvolti nel programma).

In generale l'attività all'interno dell'area valutazione di Ismeri Europa ha riguardato anche la partecipazione alla preparazione delle offerte tecniche in risposta ai bandi per la valutazione dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2000 – 2006.

Area assistenza tecnica

- Progetto Intertraining (azioni di sistema legge 236/93), finalizzato alla sperimentazione, sul territorio delle province di Pesaro, Perugia e Lecce, di una azione innovativa di formazione continua a favore di imprese operanti in alcuni settori chiave.

Amministrazioni provinciali di Pesaro, Perugia e Lecce.

Supporto al coordinamento e alle attività di ricerca relative a: analisi dei fabbisogni formativi delle imprese, formazione dei quadri provinciali, definizione dei moduli formativi sperimentali per le imprese, azioni di sensibilizzazione alle province ed alle imprese sull'iniziativa.

- Progetto RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategy).

Regione Toscana.

Partecipazione alla redazione del report conclusivo di progetto finalizzato alla definizione del piano di azione della strategia per l'innovazione e degli strumenti operativi per la sua realizzazione.

FEBBRAIO 1998 – DICEMBRE 1998

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Stagiarie

Partecipazione alla definizione del progetto "Technology Foresoght nel Mezzogiorno" per la realizzazione di uno studio di previsione tecnologica nel Mezzogiorno d'Italia in collaborazione con ENEA, CNR e IPTS di Siviglia.

Funzione: Supporto al consigliere del Ministro per la ricerca: ricognizione e sistematizzazione ragionata degli studi internazionali di previsione tecnologica, definizione del modello per lo studio sul Mezzogiorno.

STUDI

SETTEMBRE 2000
Aspetti metodologici dell'analisi multicriteri
Scuola Estiva AIV (Associazione Italiana di Valutazione)

OTTOBRE 1996 - TUGLIO 1997
VII Corso di specializzazione in Diritto, Economia e Politiche Comunitarie
SEU (Servizio Europa, Documentazione Informazione e Studi Europei)

APRILE 1996
Laurea in Economia e Commercio indirizzo Politico Istituzionale, Tesi di laurea: "La politica mediterranea dell'Unione Europea: il Partenariato Euromediterraneo", disciplina Economia e Politica Internazionale.
Università degli Studi di Perugia

PUBBLICAZIONI / PAPER

Davide Barbieri, Barbara Bittarelli, Flavia Pesce, "*The Promotion of Gender Equality within Local Development Processes in Italy- Progetto W.InD.*, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, Roma, 2008.
Davide Barbieri, Barbara Bittarelli, Flavia Pesce, "Internalizing a Gender Perspective within Local Development Processes European Model and Guidelines, - Progetto W.InD. *Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, Roma, 2008*

AA VV, "Linee guida per integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro", Progetto Interregionale FSE 2000-2006, Ministero del Lavoro, Tecnostruttura, 2006.

AA. VV., "I modelli regionali di programmazione: il caso della Regione Umbria", Formez Centro Formazione e Studi, Progetto "Sostegno alla Progettazione Integrata nelle Regioni del Centro Nord", Tipografica La Piramide, Roma, 2005.

AA. VV., "Esperienza locali a confronto: le prassi di selezione nella progettazione integrata", Formez Centro Formazione e Studi, Progetto "Sostegno alla Progettazione Integrata nelle Regioni del Centro Nord", Tipografica La Piramide, Roma, 2005

MET (Monitoraggio, Economia, Territorio), Manuela Galaverni, Barbara Bittarelli, Calipso II (Campania Lavoro Impresa Politiche Strumenti Opportunità), Secondo Rapporto sull'Imprenditoria femminile in Campania, EFI Regione Campania - Assessorato per le Pari Opportunità - Assessorato per le Attività Produttive, Napoli 2005.

Manuela Galaverni, Giovanna Capizzi, Barbara Bittarelli, Calipso (Campania Lavoro Impresa Politiche Strumenti Opportunità), Primo Rapporto sull'Imprenditoria femminile in Campania, EFI Regione Campania - Assessorato per le Pari Opportunità - Assessorato per le Attività Produttive, Napoli 2003.

Manuela Galaverni, Barbara Bittarelli, "La legge per l'imprenditorialità femminile 215/92", in Rapporto MET 2001– Le politiche per le attività produttive: le regioni e i nuovi strumenti, Ed. Donzelli, Roma 2002.

Fourth Conference on the evaluation of the Structural Funds: "Evaluating for quality".

Luisa Menniti Training and Employment Office of the Department for Equal Opportunities, Presidency of the Council of Ministries, Manuela Galaverni (Laper), Barbara Bittarelli (Ismeri Europa), settembre 2000, Edimburgo "Equal Opportunities in Programmes supported by Structural Funds: an empirical approach to evaluation"

Barbara Bittarelli (Ismeri Europa), Andrea Naldini (Ismeri Europa), "Constraint to RTDI policy in objective 1 regions: the experience of on-going evaluation of RTDI Multiregional Operational Programme in Italy"

III Congresso nazionale dell' Associazione Italiana di valutazione, marzo 2000, Torino

Manuela Galaverni (Laper), Barbara Bittarelli (Ismeri Europa), "Il P.O. Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione" è v.i.s.p.o.? Un esercizio di valutazione di impatto dal punto di vista delle pari opportunità".

Chiara Cavallaro (CNR), Barbara Bittarelli (SEU), "Il tema della valutazione nei paesi dell'Unione Europea", in U/R Università e Ricerca, MURST n .3, 1998.

ALTRI LAVORI DI RICERCA

1996 / 1997 – nell'ambito del VII Corso SEU - Specializzazione in Diritto, Economia e Politiche Comunitarie:

- "Technology Foresight: un esercizio di prospezione tecnologica nello scenario europeo e nazionale" per SEU - Centro di documentazione europeo, Perugia
- "La competitività dell'industria europea: il benchmarking", per SEU - Centro di documentazione europeo, Perugia
- "La protezione dei dati personali nel quadro degli Accordi di Schengen: la direttiva 95/46CE e la legge italiana sulla privacy informatica", per SEU - Centro di documentazione europeo, Perugia
- "Les femmes et l'emploi dans l'UE" per SEU - Centro di documentazione europeo, Perugia

DOCENZE

Consorzio ITER – Progetto Donna, Perugia, settembre 2008
Attività di docenza nell'ambito del Corso di formazione per operatori dei centri formativi della Regione Umbria su tematiche inerenti le pari opportunità di genere nella politica regionale comunitaria e nazionale

Ernst & Young – Business School, Roma, luglio 2005
Attività di docenza su Pari opportunità e politiche di genere nell'ambito del Corso – concorso per Direttori di Istituti Penitenziari – Ministero di Grazia e Giustizia.

Istituto Alessandro Manzoni, Terni, maggio 2005
Attività di docenza inerente elementi di Monitoraggio e Valutazione di interventi.

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, Todi (PG), settembre 2004
Attività di docenza inerente elementi di Monitoraggio e Valutazione degli interventi formativi nell'ambito del corso di riqualificazione del personale.

ALTRE ATTIVITA'

Da gennaio 2006 Consigliera di Parità supplente della Provincia di Terni

LINGUE STRANIERE

FRANCESE LIVELLO MOLTO BUONO SCRITTO E PARLATO
INGLESE LIVELLO BUONO SCRITTO E PARLATO

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistema Operativo Windows e Mac OS X - Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access), Internet, Intranet

Si autorizza al trattamento dei dati personali

Data 6 ottobre 2008

Firma
Barbara Bittarelli

10A06951

DECRETO 21 maggio 2010.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Vistol'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e ridefinita la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la composizione e la costituzione dei Comitati presso le sedi provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 1/07 del l° marzo 2007 di ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Catanzaro, del Comitato provinciale dell'Istituto con il quale il dott. Luigi Severini è stato nominato componente dello stesso in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota con la quale dott. Luigi Severini rassegna le proprie dimissioni dal succitato incarico;

Vista la nota del 27 aprile 2010 con la quale la Confindustria designa il dott. Stefano Corea a sostituire il predetto dott. Luigi Severini quale rappresentante dell'organizzazione in seno al suddetto Comitato;

Decreta:

Il dott. Stefano Corea, domiciliato per la carica, c/o Confindustria Catanzaro, via Eroi 1799, n. 23, è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Catanzaro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Luigi Severini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 21 maggio 2010

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

10A07144

DECRETO 24 maggio 2010.

Determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Cremona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Vista l'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Convocate le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, per il giorno 7 maggio 2010, presso la direzione provinciale del lavoro di Cremona;

Preso atto che alla indetta riunione le parti sociali maggiormente interessate al rinnovo del tariffario per le operazioni di facchinaggio scaduto il 31 dicembre 2009, non sono intervenute;

Visto il verbale di riunione datato 7 maggio 2010 con il quale, al fine di mantenere inalterata la competitività delle aziende committenti e considerato il livello delle tariffe esistenti nelle province limitrofe, si conviene di mantenere per il biennio 2010-2011 le tariffe scadute il 31 dicembre 2009;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2010-2011, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, non vengono rideterminate e rimangono in vigore quelle determinate per gli anni 2006-2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 24 maggio 2010

Il dirigente: CATALANO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA

ART. 1

Con decorrenza dal **1 GENNAIO 2010** le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 18.04.94, n° 342, sono stabilite come segue :

ART. 2

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.
Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10 %.

a) CEREALI E DERIVATI – CONCIMI E MANGIMI

Cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco	**€. 0,68**	il q.le
Concimi e mangimi in sacchi	**€. 0,68**	il q.le
Farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo stivaggio	**€. 0,97**	il q.le

b) FERRI E METALLI

Macchine	**€. 1,05**	il q.le
Rottami di ferro trafilati e lamiere in genere	**€. 0,80**	il q.le

c) GENERI ALIMENTARI

Burro e olio	**€. 0,89**	il q.le
Zucchero	**€. 0,70**	il q.le
Formaggi in genere	**€. 0,79**	il q.le
Cagliata	**€. 1,16**	il q.le
Frutta e verdura	**€. 0,70**	il q.le

d) LEGNAMI DA OPERA E DA COSTRUZIONE

Tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li	**€. 0,89**	il q.le
Travi e tronchi oltre i 2 quintali	**€. 1,16**	il q.le
Carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe	**€. 2,96**	il q.le
Nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce	**€. 0,89**	il q.le

f) MATERIALE DA COSTRUZIONE

Laterizi e piastrelle in genere	**€. 0,97**	il q.le
Marmi in blocco e piastre lavorate	**€. 1,05**	il q.le
Materiale eternit o per rivestimento	**€. 0,98**	il q.le

g) SAPONI - GRASSI - DETERSIVI

Grasso e sapone	**€. 0,98**	il q.le
Detersivi	**€. 1,05**	il q.le

h) GENERI VARI DI MONOPOLIO

Tabacchi in cartoni, sale in cartoni	**€. 1,24**	il q.le
Sale in sacchi	**€. 0,89**	il q.le

i) OPERAZIONI VARIE

Movimento merci all'interno dei magazzini :

per ogni operazione effettuata	**€. 0,46**	il q.le

l) BOVINI - EQUINI – PULEDRI - SUINI

Operazioni di carico/scarico di bovini ed equini :

- al capo **€. 5,01**
- carico **€. 2,91**
- scarico **€. 2,10**

Operazioni di carico/scarico di puledri e suini :

- al capo **€. 3,05**
- carico **€. 1,53**
- scarico **€. 1,52**

Per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a:

- Carico bovini ed equini **€. 0,59**
- Scarico bovini ed equini **€. 0,42**
- Carico vitelli, puledri e suini **€. 0,31**
- Scarico vitelli, puledri e suini **€. 0,31**

ART. 3

FACCHINAGGIO PAGA ORARIA

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario **€. 18,44**

A_1) Attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura **€. 18,44**

B) Movimentazione e operazioni di trasloco
Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a **€. 21,24**

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

operazioni di cui alla lettera A)	**€. 16,59**
operazioni di cui alla lettera A_1)	**€. 16,59**
operazioni di cui alla lettera B)	**€. 19,13**

ART. 4

MAGGIORAZIONE TARIFFE

a) lavoro notturno 45 %
b) lavoro festivo 50%

ART. 5

LAVORI IN PARTICOLARE CONDIZIONI DISAGIATE

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17 %.

ART. 6

DECORRENZA E DURATA

Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni **2010 - 2011**

10A07147

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2010.

Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Piano strategico nazionale per il settore pesca in Italia 2007-2013;

Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Considerate le modifiche apportate al Programma operativo nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'accordo istituzionale fra il Ministero delle politiche agricole e forestali e della pesca e le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, siglato a Venezia il 23 settembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 recante l'approvazione del primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di definire il documento strategico per la istituzione del distretto di pesca del nord Adriatico;

Considerata altresì la necessità di dare piena attuazione alla collaborazione Stato-Regioni in materia di pesca e di istituire il distretto di pesca nord Adriatico garantendo una immediata gestione da parte di un Comitato composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole forestali e delle regioni dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto;

Visto il decreto 30 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato, on.le Antonio Buonfiglio, relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il distretto di pesca nord Adriatico nell'area nord adriatica, indicata dalla Fao come sub area 17 e include le aree marine e costiere delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, di seguito Regioni.

Art. 2.

1. Il distretto di pesca nord Adriatico ha come finalità quella di promuovere il partenariato con i produttori e le imprese delle filiere per lo sviluppo in comune delle azioni previste nelle politiche e negli interventi individuati e condivisi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero e dalle Regioni.

2. Il distretto di pesca nd Adriatico è gestito da un Comitato di gestione.

Art. 3.

1. Il Comitato di gestione è istituito con decreto ministeriale, sentite le Regioni, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e ha una durata di cinque anni.

2. Il Comitato di gestione è composto dagli Assessori competenti in materia di pesca ed acquacoltura delle Regioni o loro delegati e da due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

3. Il Comitato di gestione è coordinato da uno dei due rappresentati della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

4. Il Comitato di gestione si avvale di un gruppo composto da dieci esperti, nominati di concerto tra il Ministero e le Regioni.

Art. 4.

1. Il Comitato di gestione ha come obiettivo:

l'individuazione di progetti annuali e poliennali anche di tipo multifunzionale;

la predisposizione dei piani di gestione locali secondo le priorità definite dalle Regioni e condivise con l'Amministrazione centrale;

l'applicazione degli indirizzi ed il controllo dei risultati dei piani di gestione locali e le azioni da sviluppare al loro interno;

l'integrazione con le istituzioni costiere, promuovendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione per l'applicazione delle politiche di sviluppo del mare e delle attività connesse;

l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Amministrazione centrale.

Art. 5.

1. Per gli obiettivi di cui all'art. 4 il Comitato di gestione del distretto di pesca nord Adriatico è aperto all'adesione dei Governi e degli Enti territoriali locali dei Paesi transfrontalieri, al fine di individuare e realizzare un ambito territoriale sperimentale di pesca e acquacoltura nell'Adriatico e un modello di gestione aperto alle altre Regioni italiane adriatiche ed ad altri Governi ed a loro Enti territoriali costieri.

Art. 6.

1. Le Regioni assicurano le risorse finanziarie per la gestione del distretto di pesca nord Adriatico e del suo Comitato di gestione, promuovono forme di sostegno

finanziario, compatibilmente con le norme comunitarie, per lo sviluppo omogeneo delle imprese e delle iniziative innovanti nel settore ed individuano forme di finanziamento nel piano nazionale della pesca e nel bilancio finanziario delle tre Regioni, nonché nei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea rientranti nel sostegno delle varie attività collegate al settore.

Art. 7.

1. Il Ministero, in collaborazione con le Regioni, promuove l'adesione dei Governi transfrontalieri e loro Enti territoriali al Comitato di gestione del distretto di pesca del nord Adriatico, al fine di assicurare lo sviluppo delle potenzialità economiche nella conservazione del patrimonio naturale e nella gestione delle risorse biologiche, per incentivare lo sviluppo delle attività socio-economiche del territorio nella definizione degli accordi necessari a riconoscere e realizzare sperimentalmente un ambito territoriale di pesca e acquacoltura, per favorire l'applicazione di regole e di governance condivisa.

Art. 8.

1. Fino all'istituzione del comitato di cui all'art. 3 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, il Comitato di gestione del distretto di pesca nord Adriatico è composto da Duccio Campagnoli, per la Regione Emilia-Romagna, da Maria Luisa Coppola, per la Regione Veneto, da Claudio Violino, per la Regione Friuli-Venezia Giulia e da due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. Il Comitato di gestione nomina i dieci componenti del gruppo di esperti di cui si avvale.

3. Il Comitato di gestione, di cui al comma 1, è coordinato dall'Assessore dell'Emilia-Romagna e resterà in carica, così come il gruppo tecnico dallo stesso nominato, fino alla nomina del nuovo Comitato di gestione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2010

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 348

10A07181

DECRETO 27 maggio 2010.

Rettifica al decreto 18 marzo 2010 relativo all'iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 6022 del 18 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2010, con il quale è stata iscritta, tra l'altro, la varietà di girasole «SY Voltima» alla quale sono state assegnate, quali responsabili della conservazione in purezza, le società «Monsanto S.a.s. e Monsanto agricoltura Italia»;

Ritenuto necessario, a seguito di ulteriore verifica, modificare il decreto ministeriale n. 6022 del 18 marzo 2010 nella parte sopra citata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale n. 6022 del 18 marzo 2010, contenete «Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2010, la denominazione relativa ai responsabili della conservazione in purezza della varietà di girasole «SY Voltima» è modificata da «Monsanto S.a.s. e Monsanto agricoltura Italia» a «Syngenta seeds S.a.s.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A07196

DECRETO 28 maggio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Protezione ambientale S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 14 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2009 con il quale al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D 3 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 4 maggio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009

10A07164

DECRETO 28 maggio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Protezione ambientale S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2007 con il quale al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D 3 b è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 4 maggio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A07163

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 27 maggio 2010.

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2009. (Deliberazione n. 11/2010).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 27 maggio 2010;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha portato l'anzidetto importo a euro 52.295.415;

Visto l'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha autorizzato per l'anno 2008 un'ulteriore spesa di 30 milioni di Euro;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, all'art. 17, comma 35, prevede che le risorse pari a 60 milioni di euro, relative agli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), inizialmente destinati a sgravi fiscali sulle prestazioni di lavoro straordinario e sull'indennità di trasferta degli addetti al settore dell'autotrasporto, siano sostituiti con gli interventi di cui al citato decreto legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. DM 0000737 del 14 settembre 2009, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al comitato centrale, che accertava le risorse disponibili per l'anno 2009 in un importo pari ad euro 142.295.415;

Considerato che l'importo di 30 milioni di euro di cui all'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 201, previsto per l'anno 2008, è stato utilizzato per pagare gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione stradale, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, relativi all'anno 2008;

Vista la delibera adottata dal comitato centrale per l'albo n. 29/09, con la quale tenuto conto del precedente considerato, la risorse disponibili per l'anno 2009 sono state accertate in 112.295.415 euro;

Considerato che l'importo di 60 milioni di euro di cui al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato destinato, sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero competente, all'ulteriore integrazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagate nell'anno 2007;

Considerato che, di conseguenza le risorse disponibili per le iniziative della legge n. 40/1999 per l'anno 2009 ammontano ad euro 52.295.415,00;

Ritenuto che, le modalità di assegnazione e di utilizzo dettate dalla sopra citata direttiva debbano essere osservate dal comitato centrale per l'utilizzo dei fondi assegnati per gli interventi relativi all'anno 2009, pari ad euro 52.295.415,00;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per il 90% di tale importo, pari ad euro 47.065.873,50 ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2009;

Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre più ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell'ambiente, confermando l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli euro 0 ed euro 1, e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto;

Considerato che dalla predetta somma di euro 47.065.873,50, andrà detratto l'importo che il Comitato Centrale dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in euro 114.000,00;

Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che può indicativamente stimarsi in euro 200.000,00;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile l'importo di euro 46.751.873,50, salve ulteriori somme che dovessero residuare dal sopra indicato ammontare di euro 114.500,00, preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera, ed altre eventuali che dovessero essere riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al comitato centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioni obbligatorie su percorsi autostradali;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato altresì che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2009;

Visto il capitolo di spesa 1330 P.G. 1 «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore nonché interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONE COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

1. I pedaggi autostradali per i veicoli euro 2, euro 3, euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera.

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel corso dell'anno 2009, risultavano iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 2008 ovvero durante il 2009.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio 2009, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione;

c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2008 ovvero nel corso dell'anno 2009, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;

d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2008, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2009, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

1 per i veicoli euro 2;

1,5 per i veicoli euro 3;

1,75 per i veicoli euro 4 o superiori;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro	% di riduzione
da 51.646,00 a 206.583	4,33%
da 206.584 a 516.457	6,50%
da 516.458 a 1.032.914	8,67%
da 1.032.915 a 2.582.284	10,83%
oltre 2.582.284	13%

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2009, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 1° luglio 2010 e fino alle ore 14,00 del 30 luglio 2010 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il comitato centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare a pena di inammissibilità i seguenti dati:

a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;

c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza il comitato centrale e la società Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;

d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.E. il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del regolamento CEE 881/1992, del 26 marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del comitato centrale e con le modalità specificate da detto organismo.

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.

11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica euro (esclusivamente euro 2, euro 3, euro 4 o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2009 (il numero dell'apparato Telepass o delle tessera Viacard deve essere formato da

20 caratteri numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).

In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

al prospetto veicoli;

ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lettera *a)* della delibera;

ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lettera *b)* della delibera;

ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;

potranno essere fornite al comitato centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token *usb)* distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (es. poste, info camere, ecc. …). L'apposizione di questa firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo comitato.

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2009, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno 2009, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2010.

17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il comitato centrale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la società Autostrade consiste in nove cifre;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2009. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2009 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2009, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, società consortili) italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'U.E, devono specificare nell'apposita maschera, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2009, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera *a)* della delibera.

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2009, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO.

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del comitato centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la società Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (euro 2, euro 3, euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2009. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2009, sulla base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

27. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il comitato centrale.

28. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2.1.A
93/59 CEE

EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE

EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

EURO 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Allegati alla delibera 11/2010 – Pedaggi autostradali anno 2009

1 Tracciati dei file

Nel caso di compilazione automatica della domanda, per procedere correttamente con l'inserimento dei dati, è necessario trasferire alla procedura pedaggi un insieme di file contenenti tutte le informazioni necessarie (quelle riportate nei vecchi quadri); questi file devono essere organizzati in tabelle contenute in un unico data base che obbligatoriamente deve essere nel formato Microsoft Access ®.

Sul sito del Comitato sono messi a disposizione, con i nomi seguenti, i tracciati dei tre data base necessari alla compilazione delle domande per il 2008:

1. MODELLOCT
2. MODELLOCP
3. MODELLOCTUE

Il primo modello deve essere utilizzato per la presentazione della domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi (**solo imprese italiane**); il secondo per la compilazione della domanda per conto proprio e/o deviazioni obbligatorie in conto proprio (**sia per imprese italiane che estere**), il terzo modello, infine, deve essere utilizzato per la domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi **per le sole imprese estere**.

Prima di passare alla descrizione del tracciato degli archivi, è bene sottolineare il fatto che i data base devono contenere obbligatoriamente le tabelle previste nel modello pubblicato e rispettare i nomi stabiliti.

Può verificarsi il caso che alcune tabelle siano vuote, in quanto all'atto della compilazione della domanda non risulti necessario fornire nello specifico quei dati.
Ad esempio, prendiamo il caso di un impresa in conto terzi che sta presentando domanda di riduzione compensata e non ha effettuato nell'arco dell'anno transiti in conto proprio; in questa ipotesi l'impresa non deve fornire informazioni nella tabella QuadroC (fatturato in conto proprio da detrarre dal fatturato in conto terzi in quanto non esistente).
In tale ipotesi quindi, l'utente, pur non compilando la suddetta tabella, dovrà comunque farla conoscere alla procedura di gestione pedaggi, il data base da trasmettere dovrà cioè contenere sia le tabelle compilate sia quelle vuote.

Ogni data base è organizzato secondo una struttura gerarchica nel quale la "radice" è la tabella CodiceAlbo, questa è una tabella con una sola entrata contenente il codice di iscrizione all'Albo Nazionale dell' impresa (conto terzi) o la licenza (conto proprio ed imprese estere).

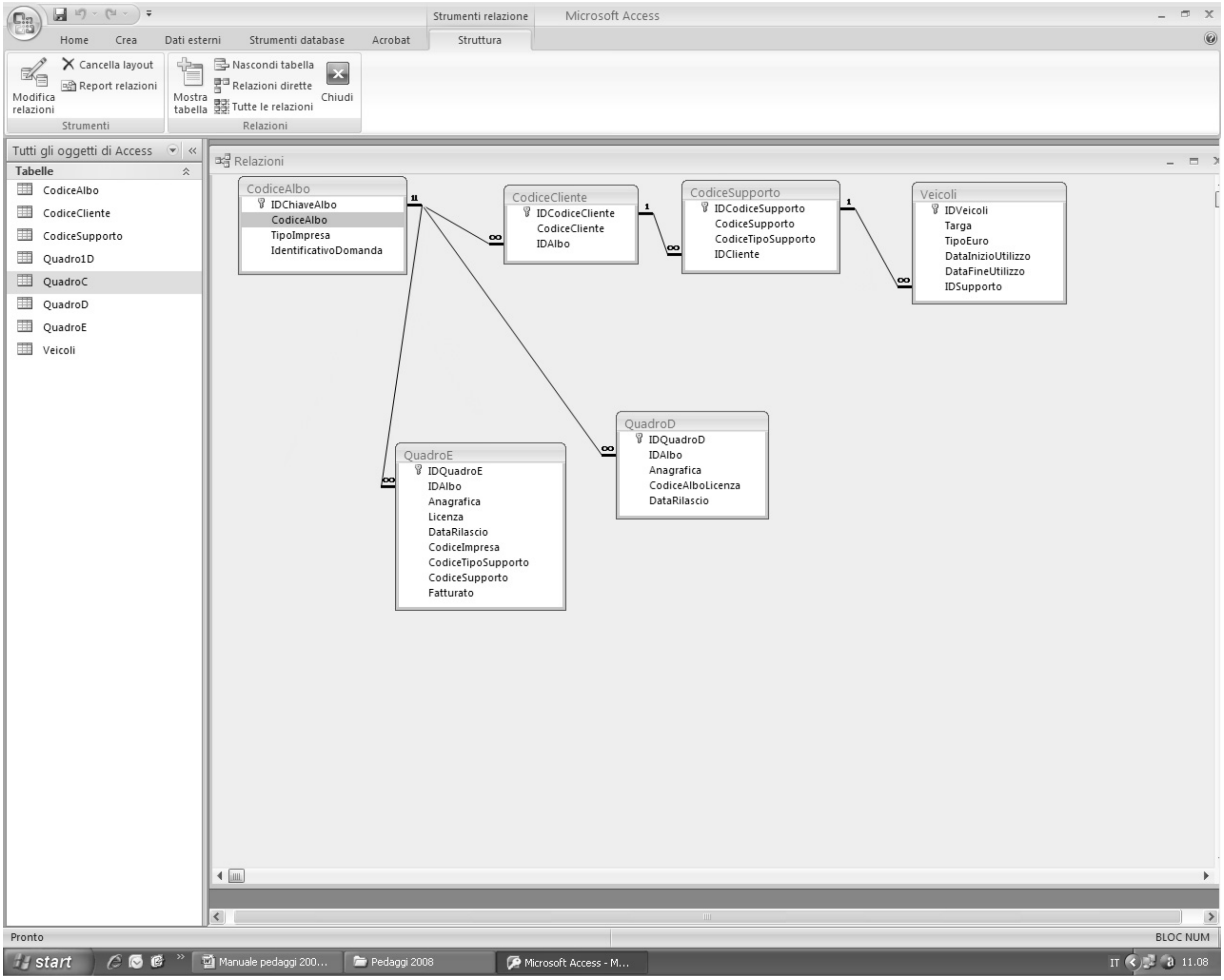
Ogni tabella contiene: una chiave primaria che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave) e che viene utilizzata per puntare alla tabella gerarchicamente subito inferiore, più un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella Codice Albo, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave; il campo chiave di ogni tabella è riservato al sistema che provvederà automaticamente al suo aggiornamento quando l'utente inserirà i dati.

2 ModelloCT

Il "**ModelloCT**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese italiane che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.

Relazioni



I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. CodiceAlbo
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devono contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote.

Nome Tabella	Dati
CodiceAlbo	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella CodiceAlbo

La tabella CodiceAlbo è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice Albo dell'impresa nel formato riportato nel data base delle imprese e così composto:

PROV(due caratteri) + NUMERO(sette cifre) + CIN (un carattere)

per un totale di su dieci caratteri senza barre e/o spazi es. RM1234567Z.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
CodiceAlbo	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (2)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
DataIscrizioneAlbo (3)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (5)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) identifica il tipo di domanda: 0 (zero) = solo domande per conto terzi; 1=solo domande per deviazioni obbligatorie CT; 2 = entrambe le domande
(5) codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall'impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroC

La tabella QuadroC è una tabella opzionale, da utilizzare per le domande conto terzi per le cooperative/consorzi, con una entrata contenente il fatturato totale relativo ai pedaggi effettuati dai veicoli dei soci per attività diverse dal conto terzi.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroC (1)	Contatore	N/A
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroD

La tabella QuadroD è una tabella obbligatoria solo per le cooperative/consorzi da utilizzare per il conto terzi, contenente tante entrate quanti sono i soci facenti parte del raggruppamento.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroD (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
CodiceAlboLicenza	Testo	50 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroE

La tabella QuadroE è una tabella utilizzabile per il conto terzi, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare, quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato fatturato in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroE (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
CodiceImpresa (3)	Testo	9 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (4)	Testo	2 caratteri alfanumerici
CodiceSupporto (5)	Testo	20caratteri numerici
Fatturato	Testo	14caratteri numerici
Identificativo (6)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) numero progressivo di 9 caratteri numerici, che costituisce il riferimento alla singola impresa facente parte del consorzio
(4) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(5) codice di 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es:00000000001234567890
(6) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

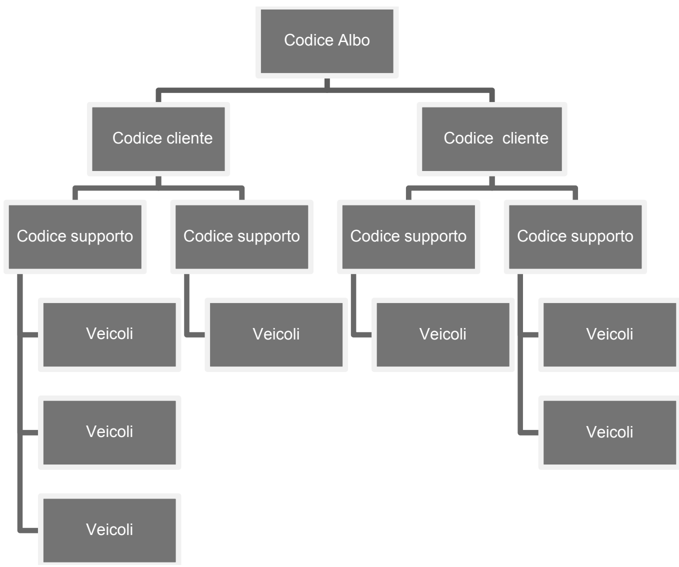
Tabella Veicoli

La tabella Veicoli è una tabella utilizzabile per il conto terzi contenente tante entrate quanti sono i veicoli utilizzati dall'impresa nel corso dell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDVeicoli (1)	Contatore	N/A
Targa	Testo	10caratteri alfanumerici
TipoEuro	Testo	1 carattere numerico
DataInizioUtilizzo (2)	Date/time	N/A
DataFineUtilizzo (3)	Date/time	N/A
IDSupporto (4)	Numerico	N/A

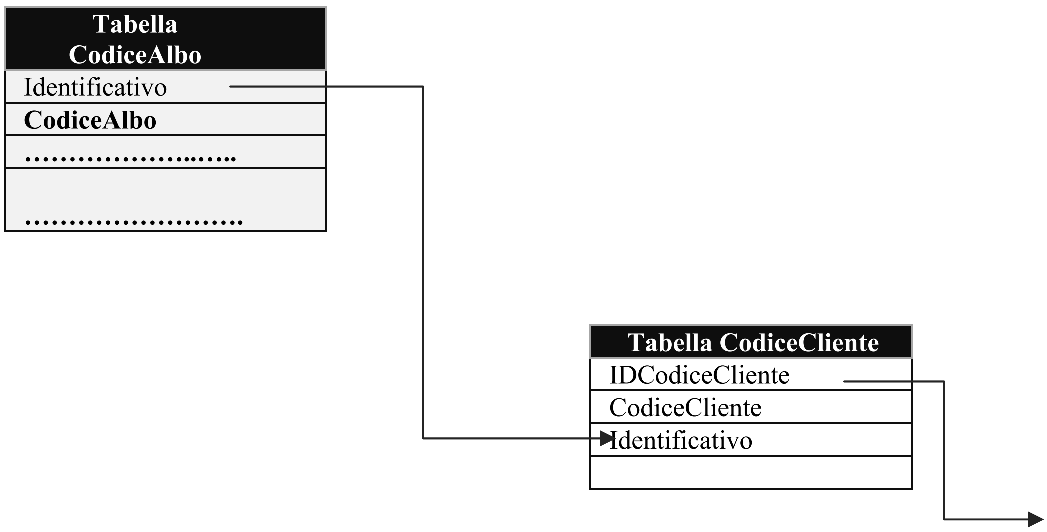
(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Prima di procedere con la descrizione delle operazioni di caricamento dei dati è bene soffermarci brevemente sull'organizzazione del prospetto veicoli. Il prospetto veicoli è l'insieme delle tabelle contenente l'elenco dei veicoli utilizzati per i transiti durante l'anno di riferimento, esso è logicamente composto dall'unione delle seguenti tabelle: **CodiceAlbo**; **CodiceCliente**; **CodiceSupporto** e **Veicoli** ed è, come del resto tutto il data base, organizzato secondo una struttura gerarchica nella quale la "radice" è la tabella: **CodiceAlbo** contenente una sola entrata pari al codice di iscrizione all'Albo Nazionale o la licenza dell' impresa.



La tabella **CodiceCliente** contiene il codice/i di fatturazione Autostrade appartenenti all'impresa e come si vede dalla schema, un'impresa può possedere uno o più codici clienti; la tabella **CodiceSupporto** contiene il numero ed il tipo di supporto utilizzato dall'impresa nel periodo di riferimento; la tabella **Veicoli** contiene infine le targhe, la relativa categoria ecologica ed il periodo di inizio e fine utilizzo del veicolo.

Tutte le tabelle sono logicamente collegate tra di loro, in particolare ogni tabella contiene: 1) una chiave che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave primaria) e che viene utilizzata come puntamento alla tabella gerarchicamente subito inferiore, 2) un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella **CodiceAlbo**, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave.

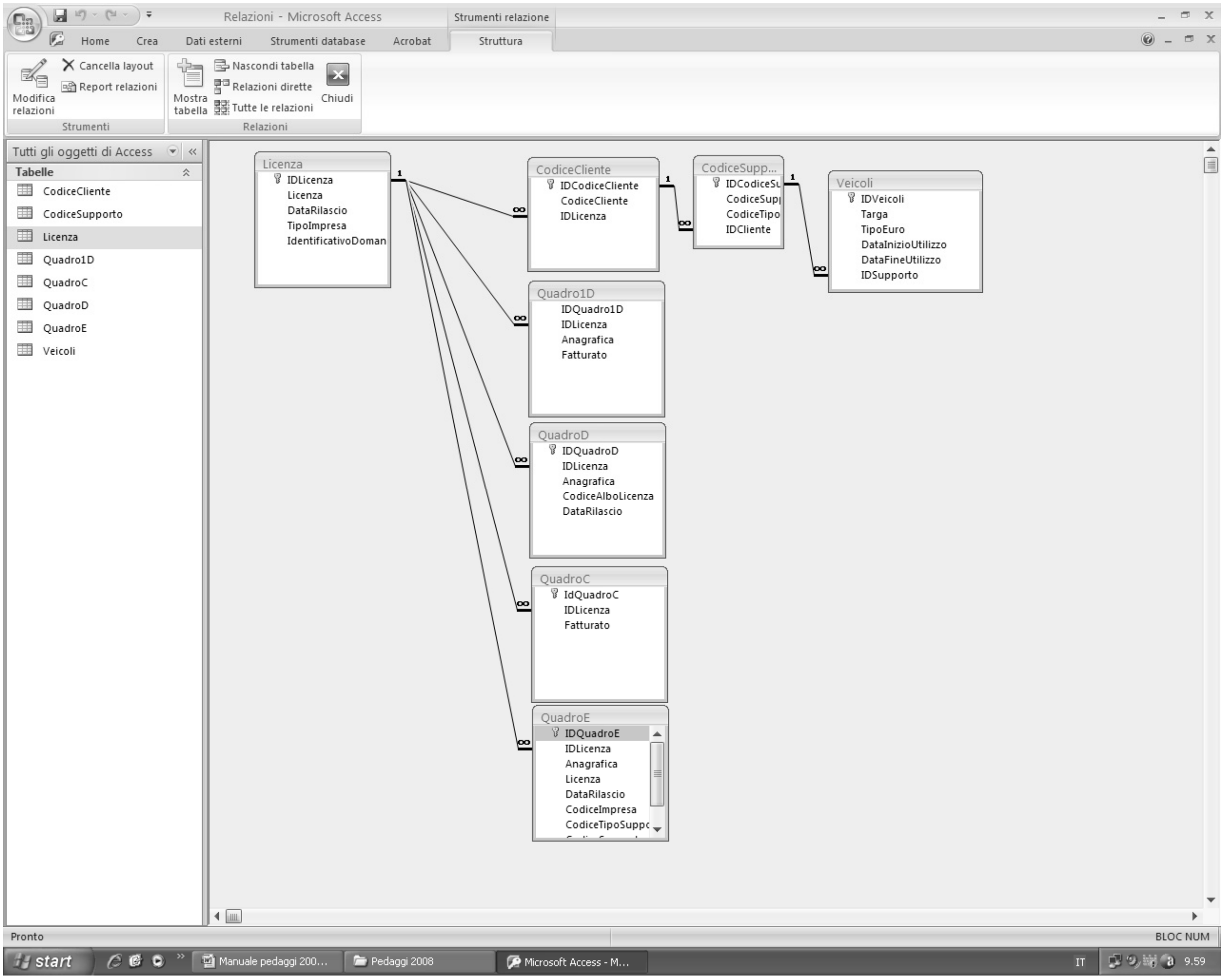


Si ricorda che il prospetto veicoli va compilato per le sole domande conto terzi e conto proprio; non va utilizzato per le deviazioni obbligatorie.

3 ModelloCTUE

Il "**ModelloCTUE**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese estere che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.



I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna “Dati”, quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Il data base “ModelloCTUE” contiene, le stesse tabelle (con lo stesso tracciato e nomenclatura) di quelle già analizzate relative alle imprese italiane, di seguito pertanto viene riportata la struttura della sola tabella diversa. *Licenza*

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell’impresa estera.

<u>I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:</u>

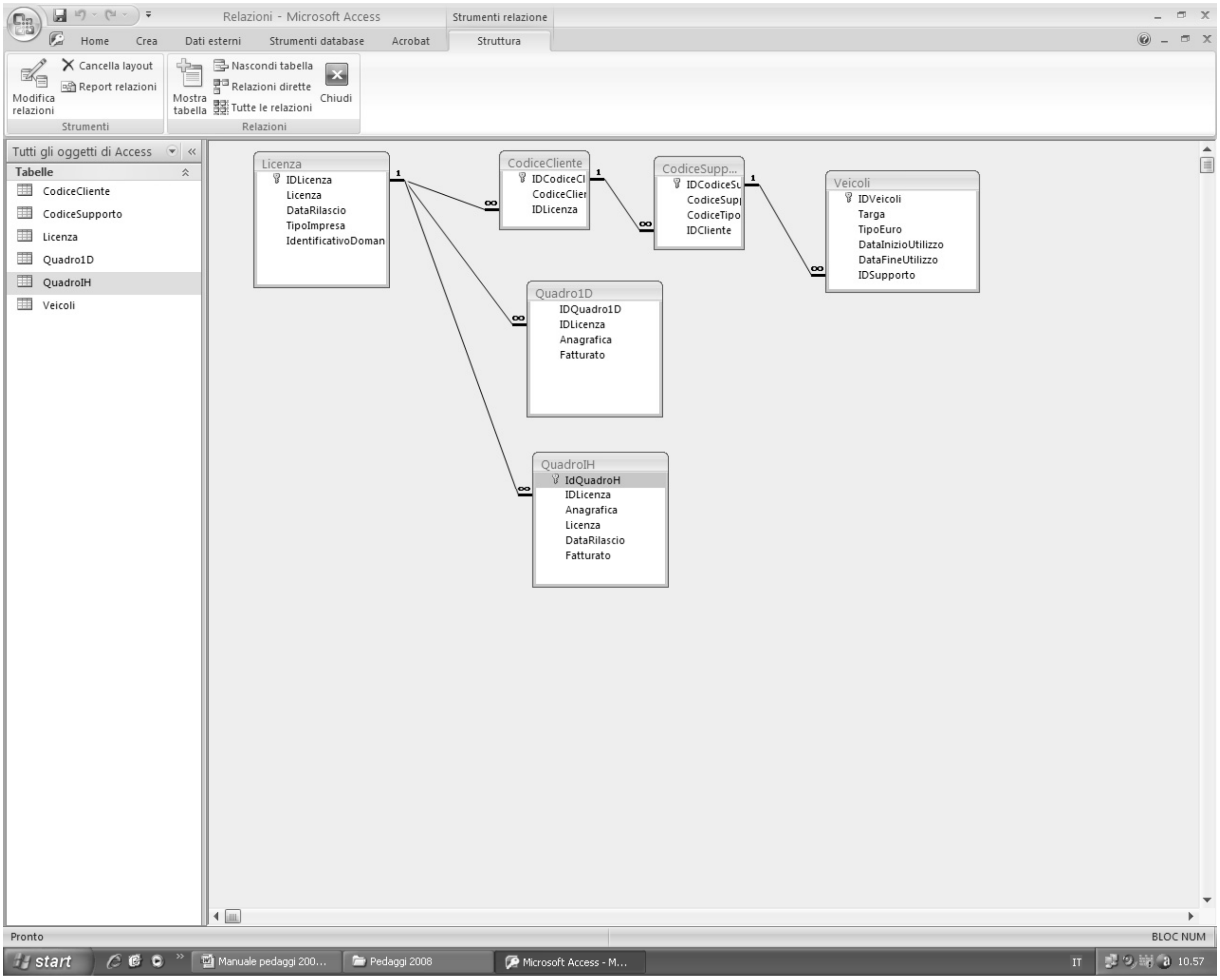
Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 0(zero) = solo conto terzi; 1= solo deviazioni obbligatorie;
2 = entrambe le domande

3.1.1 ModelloCP

Il "**ModelloCP**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese sia italiane che estere che presentano domanda rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto proprio.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.



I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroIH
6. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroIH	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell'impresa.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (*)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 3 = solo conto proprio; 4= solo deviazioni obbligatorie CP; 5 = entrambe le domande
(5) Codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall'impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es : € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroIH

La tabella QuadroIH è una tabella opzionale utilizzabile per il conto proprio, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato transiti in conto proprio.
<u>I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:</u>

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroIH (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Fatturato	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Per quanto riguarda il prospetto veicoli possono ripetersi le considerazioni già effettuate per il conto terzi.

10A07183

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2010.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica. (Rep n. 2/C.U.)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 aprile 2010;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fine del perfezionamento di una apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, un documento recante «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica»;

Considerato che il documento in parola, che è rivolto a tutti gli operatori della ristorazione scolastica, muovendo dall'esigenza di facilitare sin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione di patologie cronico-degenerative di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio, è volto a fornire a livello nazionale indicazioni per migliorare la qualità, in particolare sotto i profili nutrizionali, della ristorazione scolastica stessa;

Considerato che il predetto documento contiene indicazioni per organizzare e gestire il servizio di ristorazione, per definire il capitolato d'appalto e per fornire un pasto adeguato ai fabbisogni per le diverse fasce di età, educando i minori all'acquisizione di abitudini alimentari corrette;

Vista la lettera in data 25 marzo 2009 con la quale il documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomia locali;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi al riguardo in data 21 aprile 2009, i rappresentanti delle Regioni hanno fatto espressa richiesta di formulare successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti, le proposte di modifica del predetto documento;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la nota in data 11 novembre 2009 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha inviato una nuova versione dello schema di intesa in oggetto;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi al riguardo il 30 novembre 2009, sono state concordate alcune modifiche allo schema di intesa da ultimo pervenuto;

Vista la nota in data 2 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro, delle salute e delle politiche sociali ha trasmesso la definitiva versione dello schema di intesa in oggetto, allegato sub A, parte integrante del presente atto, che recepisce quanto concordato nel corso del predetto incontro tecnico;

Vista la lettera in data 4 dicembre 2009 con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

Considerato che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010 e che le stesse non hanno avuto luogo;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 29 aprile 2010

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA

1.
INTRODUZIONE

Le *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica* muovono dall'esigenza di facilitare, sin dall'infanzia, l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio.
D'altra parte i profondi cambiamenti dello stile di vita delle famiglie e dei singoli hanno determinato, per un numero sempre crescente di individui, la necessità di consumare almeno un pasto fuori casa, utilizzando i servizi della ristorazione collettiva e commerciale.

Come è noto, l'obiettivo di favorire nella popolazione corretti stili di vita è prioritario a livello internazionale.
L'accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita.
Nella "Convenzione dei diritti dell'infanzia", adottata dall'ONU nel 1989, è sancito infatti il diritto dei bambini ad avere un'alimentazione sana ed adeguata al raggiungimento del massimo della salute ottenibile e nella revisione della "European Social Charter" del 1996 si afferma che "ogni individuo ha il diritto di beneficiare di qualunque misura che possa renderlo in grado di raggiungere il miglior livello di salute ottenibile".
L'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha approvato nel 2006 "Gaining health", uno specifico programma che prevede una strategia multisettoriale mirata alla prevenzione e al controllo delle malattie croniche. A fine 2007, l'OMS insieme con la Commissione Europea ed i 27 Stati Membri della Unione, hanno approvato una dichiarazione su "La salute in tutte le politiche", per promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche favorevoli alla salute in diversi ambiti, quali alimentazione, ambiente, commercio, educazione, industria, lavoro e trasporti. Il successo di molti interventi per la promozione della salute dipende, infatti, anche da elementi esterni al "sistema sanitario".
Su questa linea nasce nel 2007 "*Guadagnare Salute – rendere facili le scelte salutari*", strategia globale volta alla promozione di stili di vita salutari e alla riduzione delle malattie croniche non trasmissibili, elaborata dal Ministero della Salute, per contrastare i fattori di rischio modificabili quali l'errata alimentazione, la sedentarietà, l'abuso di alcool e il tabagismo. Tra gli ambiti di intervento la ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica, è stata individuata come strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad una corretta alimentazione.

Nella ristorazione scolastica è di fondamentale importanza elevare il livello qualitativo dei pasti, come qualità nutrizionale e sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare. La corretta gestione della ristorazione può favorire scelte alimentari nutrizionalmente corrette tramite interventi di valutazione dell'adeguatezza dei menù e promozione di alcuni piatti/ricette. Oltre che produrre e distribuire pasti nel rispetto delle indicazioni dei Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana (LARN), essa può svolgere un ruolo di rilievo nell'educazione alimentare coinvolgendo bambini, famiglie, docenti.
Docenti e addetti al servizio, adeguatamente formati (sui principi dell'alimentazione, sulla importanza dei sensi nella scelta alimentare, sulle metodologie di comunicazione idonee a condurre i bambini ad un consumo variato di alimenti, sull'importanza della corretta preparazione e porzionatura dei pasti), giocano un ruolo di rilievo nel favorire l'arricchimento del modello alimentare casalingo del bambino di nuovi sapori, gusti ed esperienze alimentari gestendo, con serenità, le eventuali difficoltà iniziali di alcuni bambini ad assumere un cibo mai consumato prima o un gusto non gradito al primo assaggio.

Il presente documento, elaborato da gruppo tecnico[1] appositamente istituito presso la Direzione Generale Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è rivolto a tutti gli operatori della ristorazione scolastica e focalizza l'attenzione su alcuni aspetti sostanziali, al fine di fornire a livello nazionale indicazioni per migliorarne la qualità nei vari aspetti, in particolare quello nutrizionale. Esso contiene indicazioni per organizzare e gestire il servizio di ristorazione, per definire il capitolato d'appalto e fornire un pasto adeguato ai fabbisogni per le diverse fasce di età, educando il bambino all'acquisizione di abitudini alimentari corrette.

Tale documento evidenzia aspetti di carattere generale relativi alla promozione della salute, validi per tutte le tipologie di servizio.

[1] Componenti il gruppo: Savino Anelli, Silvia Boni, Marcello Caputo, Margherita Caroli, Anna Amina Ciampella, Roberto Copparoni, Valeria Del Balzo, Roberto D'Elia, Emanuela Di Martino, Maria Antonietta Di Vincenzo, Daniela Galeone, Riccardo Galesso, Andrea Ghiselli, Lucia Guidarelli, Maria Teresa Menzano, Maria Grazia Silvestri, Piero Vio.

2.
LA RISTORAZIONE COME SISTEMA GESTIONALE

La lettura del sistema di ristorazione è profondamente cambiata nell'ultimo ventennio, assumendo, nel modello concettuale degli enti territoriali e degli operatori del settore, connotazioni di organicità, nella consapevolezza della complessità dei suoi profili:

- igienico-nutrizionale,
- gastronomico-alberghiero,
- economico-finanziario,
- amministrativo-gestionale,
- di comunicazione,
- di facilitazione di abitudini alimentari corrette in un modello efficace di promozione della salute e prevenzione delle patologie cronico-degenerative e dei loro principali fattori di rischio.

La ristorazione scolastica non deve essere vista esclusivamente come semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma deve essere considerata un importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge anche docenti e genitori.

L'obiettivo primario di una buona politica della ristorazione è quello di ricercare e ottenere le massime congruenze tra i diversi profili del sistema, realizzando una proficua area di convergenza tra politiche intersettoriali, che concili, sul piano di un confronto "etico" e di una trasparenza leale, le logiche economiche con quelle prioritarie della salute.
In questa accezione, un sistema evoluto di ristorazione si pone più obiettivi trasversali, che, se implementati in modo armonico, possono rappresentare delle potenzialità anche per la sostenibilità dell' impresa.
Sinteticamente questi obiettivi possono essere riassunti nei seguenti punti:

- promozione di abitudini alimentari corrette,
- sicurezza e conformità alle norme,
- appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di caratteristiche nutrizionali delle ricette e proposte alimentari, tecnologie di cottura, derrate utilizzate, ma anche in termini di gradimento sensoriale,
- rispetto dei tempi e delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità,
- congruo rapporto tra qualità e prezzo,
- soddisfazione dell'utenza.

All'interno del sistema di ristorazione, il modello sopra definito chiama in campo competenze nuove e integrate e richiede investimenti nella formazione di figure professionali che accostino alle tecniche specifiche anche competenze manageriali e visione d'insieme delle criticità del sistema e del metodo per risolverle.

Sul fronte dei Servizi Sanitari, da un approccio sostanzialmente limitato alle funzioni di controllo sull'applicazione di norme relative all' igiene degli alimenti e alle strutture di produzione degli stessi, si è passati, grazie ad importanti mutamenti culturali, ad un approccio che ha arricchito di obiettivi e significati, anche in materia di corretta alimentazione, il campo d'azione della sanità pubblica nell'interazione con il mondo della ristorazione. Ciò rende auspicabile un potenziamento dei servizi coinvolti.

In un quadro complessivo di politiche alimentari per la salute in cui più attori sono chiamati a dare un irrinunciabile contributo, il filo conduttore e fulcro per azioni coerenti e sinergiche verso obiettivi

comuni può essere rappresentato da logiche improntate al binomio "promozione della salute - promozione della qualità", in cui la prospettiva del futuro potrebbe essere l'introduzione di meccanismi premiali, per chi opera secondo principi che connotano una "ristorazione che promuove salute".

L'obiettivo globale del servizio di ristorazione è quello di fornire un pasto appropriato in un contesto adeguato secondo una visione sistemica della qualità. In tal senso, le finalità e le strategie di organizzazione di un servizio di ristorazione scolastica devono ispirarsi a una consapevole ed efficace politica di qualità totale che tenga conto di:

- definizione e formalizzazione di ruoli e responsabilità per la progettazione, gestione, produzione, controllo,
- individuazione delle risorse umane necessarie e delle relative qualifiche,
- addestramento e aggiornamento del personale sugli obiettivi e peculiarità del servizio in ragione delle sue finalità e della sua utenza,
- corretta gestione e miglioramento delle dotazioni strutturali ed impiantistiche,
- disponibilità di locali ed arredi di adeguato comfort per la consumazione del pasto,
- garanzia di un sistema di autocontrollo igienico,
- valutazione e gestione di avanzi ed eccedenze,
- corretta gestione dei rifiuti (raccolta differenziata, uso di piatti in ceramica o a basso impatto ambientale, ecc.)
- attivazione di un sistema di rilevazione e gestione delle non conformità del servizio,
- differenziazione del menù in relazione alla tipologia e necessità degli utenti,
- congruità degli orari di consumazione con le abitudini alimentari e le necessità fisiologiche degli utenti,
- sistema di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza, attraverso indicatori oggettivi e soggettivi,
- specifici interventi di collaborazione a progetti educativi in tema di alimentazione.

Gli attori protagonisti che entrano nell'ambito delle competenze correlate alla ristorazione scolastica sono:

- Ente committente (Comune o scuola paritaria),
- Gestore del servizio di ristorazione,
- Azienda Sanitaria Locale,
- Utenza (bambini e loro familiari),
- Istituzioni scolastiche.

3.

RUOLI E RESPONSABILITA'

La cooperazione delle competenze specifiche è determinante nell'ottica di un graduale ma progressivo miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini e possibilmente delle loro famiglie.
Modelli base di tabelle dietetiche, modulate sulle realtà locali e loro eventuali modifiche devono contenere messaggi nutrizionali validi, rispondenti ai LARN ed a standard di gradimento tarati sulla dimensione collettiva.
Dal momento che obiettivo primario della ristorazione scolastica è garantire col pasto in mensa qualità nutrizionale, fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, in una cornice di gradevolezza sensoriale, occorre integrare scelte motivate da aspetti tecnico-teorici con il buon senso, considerando che le proposte alimentari del modello base hanno una forte valenza educativa.

Una efficace comunicazione fra gli interlocutori istituzionali e le famiglie è fondamentale per la promozione di sinergie che possono rivelarsi estremamente proficue se coordinate in un progetto comune di promozione della salute. La comunicazione di obiettivi e dei criteri base per raggiungerli rappresenta infatti un'importante risorsa nell'ambito di interventi educativi sul territorio.

L'attività della ASL, nello specifico del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), si esplica in:

- sorveglianza sulle caratteristiche igienico-nutrizionali dei pasti, ivi inclusa la valutazione delle tabelle dietetiche adottate,
- attività di vigilanza e controllo in conformità con le normative vigenti,
- controlli (ispezioni, verifiche, audit) sulla base di criteri di graduazione del rischio che tengono conto di più elementi come: caratteristiche della realtà produttiva, caratteristiche dei prodotti ed igiene della produzione, formazione igienico-sanitaria degli addetti, sistema di autocontrollo (completezza formale, grado di applicazione e adeguatezza, dati storici, non conformità pregresse), ecc.,
- educazione alimentare.

Al Comune/scuola paritaria in qualità di responsabile del servizio competono:

- scelta della tipologia del servizio che intende offrire,
- programmazione di investimenti e risorse,
- elaborazione del capitolato sia per la gestione diretta in economia sia in caso di affidamento esterno e comunque per ogni tipologia di gestione prevista,
- controllo complessivo sul servizio soprattutto in caso di committenza del servizio a terzi,
- sorveglianza sul buon andamento della ristorazione, sia in caso di gestione diretta che di gestione indiretta, con controlli rivolti a:
  - qualità merceologica degli alimenti e del piatto finito,
  - rispetto delle porzioni,
  - buona organizzazione e conduzione del servizio,
  - accettazione del pasto.

Al gestore del servizio competono in particolare:

- svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente e degli impegni contrattuali,
- offerta di prodotti-pasto nella logica di un sistema di qualità,
- formazione/aggiornamento costante del personale addetto al servizio di ristorazione scolastica.

La Commissione mensa scolastica, quale organo di rappresentanza può svolgere:

- ruolo di collegamento tra l'utenza, il Comune/scuola paritaria e la ASL, facendosi carico di riportare i suggerimenti ed i reclami che pervengono dall'utenza stessa,
- ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione del servizio anche attraverso schede di valutazione, opportunamente predisposte.

E' auspicabile l'evoluzione del ruolo della Commissione mensa anche quale interlocutore/partner nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nella scuola, mirando alla responsabilizzazione dei suoi componenti ai fini della promozione di sane scelte alimentari fra tutti i genitori afferenti alla scuola.

Operatività e funzionalità della commissione mensa vanno definite da un regolamento locale, redatto dal Comune, che ne fissi le linee di intervento e definisca i rapporti tra la Commissione stessa e gli enti istituzionali nelle diverse singole realtà.

Il corpo docente o chi assiste al pasto deve essere maggiormente coinvolto negli interventi per lo sviluppo di corrette abitudini alimentari del bambino e delle famiglie.

È opportuno prevedere interventi di formazione e aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nella ristorazione scolastica, mirati sia agli aspetti di educazione alla salute che a quelli più strettamente legati alla qualità nutrizionale ed alla sicurezza degli alimenti.

4.
ASPETTI NUTRIZIONALI E LARN

Un'alimentazione equilibrata e corretta, ma anche gradevole ed accettabile, costituisce per tutti un presupposto essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute e, in età evolutiva, per una crescita ottimale.
A scuola, una corretta alimentazione ha il compito di educare il bambino all' apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari.
L'alimentazione del bambino deve essere considerata in un contesto più ampio, quale quello dell'ambiente, inteso non solo in senso fisico, ma anche socio-culturale e psicologico.
A scuola i bambini imparano a stare a tavola, a mangiare ciò che hanno nel piatto senza sprechi e ad apprezzare sapori nuovi a volte inconsueti; la variazione stagionale dei cibi consente di proporre alimenti che, per diversità di gusti, abitudini e, a volte, mancanza di tempo per le preparazioni, non vengono consumati a casa. L'introduzione di alimenti nuovi può essere facilmente accettata se si supera l'eventuale iniziale rifiuto grazie alla collaborazione degli insegnanti e/o del personale addetto che stimola il bambino allo spirito di imitazione verso i compagni.

Il menù deve essere elaborato secondo i principi di una alimentazione equilibrata dal punto di vista nutrizionale, utilizzando anche alimenti tipici al fine di insegnare ai bambini il mantenimento delle tradizioni alimentari.
Come indicato nelle Linee Guida per una sana alimentazione dell'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), la varietà degli alimenti è fondamentale, in quanto consente l'apporto adeguato dei nutrienti necessari per una crescita armonica e contribuisce, in modo sostanziale, alla diffusione di abitudini alimentari corrette.
I menù devono essere preparati con rotazione di almeno 4/5 settimane, in modo da non ripetere quasi mai la stessa ricetta, e diversi per il periodo autunno-inverno e primavera-estate. In tal modo i bambini acquisiscono la disponibilità di ortaggi e frutta in relazione alle stagioni e soddisfano la necessità fisiologica di modificare l'alimentazione secondo il clima. Un menù variato, facilmente attuabile per la molteplicità di alimenti della dieta mediterranea, fa conoscere ai bambini alimenti diversi, nuovi sapori e stimola curiosità verso il cibo.

La variabilità del menù per il pranzo può essere ottenuto semplicemente con l'utilizzo di prodotti di stagione, con i quali si possono elaborare ricette sempre diverse, in particolare primi piatti e contorni.
Si sottolinea l'importanza di redigere un menù che preveda anche note esplicative ed operative per chiarire le ragioni delle scelte.

Il menù va preparato sulla base dei LARN per le diverse fasce di età.
Nella progettazione del menù occorre ottemperare alle esigenze di metabolismo, crescita, prevenzione e favorire il raggiungimento progressivo degli obiettivi di qualità totale del pasto e soddisfazione degli utenti, incoraggiando l'assaggio e la progressiva accettazione dei diversi alimenti.
La valutazione in energia e nutrienti del menù deve essere sulla base della settimana scolastica.
È opportuno inserire nel capitolato, previa condivisione del significato con l'utenza e la scuola, la necessità di impedire la somministrazione di una seconda porzione, soprattutto del primo piatto, per evitare un apporto eccessivo di calorie e per modificare le abitudini alimentari, nell'ambito della prevenzione dell'obesità.

Definire grammature idonee nelle tabelle dietetiche per il pasto a scuola rappresenta il punto di partenza per equilibrare l'alimentazione giornaliera e prevenire l'obesità in età evolutiva, purché alla

valutazione nutrizionale su carta dei menù corrisponda una effettiva applicazione delle porzioni raccomandate nei punti ristorazione.

L'attenzione alle porzioni sta acquisendo, in educazione alimentare, un' importanza crescente per la possibile correlazione del peso corporeo con la dimensione media delle porzioni piuttosto che con le scelte qualitative dei cibi effettuate dai bambini.
È pertanto determinante che gli addetti alla distribuzione siano adeguatamente formati sulla porzionatura e distribuiscano gli alimenti con appropriati utensili (mestoli, palette o schiumarole che abbiano la capacità appropriata a garantire la porzione idonea con una sola presa) o in un numero prestabilito di pezzi già porzionati. Qualora fossero presenti, in uno stesso punto di ristorazione, bambini e/o ragazzi appartenenti ad età diverse e/o a più di una fascia scolastica (es.: scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado) occorre disporre, per uno stesso utensile, delle diverse misure di capacità per fornire la porzione idonea. Ciascun utensile deve essere contrassegnato con un segno distintivo, in modo che la distribuzione possa procedere con set di strumenti distinti sulla base del target di utenza.

È opportuno distribuire uno spuntino a metà mattina con l'obiettivo di dare al bambino, nella pausa delle lezioni, l'energia necessaria a mantenere viva l'attenzione senza appesantire la digestione e consentirgli di arrivare a pranzo con il giusto appetito. Tale spuntino deve fornire un apporto calorico pari all'8% - 10% del fabbisogno giornaliero ed essere costituito preferibilmente da frutta e ortaggi di semplice consumo (anche di IV gamma).
La merenda del pomeriggio, quando fornita, deve essere pari, per apporto calorico e per alimenti componenti, allo spuntino.

È importante che il bambino abbia in tutta la giornata scolastica disponibilità di acqua, preferibilmente di rete.

Qualora si ritenga necessario posizionare dei distributori automatici di alimenti nelle scuole, limitando l'istallazione alle sole scuole superiori, è opportuno condizionare tale inserimento al soddisfacimento di specifici requisiti definiti anche attraverso un apposito capitolato. La scelta va indirizzata verso prodotti salutari quali, ad esempio alimenti e bevande a bassa densità energetica come frutta, yogurt, succhi di frutta senza zucchero aggiunto.

La scuola deve garantire le condizioni migliori per il consumo dei pasti: ambienti idonei, non rumorosi e di dimensioni adeguate per numero di alunni, opportuna presentazione dei cibi, tempo sufficiente a consumare il pasto.

La trasmissione delle informazioni su una corretta alimentazione richiede il coinvolgimento di tutto il personale che, nel tempo trascorso a scuola dal bambino, partecipa alla sua formazione sia didattica che educativa.

I dati delle tabelle che seguono sono stati elaborati sulle indicazioni dei LARN per le diverse fasce di età che usufruiscono della ristorazione scolastica e considerando che il pranzo deve apportare circa il 35% del fabbisogno di energia giornaliera. Il menù è strutturato in modo da fornire circa il 15% di proteine, il 30% di grassi ed il 55% di carboidrati.

Tabella 1 - Apporti raccomandati di energia, nutrienti e fibra riferiti al pranzo nelle diverse fasce scolastiche

Apporti raccomandati	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado
Energia (kcal) relativa al 35% dell'energia giornaliera	440 - 640	520 - 810	700 - 830
Proteine (g) corrispondenti al 10-15% dell'energia del pasto	11 - 24	13 - 30	18 - 31
Rapporto tra proteine animali e vegetali	0,66		
Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto	15 - 21	18 - 27	23 - 28
di cui saturi (g)	5 - 7	6 - 9	8 - 9
Carboidrati (g) corrispondenti al 55 - 60% dell'energia del pasto	60 - 95	75 - 120	95 - 125
di cui zuccheri semplici (g)	11 - 24	13 - 30	18 - 31
Ferro (mg)	5	6	9
Calcio (mg)	280	350	420
Fibra (g)	5	6	7,5

I livelli di assunzione raccomandati giornalieri di energia e nutrienti (LARN) sono diversificati per sesso, età e livelli di attività fisica. Nella tabella, relativa al pranzo, i valori minimi e massimi per ciascuna fascia scolastica sono calcolati sulla base degli apporti energetici raccomandati inferiori e superiori di ogni gruppo e tengono conto principalmente dell'età.

Tabella 2 - Frequenze di consumo di alimenti e gruppi di alimenti riferiti al pranzo nell'arco della settimana scolastica

Alimento/gruppo di alimenti	Frequenza di consumo
Frutta e vegetali	Una porzione di frutta e una di vegetali tutti i giorni
Cereali (pasta, riso, orzo, mais...)	Una porzione tutti i giorni
Pane	Una porzione tutti i giorni
Legumi (anche come piatto unico se associati a cereali)	1-2 volte a settimana
Patate	0 -1 volta a settimana
Carni	1-2 volte a settimana
Pesce	1-2 volte a settimana
Uova	1 uovo a settimana
Formaggi	1 volta a settimana
Salumi	2 volte al mese
Piatto unico (ad es. pizza, lasagne, ecc.)	1 volta a settimana

5.
ASPETTI INTERCULTURALI

L'Italia è sempre più una nazione multietnica e multiculturale e la presenza di alunni di altre etnie è un dato strutturale del nostro sistema scolastico.
Tra le identità culturali, peculiari appaiono le abitudini alimentari che sono proprie di ogni area del mondo e di ogni momento storico, in relazione alle condizioni socio-economiche, alle credenze religiose, alla disponibilità di particolari materie prime in alcune aree geografiche e alle tradizioni di ciascuna popolazione.

La popolazione di altre etnie residente in Italia è giovane e quasi ¼ di essa è costituita da minorenni, che frequentano le istituzioni scolastiche del nostro Paese.
Rispecchiando la distribuzione totale dei cittadini di altre etnie residenti in Italia, anche per gli alunni con cittadinanza non italiana esiste un evidente gradiente di distribuzione nord-sud, con le più elevate percentuali nelle regioni del nord e le quote più basse al meridione. Questi dati sottolineano come i rapporti interculturali rappresentino una delle principali tematiche da affrontare nella società ed in particolare nella scuola. Peraltro, la scuola costituisce l'ambiente ideale dove poter realizzare tale integrazione e l'alimentazione rappresenta un terreno su cui approfondire e sviluppare tali politiche.

I giovani di altre etnie risultano a rischio di malnutrizione sia per difetto sia per eccesso anche a causa del tentativo di coniugare cucina etnica e proposte italiane e talora per la tendenza a consumare cibi a basso costo, ad alta densità calorica e di bassa qualità nutrizionale. Le nuove generazioni si trovano, infatti, a crescere in una nuova società tra la spinta occidentale ai consumi fuori casa ed il legame alle proprie abitudini alimentari difeso in famiglia. La popolazione infantile immigrata rappresenta un gruppo particolarmente a rischio di eccedenza ponderale.

Esiste, in generale, una estrema facilità da parte dei bambini di altre etnie ad adattarsi alle abitudini alimentari italiane e questa tendenza è tanto maggiore quanto più il bambino è piccolo.
Se i bambini ben si adattano ad entrambe le culture alimentari, quella del paese ospitante e quella del paese d'origine, più difficile è la scelta comportamentale delle famiglie, in cui può prevalere la preoccupazione di non perdere le proprie specificità culturali, comprese quelle alimentari.

La sanità pubblica ha un ruolo fondamentale nell'aiutare le persone ad operare scelte di salute, riducendo i rischi e le disuguaglianze sociali. In questo contesto, la scuola e in particolare la ristorazione scolastica assumono un ruolo di primo piano.
Abitudini alimentari incongrue si possono correggere con proposte di ristorazione scolastica salutari che, attraverso il bambino, possono raggiungere il nucleo familiare.
Adottare la prospettiva interculturale, la promozione del dialogo e del confronto tra culture, significa non limitarsi soltanto a misure compensatorie quali le diete speciali, ma organizzare una strategia di reale crescita della qualità fondata anche su criteri di salute e prevenzione. "Cucinare" in una prospettiva interculturale può voler dire assumere la varietà come paradigma dell'identità stessa della ristorazione, occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze.

6.

CRITERI E INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO

Il servizio di ristorazione scolastica, per rispondere a criteri di qualità, salubrità e gradimento necessita di un capitolato ben delineato e caratterizzante il tipo di servizio che si richiede e che si intende erogare.
Il capitolato è il documento nel quale vengono espressi i vincoli contrattuali tra fornitore e committente; esso va definito sia per Comuni e Scuole paritarie che gestiscono il servizio con proprio personale ed acquistano solo forniture alimentari, sia per quelli che affidano il servizio parzialmente o completamente al fornitore con differenti modelli gestionali.
Il capitolato deve riportare:
- criteri ispirati alla promozione della salute e ad esigenze sociali che contribuiscano alla tutela della salute dell'utente ed alla salvaguardia dell'ambiente,
- requisiti oggettivi e misurabili nell'ambito di principi definiti di qualità, economicità, efficacia, trasparenza e correttezza.

Il capitolato è, in quest'ottica, uno strumento per rendere chiari e trasparenti gli impegni della amministrazione, che ne assicura direttamente il rispetto attraverso monitoraggio e verifiche sia nella gestione diretta che in quella appaltata. Gli standard del servizio, il diritto all'accesso anche per utenti con particolari esigenze sanitarie ed etico-religiose, vanno mantenuti e definiti in ogni modello gestionale, nonché dichiarati a tutti gli utenti, agli organi ufficiali di controllo, alle commissioni mensa, attraverso una carta del servizio. Essa rappresenta gli impegni che l'Ente intende assumersi e far assumere ai propri appaltatori.
Il capitolato, pertanto, rappresenta un'occasione importante per definire requisiti e progettare azioni che, oltre a garantire la qualità igienico-nutrizionale degli alimenti, promuovano comportamenti alimentari corretti e perseguano obiettivi di tutela della salute collettiva e di salvaguardia dell'ambiente.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale il supporto che i servizi dei dipartimenti di prevenzione della ASL possono dare nella valutazione dei requisiti tecnici di propria competenza.

L'affidamento del servizio di ristorazione deve essere effettuato in conformità alle disposizioni di cui al DPCM 18 novembre 2005 (Codice dei contratti pubblici) e al D.L. 12 aprile 2006 n. 163

Va precisato che, nella formulazione del capitolato bisogna porre particolare attenzione, oltre alla corretta gestione del servizio, anche alla qualità dei prodotti. A parità di requisiti di qualità e di coerenza con modelli di promozione della salute, bisogna porre attenzione ad una sostenibile valorizzazione di prodotti rispettosi dell'ambiente e di altri valori di sistema, direttamente e indirettamente correlati con le politiche alimentari, quali agricoltura sostenibile, sicurezza del lavoratore, benessere animale, tradizioni locali e tipicità, coesione sociale e commercio equo-solidale. L'obiettivo è quello di avere un organico rapporto tra qualità e prezzo, nel sistema complessivo dei requisiti di qualità totale del pasto e del servizio.

La valutazione della qualità dell'offerta può concernere elementi caratterizzanti le priorità che si intendono perseguire; tra questi si suggeriscono le seguenti:

- alimenti a filiera corta, cioè l'impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina o alla tavola. Per favorire l'utilizzo di tali alimenti, possono essere attribuiti punteggi diversi per le diverse provenienze premiando i prodotti locali. L'impiego dei prodotti ortofrutticoli freschi secondo stagionalità deve essere in stretta relazione con la stesura di menù secondo criteri di coerenza.
  Con riferimento agli alimenti a filiera corta, è utile che le Regioni e PP.AA. elaborino un documento nel quale vengano elencati alcuni principi che aiutino le Amministrazioni pubbliche a definire

capitolati d'appalto capaci di rispettare le norme di libera circolazione delle merci in ambito comunitario, tutelando contestualmente la freschezza, il chilometro zero/filiera corta, i prodotti locali (non necessariamente ancora classificati tra i tipici o tradizionali);

- tempo di trasporto di alimenti e pasti, dando rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile brevi. Può essere utile definire un requisito di massima, almeno per i pasti a legame caldo;
- introduzione di spuntino a metà mattina o pomeriggio (anche utilizzando frutta di IV gamma, confezionata in materiale riciclabile);
- alimenti DOP, IGP, STG (Specialità Tradizionali Garantite) e altre connotazioni locali;
- utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale (alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata);
- prodotti del mercato equo e solidale per alimenti non reperibili nel mercato locale;
- utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale (stoviglie, piatti, tovaglioli...) privilegiando materiali riutilizzabili e utilizzo di detersivi ad alta biodegradabilità;
- forniture di attrezzature da cucina;
- insonorizzazione dei refettori;
- manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali;
- sostituzione di arredi e attrezzature;
- ristrutturazione di locali entro definiti limiti di tempo;
- formazione del personale a sostegno di particolari aspetti di progetti di promozione della salute;
- organizzazione del servizio con particolare riferimento ad aspetti specifici quali ad esempio preparazione e distribuzione delle diete speciali, porzionatura, ecc.;
- monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;
- recupero, per scopi assistenziali, di generi alimentari non consumati (ad es. iniziativa del Buon Samaritano);
- monitoraggio della soddisfazione dell'utenza.

I titoli principali da trattare nel capitolato sono i seguenti:

a) oggetto dell'appalto

Vanno qui definite le prestazioni e le forniture richieste, nonché il modello operativo del servizio desiderato. Il capitolato deve riportare chiaramente il tipo di servizio richiesto e, conseguentemente, le attività che si intendono appaltare. Il committente deve indicare, in base alle strutture produttive possedute e al modello operativo individuato, se intende impiegare cucine proprie o di terzi, se distribuire pasti preparati in loco o in centri di cottura e, comunque, ogni altra attività che intende espletare nell'esecuzione del servizio.

Ove possibile, è da privilegiare la produzione di pasti in loco, sia che venga operata in economia dal committente che con gestione esternalizzata all'appaltatore; comunque l'intervallo di tempo fra preparazione e distribuzione va ridotto al minimo.

Il modello operativo richiesto deve essere individuato anche in relazione alla popolazione cui è rivolto, definendo la dimensione numerica degli utenti, le fasce di età, le necessità fisiologiche, patologiche, etico-religiose, le eventuali disabilità.

Prestazioni ulteriori, necessarie per un adeguato espletamento del servizio, quali progettazione, esecuzione lavori, manutenzione preventiva e correttiva, devono essere chiaramente indicate tra le attività richieste.

b) menù

È consigliabile che menù base, diete speciali e relative ricette e grammature, redatti da personale professionalmente qualificato, nel rispetto di obiettivi prefissati, siano presenti nel capitolato di appalto. In ogni caso vanno definiti sia la merceologia dei prodotti da impiegare che il modello organizzativo del servizio che si intende effettuare.

Per le diete speciali (ad es. per celiaci) la produzione deve essere gestita con il sistema di autocontrollo aziendale e deve trovare specifico riferimento all'interno del documento relativo all'autocontrollo.
Il rispetto del menù stabilito deve costituire uno standard di qualità che il committente controlla e sottopone a monitoraggio giornalmente; tale standard impegna l'appaltatore a mantenere, per quanto possibile, la costanza del menù dichiarato e noto all'utenza. Scostamenti dal menù previsto devono essere motivati dal gestore ed accettati dal committente.

Il menù deve rispondere alle caratteristiche di varietà, stagionalità, qualità nutrizionale ed essere esposto pubblicamente. I menù devono essere preparati su almeno 4/5 settimane, onde evitare il ripetersi della stessa preparazione ed essere diversificati per il periodo autunno-inverno e primavera-estate. L'alternanza stagionale di prodotti freschi e locali ha inoltre un'importante valenza educativa, nutrizionale ed ambientale e costituisce un notevole risparmio di risorse economiche.

Nei 5 pasti della settimana, i primi piatti sono costituiti da cereali (pasta, riso, orzo, mais, ecc.), preparati con ricette diverse, rispettando le tradizioni locali e spesso associati a verdure, ortaggi e legumi per permettere un' ampia varietà di sapori ed un'esperienza pratica di educazione alimentare.
I secondi piatti sono composti da carni bianche e rosse, pesce, salumi, uova, formaggi con preparazioni adeguate alle fasce di età dei fruitori.
Ciascun pasto deve prevedere inoltre: un contorno di verdure/ortaggi (patate non più di una volta a settimana e associate ad un pasto povero di altri carboidrati), pane non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale, frutta di stagione di almeno tre tipi diversi nell'arco della settimana, eventualmente già pronta per il consumo.
Per condimento, sia a crudo che in cottura, va utilizzato olio extravergine di oliva; solo per poche ricette può essere impiegato il burro; il sale va usato moderatamente e comunque sempre iodato.

È opportuno prevedere nel menù lo spuntino di metà mattina, con apporto calorico pari all'8% - 10% del fabbisogno calorico giornaliero, differenziato per fasce di età dei fruitori, preferibilmente costituito da frutta di semplice consumo.

Va previsto anche il "cestino da viaggio", confezionato nella stessa giornata e contenente tutto il necessario per il pasto, da utilizzare in occasione di visite d'istruzione.

In occasione di festività religiose e/o ricorrenze speciali, in cui la tradizione richieda l'uso di cibi e preparazioni particolari, è possibile prevedere di poter modificare il menù del giorno con gli alimenti tradizionalmente utilizzati nell' occasione.

Vanno assicurate anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali. Tali sostituzioni non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta dei genitori.

Nell'ambito della ristorazione scolastica sono da prevedere sostituzioni di alimenti per bambini che richiedono pasti diversi per particolari esigenze cliniche. Le diete speciali devono essere formulate da personale esperto su prescrizione medica per mantenere l'adeguatezza nutrizionale ed educativa dei menù in uso nelle scuole.
Le diete speciali riguardano:
- intolleranze e allergie (latte, uovo, ecc.) con indicazioni degli alimenti permessi e di quelli da evitare così come riportato nella letteratura scientifica,
- celiachia con indicazioni circa gli alimenti da evitare e da sostituire con l'uso esclusivo di prodotti privi di glutine e con specifiche indicazioni sulla preparazione e cottura di questi alimenti,
- particolari patologie quali ad esempio nefropatie croniche, diabete, dislipidemie, ecc. .

In alternativa al menù base e alle diete speciali, deve essere previsto un menù per situazioni di emergenza derivanti da problematiche varie tra cui quelle di natura metereologica, quelle derivanti da disservizi occasionali, da motivi logistici o legati al personale, guasti improvvisi, anomalie dell'acqua in distribuzione, ecc.

Può inoltre essere previsto in ogni scuola, soprattutto per quelle servite con pasto differito, ma anche nelle scuole con cucina propria e tradizionale, il mantenimento di alimenti a lunga conservazione e acqua in bottiglia. Tali alimenti, idoneamente conservati, debbono essere periodicamente rinnovati e impiegati come rimedio a improvvise difficoltà, sempre con il coinvolgimento e approvazione del committente.

c) prodotti alimentari

I prodotti impiegati debbono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria; ogni alimento che si intende impiegare, nell'ampia gamma di scelta merceologica e commerciale, va individuato in base alle caratteristiche tecnologiche, ingredienti, conservabilità, stato di conservazione, shelf-life, confezionamento e imballaggio, filiera, sensorialità.
Il gestore del servizio deve essere in grado di documentare la rispondenza ai requisiti richiesti attraverso schede tecniche di prodotto in grado di esplicitare tutte le caratteristiche; conseguentemente solo i prodotti definiti, accettati ed accreditati dal committente in quanto rispondenti ai requisiti, dovranno trovare impiego nel servizio. Ogni modifica relativa ai prodotti indicati dovrà essere preventivamente approvata dal committente che ne verificherà la costanza delle caratteristiche prima di consentirne l'impiego.

È inoltre facoltà del committente richiedere un congruo numero di certificati o altre prove documentali in grado di comprovare la rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata o prevista dal contratto, sulla base di un piano predefinito, nonché l'obbligo di segnalare eventuali scostamenti rispetto a quanto concordato, specificandone le cause.
Nell'ambito del sistema di autocontrollo e del sistema qualità va considerata la sistematica applicazione di standard merceologici, bromatologici, chimici e microbiologici e protocolli operativi atti ad assicurare in ogni fase, anche attraverso opportuni campionamenti, il controllo della qualità delle materie prime.

Il gestore del servizio ha l'obbligo di approvvigionamento presso fornitori selezionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscano l'affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo/qualità dei prodotti offerti sia di capacità di far fronte agli impegni assunti. A tale proposito può essere utile richiedere una specifica relazione tecnica con sintetica descrizione del processo di produzione delle derrate ed una relazione descrittiva dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alla catena distributiva delle forniture (acquisizione prodotto, mantenimento, distribuzione, consegna).

Deve essere stabilita, in funzione di un ben definito intervallo, la vita residua che la merce deve garantire contrattualmente: la percentuale di vita residua garantita al momento dell'acquisto rappresenta un indice specifico per ogni lotto, anche in relazione alle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione; indicativamente, in fase di approvvigionamento, potrebbe essere richiesta per i prodotti una vita residua dal termine minimo di conservazione (TMC) non inferiore ai 2/3 della shelf-life.

d) personale

L'esecuzione del contratto deve essere affidata a personale alle dipendenze della ditta o dell'eventuale subappaltatore, regolarmente autorizzato dal committente.
Su tali contratti il committente vigila per verificarne la correttezza e l'osservanza alle normative vigenti.
La mansione di responsabile operativo aziendale del contratto deve essere svolta da persona con esperienza e professionalità adeguata e con deleghe aziendali evidenti.
Relativamente al personale addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, il capitolato deve prevedere indici misurabili e verificabili, che esprimano il numero delle ore dedicate al servizio in rapporto ai pasti da produrre, ai commensali da servire ed alle superfici da riordinare.

È bene che questi indici siano già espressi in capitolato dal committente, se questi è in grado di definirli sulla base di esperienze già consolidate. In caso contrario, gli indici di produttività, attraverso i quali va

costituito l'organico dedicato, possono essere proposti dalle ditte in sede di offerta e costituire un ulteriore elemento di valutazione, se richiesti nel bando o nella lettera di invito.
E' opportuno che il committente, con analoga modalità, richieda una formazione di base ed un aggiornamento continuo in relazione alla situazione organizzativa e alla tipologia di utenza (ad es. diete speciali) del servizio da prestare.
La formazione e la sua efficacia devono essere documentate con strumenti e modalità adeguate.

e) **igiene**
Gli aspetti di igiene e sicurezza alimentare devono essere indicati all'interno del piano di autocontrollo aziendale, come previsto dalla normativa vigente.
Parte integrante del piano di autocontrollo sono gli interventi di pulizia eseguiti presso le cucine e i refettori, che devono essere appropriati e coerenti al piano di sanificazione. Tale piano deve definire le modalità e la periodicità degli interventi, i detergenti, i sanificanti e disinfettanti impiegati, le attrezzature e gli ausili adottati.

f) **trasporto e distribuzione dei pasti**
Il piano di trasporto dei pasti elaborato dal gestore del servizio deve essere rispettato ed eventualmente rivisto concordemente per migliorarlo. Ogni trasporto verso le singole sedi di ristorazione deve essere effettuato riducendo al minimo i tempi di percorrenza e conseguentemente lo stazionamento dei pasti in legame caldo, garantendo anche la qualità organolettica.

Per il trasporto dei pasti e delle derrate alle mense scolastiche, è necessario utilizzare contenitori isotermici o termici idonei ai sensi della normativa vigente e tali da consentire il mantenimento delle temperature e dei requisiti qualitativi e sensoriali dei cibi.
I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere conformi alle normative vigenti.
È fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati, in modo tale che durante il trasporto non si determini insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati.
I pasti possono essere trasportati in mono o pluriporzione, secondo il modello distributivo richiesto. Le temperature di arrivo e di distribuzione dei pasti devono essere quelle indicate dalla normativa vigente, tenendo in considerazione i parametri tempo/temperatura.

È necessario aver cura di rispettare i criteri derivanti dalle norme circa il dimensionamento del refettorio e lo spazio a disposizione per ogni bambino, nonché l'adeguatezza delle attrezzature per il mantenimento dell'idonea temperatura (banchi raffreddati o riscaldati, carrelli termici, contenitori isotermici attivi o passivi, piastre eutettiche).

g) **valutazione del rispetto dei requisiti del servizio di ristorazione scolastica**
L'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica secondo un capitolato con requisiti oggettivi e misurabili deve prevedere una valutazione della conformità agli stessi, continua e costante, da parte del committente nei confronti della ditta appaltatrice. I capitolati delle gare d'appalto per la fornitura delle materie prime alimentari e i servizi nelle mense scolastiche non devono contemplare solo clausole di tipo merceologico, ma devono anche inserire precisi requisiti di prodotto e di processo e relativi criteri valutativi.

Il sistema di valutazione deve essere in grado di individuare errori, inefficienze, non conformità e responsabilità; effettuare un'accurata analisi degli errori e delle azioni correttive adottate per superare ed eliminare le non conformità, sino ad arrivare all'individuazione e all'eliminazione delle cause.
Ogni sistema di ristorazione dovrà dotarsi di adeguate modalità di rilevazione e gestione delle non conformità.

h) valutazione e gestione di eccedenze e avanzi, riduzione della produzione di rifiuti

In ogni singola realtà scolastica andrebbe valutata l'eventuale esistenza di eccedenze e/o avanzi di alimenti, ricercandone le cause per perseguire obiettivi di riduzione e di riutilizzo. Utilizzare le eccedenze e devolverle, in luogo del loro smaltimento come rifiuti, costituiscono rispettivamente una soluzione utile alla riduzione dei rifiuti e un gesto di solidarietà.

Si possono prevedere iniziative di educazione ambientale e di educazione al consumo e alla solidarietà in cui i ragazzi delle scuole siano coinvolti in merito a:

- riciclo dei rifiuti organici (compostaggio),
- educazione al consumo (accettazione dei cibi, richieste adeguate alla possibilità di consumo, ecc.),
- iniziative di solidarietà per la destinazione del cibo ad enti assistenziali.

A garanzia della sicurezza alimentare, il recupero e il conferimento delle eccedenze deve essere chiaramente disciplinato indicando fruitori, modalità e procedure.

Questo tipo di gestione non può essere la soluzione automatica del problema degli "avanzi", che invece deve essere oggetto di un sistema di valutazione, al fine di identificarne le cause, intervenire per il superamento di eventuali carenze e ottenere il miglioramento del servizio.

È necessario, infine, gestire con attenzione i rifiuti diversi dagli alimenti (derivanti da imballaggi, confezioni, stoviglie, posate, ecc.), secondo i criteri della raccolta differenziata dei materiali.

i) penali

Il capitolato dovrà prevedere penali adeguate alla mancata fornitura, parziale o totale, del pasto o dei suoi componenti e per ogni difformità quantitativa/qualitativa rispetto al capitolato.

Ai fini di una effettiva ed efficace tutela di quanto previsto dal capitolato d'appalto, occorre definire con chiarezza le penalità previste nonché le modalità e i criteri per la loro applicazione.

È opportuno prevedere:

- specifiche e proporzionate applicazioni di penali per gli aspetti del capitolato che si intendono salvaguardare (merceologico, igienico-sanitario, nutrizionale, di servizio, ecc.), indicando l'importo previsto e lo standard qualitativo e/o quantitativo il cui mancato rispetto si intende sanzionare,
- una graduale applicazione delle penali secondo un meccanismo di progressione che consenta un semplice richiamo per violazioni lievi e penalità crescenti (es. dal 100% per la prima violazione al 300% dell'importo previsto per la terza violazione, ecc.) fino alla risoluzione del contratto in caso di reiterate inadempienze e/o responsabilità diretta in eventi di grave entità, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 12 aprile 2006 n.163.

7.
ALLEGATI
- DIETE SPECIALI

Accoglimento

In presenza di dieta per soggetti affetti da allergia o intolleranza alimentare, es. celiachia, o malattie metaboliche, con indicazione degli alimenti vietati, con prescrizione medica dettagliata, rilasciata dal medico curante o dallo specialista, l'accoglimento del bambino va effettuato congiuntamente da scuola e servizio di ristorazione.

Va tutelata la privacy del bambino secondo il sistema organizzativo locale.

In caso di allergie e intolleranze alimentari, devono essere escluse dalla dieta preparazioni, intese come ricette, che prevedono l'utilizzo dell'alimento responsabile o dei suoi derivati; inoltre devono essere esclusi i prodotti in cui l'alimento o i suoi derivati figurino in etichetta o nella documentazione di accompagnamento. In ragione del fatto che molti derivati di alimenti allergenici sono utilizzati come additivi o coadiuvanti tecnologici, assumono particolare importanza qualifica, formazione, addestramento e consapevolezza del personale.

Le preparazioni sostitutive, previste nella dieta speciale, devono essere sostenibili all'interno dello specifico servizio di ristorazione ed essere il più possibile uguali al menù giornaliero.

Il livello di qualità della dieta speciale deve essere appropriato come quello del menù base.

Le preparazioni sostitutive devono essere il più possibile simili al menù giornaliero. È necessario promuovere varietà, alternanza e consumo di alimenti protettivi, quali frutta e verdura, per quanto è possibile, anche all'interno di una dieta speciale.

Un modello di gestione coerente della problematica prevede:

- definizione di obiettivi, responsabilità, procedure e standard di servizio da parte del responsabile del servizio,
- inserimento nei capitolati della previsione quantitativa e tipologica delle diete speciali da erogare,
- diagnosi e prescrizione medica,
- formulazione della dieta speciale ad opera di personale competente (es. dietista),
- produzione e distribuzione (a cura del gestore/responsabile del servizio),
- assistenza al pasto (regolamentata dal dirigente scolastico),
- controllo documentato (responsabile/gestore del servizio, ASL, dirigente scolastico).

Redazione della dieta

Il responsabile del servizio di ristorazione proceduralizza ogni fase (dalla formulazione della dieta alla produzione e distribuzione, all'assistenza al pasto), con definizione puntuale delle attività e delle relative responsabilità.

Il personale competente una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, redige la dieta che deve essere consegnata:

- alla segreteria della scuola che trasmette l'informazione ai soggetti coinvolti in ambito scolastico (insegnanti/educatori),
- ai genitori/tutori del bambino,
- alla cucina scolastica o al centro di cottura ove vengono preparati i pasti,
- al SIAN della ASL territorialmente competente.

I SIAN possono predisporre linee guida per diete speciali ed essere l'interlocutore privilegiato di ditte, istituzioni e famiglie per casi particolari.

Preparazione e distribuzione delle diete speciali

- gli alimenti destinati alla dieta devono essere mantenuti separati da tutti gli altri previsti per comporre il menù base,
- ogni vivanda costituente la dieta va preparata e confezionata in area dedicata, anche solo temporaneamente, e riposta in appositi contenitori i quali vanno collocati su vassoio personalizzato recante il nome del bambino,
- gli utensili utilizzati per la preparazione e il confezionamento della dieta devono essere unicamente impiegati per tale produzione,
- il personale addetto alla preparazione e distribuzione, nonché il personale scolastico deve lavarsi accuratamente le mani, qualora abbia manipolato altri alimenti,
- il bambino deve essere servito sempre per primo: è bene che la distribuzione per le classi avvenga inizialmente a partire dai soggetti con dieta speciale e prosegua successivamente per gli altri commensali,
- il pasto deve essere distribuito solo dopo che il personale addetto abbia identificato il bambino di concerto con l'insegnante,
- il personale addetto alla preparazione e distribuzione può verificare la corretta erogazione della dieta attraverso apposita modulistica di tracciabilità, nella quale siano evidenziate le fasi del relativo processo.

Sorveglianza e vigilanza

- è necessario prevedere un'apposita procedura per la corretta distribuzione e l'assistenza al pasto sulla quale il personale va adeguatamente formato,
- gli insegnanti effettuano controllo visivo avente ad oggetto la corrispondenza tra il nome del bambino/a e il nominativo apposto sui recipienti contenenti le portate della dieta,
- in caso di dubbio l'insegnante deve far sospendere la somministrazione e contattare immediatamente il produttore della dieta (il responsabile della ditta di ristorazione, il Comune o la segreteria scolastica).

- TABELLA (*) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

Il committente sceglie nella prima colonna il servizio che intende appaltare e, in base alla scelta effettuata, trova nella seconda colonna le attività da richiedere per garantire il servizio. Alcune attività sono opzionali, pertanto vengono indicate come facoltative (F).

SERVIZIO DA APPALTARE	ATTIVITA' DA RICHIEDERE	F= Attività Facoltativa
Produzione dei pasti	Progettazione del servizio	
	Selezione e valutazione dei prodotti alimentari e non alimentari	
	Selezione e valutazione dei fornitori	
	Approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari	
	Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari	
	Preparazione dei pasti	
	Confezionamento dei pasti	
	Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature	
	Formazione del personale	
	Progettazione del menù	F
	Formazione, promozione e comunicazione nutrizionale a favore dell'utenza	F
	Controlli, audit richiesti dal committente	F
	Lavaggio delle stoviglie	F
	Rilevazione della soddisfazione del cliente	F
Somministrazione dei pasti	Progettazione del servizio	
	Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature	
	Formazione del personale	
	Somministrazione dei pasti	
	Formazione, promozione e comunicazione nutrizionale a favore dell'utenza	F
	Controlli, audit richiesti dal committente	F
	Lavaggio delle stoviglie	F
	Rilevazione della soddisfazione del cliente	F
Produzione e somministrazione dei pasti	Progettazione del servizio	
	Selezione e valutazione dei prodotti alimentari e non alimentari	
	Selezione e valutazione dei fornitori	
	Approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari	
	Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari	
	Preparazione dei pasti	
	Confezionamento dei pasti	
	Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature	
	Formazione del personale	
	Somministrazione dei pasti	
	Progettazione del menù	F
	Formazione, promozione e comunicazione nutrizionale a favore dell'utenza	F
	Controlli, audit richiesti dal committente	F
	Lavaggio delle stoviglie	F
	Rilevazione della soddisfazione del cliente	F
Produzione e trasporto dei pasti	Progettazione del servizio	
	Selezione e valutazione dei prodotti alimentari e non alimentari	
	Selezione e valutazione dei fornitori	
	Approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari	
	Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari	
	Preparazione dei pasti	
	Confezionamento dei pasti	
	Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature	

	Formazione del personale	
	Trasporto e consegna dei pasti	
	Progettazione del menù	F
	Formazione, promozione e comunicazione nutrizionale a favore dell'utenza	F
	Controlli, audit richiesti dal committente	F
	Lavaggio delle stoviglie	F
	Rilevazione della soddisfazione del cliente	F
Produzione, trasporto e somministrazione dei pasti	Progettazione del servizio	
	Selezione e valutazione dei prodotti alimentari e non alimentari	
	Selezione e valutazione dei fornitori	
	Approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari	
	Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari	
	Preparazione dei pasti	
	Confezionamento dei pasti	
	Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature	
	Formazione del personale	
	Trasporto e consegna dei pasti	
	Somministrazione dei pasti	
	Progettazione del menù	F
	Formazione, promozione e comunicazione nutrizionale a favore dell'utenza	F
	Controlli, audit richiesti dal committente	F
	Lavaggio delle stoviglie	F
	Rilevazione della soddisfazione del cliente	F
Produzione, trasporto e somministrazione dei pasti con progettazione del menù	Progettazione del servizio	
	Selezione e valutazione dei prodotti alimentari e non alimentari	
	Selezione e valutazione dei fornitori	
	Approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari	
	Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari	
	Preparazione dei pasti	
	Confezionamento dei pasti	
	Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature	
	Formazione del personale	
	Trasporto e consegna dei pasti	
	Somministrazione dei pasti	
	Progettazione del menù	
	Formazione, promozione e comunicazione nutrizionale a favore dell'utenza	F
	Controlli, audit richiesti dal committente	F
	Lavaggio delle stoviglie	F
	Rilevazione della soddisfazione del cliente	F
Fornitura prodotti alimentari e non alimentari	Progettazione del servizio	
	Selezione e valutazione dei prodotti alimentari e non alimentari	
	Selezione e valutazione dei fornitori	
	Approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari	
	Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari	
	Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature	
	Formazione del personale	
	Progettazione del menù	F
	Formazione, promozione e comunicazione nutrizionale a favore dell'utenza	F
	Confezionamento dei prodotti alimentari e non alimentari	
	Trasporto e consegna di prodotti alimentari e non alimentari	
	Controlli, audit richiesti dal committente	F
	Rilevazione della soddisfazione del cliente	F

* elaborata da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)

- SITI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali: www.ministerosalute.it;

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): www.onuitalia.it

Organizzazione Mondiale della Sanità: www.oms.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.istruzione.it, www.miur.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: www.politicheagricole.it

Istituto Nazionale di ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione: www.inran.it

Ente nazionale Italiano di Unificazione: www.uni.com

Guadagnare salute, rendere facili le scelte salutari–stili di vita: www.ministerosalute.it/stiliVita

Progetto pilota di educazione al gusto, alla salute e al benessere rivolto agli studenti delle scuole superiori"Frutta snack": www.benesserestudente.it/public/upload/cibosalute/progetto%20Frutta%20Snack.pdf

Livelli di Assunzione Giornalieri Raccomandati di Nutrienti per la Popolazione Italiana LARN (Società di Nutrizione Umana, revisione 1996) **INRAN: www.inran.it/servizi_cittadino/per_saperne_di_piu/tabelle_composizione_alimenti/larn - 71k-**

Linee guida per una sana alimentazione INRAN: www.inran.it/servizi_cittadino/stare_bene/guida_corretta_alimentazione - 22k -

10A07177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22269-XV.J(5356) del 20.5.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- C8 BOMBA GIOVE (massa attiva g 416);
- C8 THUNDER 50 (massa attiva g 151);
- C8 THUNDER 100 (massa attiva g 289);
- C8 THUNDER 140 (massa attiva g 379);
- C9 BOMBA VENERE (massa attiva g 551);
- C9 THUNDER F8 (massa attiva g 409);
- C10 BOMBA MARTE (massa attiva g 546);
- C10 BOMBA MERCURIO (massa attiva g 602,50);
- C13 BOMBA ISCHIA (massa attiva g 1972,80);
- C13 BOMBA PLUTONE (massa attiva g 1384,8);
- C16 BOMBA SIRIO (massa attiva g 3944,3);
- C16 BOMBA NETTUNO (massa attiva g 2224,3);
- C16 BOMBA RULLO (massa attiva g 2276);
- C21 F.LLI BIG (massa attiva g 5037,7);
- SFERA C16 BIG ITALIA (massa attiva g 910);
- SFERA C21 BIG ITALIA (massa attiva g 3030);
- SFERA C25 BIG ITALIA (massa attiva g 5650);
- SFERA SATURNO (massa attiva g 1215);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Liccardo Isidoro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Villa Literno (CE) – loc. Madonna del Pantano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3973-XV.J(5477) del 20.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 36A-05-05 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-06 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-09 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-12 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-14 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-15 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-18 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-19 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-21 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-23 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-25 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-05-26 *(massa attiva g 1092)*
- 36A-06-05 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-06 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-09 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-12 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-14 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-15 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-18 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-19 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-21 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-23 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-25 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-06-26 *(massa attiva g 1260)*
- 36A-07-09 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-12 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-14 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-15 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-18 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-19 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-21 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-23 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-25 *(massa attiva g 894)*
- 36A-07-26 *(massa attiva g 894)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e la detenzione d'artifici pirotecnici della IV e V categoria, nonché di polvere nera di I categoria, in nome e per conto della ditta PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,

lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4640-XV.J(5414) del 20.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- PBF J JET *(massa attiva g 12,04)*
- PBF J V *(massa attiva g 36,40)*
- PBF J JET V *(massa attiva g 12,90)*
- PBF J IV*(massa attiva g 36,44)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Benassi Giotto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in nome e per conto della Soc. "Pirotecnica Benassi S.n.c." con opificio sito in via Vergatello – Loc. Ramaiotti - Castel d'Aiano (BO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette dei manufatti denominati "PBF J JET" e "PBF J IV", devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7100-XV.J(5475) del 20.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 41 – T.G. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 240,00)*
- 41 – T.Bi. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 240,00)*
- 41 – P.Bi. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 225,00)*
- 41 – R A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 225,00)*
- 41 – BL A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 225,00)*
- 41 – LI A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 225,00)*
- 42 – R A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 174,00)*
- 42 – P.N. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 174,00)*
- 42 – MI A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 174,00)*
- 42 – P.Bi. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 174,00)*
- 43 – P.Bi. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 445,00)*
- 44 – BL A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 2810,00)*
- 44 – R A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 2810,00)*
- 44 – T.Bi A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 2810,00)*
- 44 – T.G. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 2810,00)*
- 47 – BL. – R. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 3124,00)*
- 47 – P.N. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 3124,00)*
- 47 – VE. – T.G. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 3124,00)*
- 48 – TU. – R. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 6270,00)*
- 48 – LI. – BL. A.P.E. PARENTE *(massa attiva g 6270,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Romualdo, titolare della ditta A.P.E. di Parente Romualdo, con fabbrica di fuochi artificiali sita in Via Cavo Grande n.1 – Loc. Bergantino (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6709-XVJ(5488) del 20/05/2010, i manufatti esplosivi denominati:

- Stardust Reloadable 45-051 (d.f.: Racket Club 6) nella versione a 6 artifici (massa attiva g 402) - ciascuna confezione di vendita deve contenere n. 6 artifici a 2 sfere con effetti e nella fattispecie:

  Artificio n. 1 Sfera "A" stelle verdi - Sfera "B" stelle viola + effetto pesci volanti bianchi;

  Artificio n. 2 Sfera "A" stelle rosse - Sfera "B" stelle blu + effetto pesci volanti bianchi;

  Artificio n. 3 Sfera "A" stelle blu - Sfera "B" stelle glitter bianco + effetto pesci volanti rossi;

  Artificio n. 4 Sfera "A" salice dorato - Sfera "B" stelle viola + effetto pesci volanti verdi;

  Artificio n. 5 Sfera "A" stelle verdi - Sfera "B" stelle rosse + effetto pesci volanti verdi;

  Artificio n. 6 Sfera "A" stelle argento - Sfera "B" stelle verdi + effetto pesci volanti rossi.
- Stardust Reloadable 45-051 (d.f.: Racket Club 12) nella versione a 12 artifici (massa attiva g 804) - ciascuna confezione di vendita deve contenere n. 12 artifici a 2 sfere e viene ripetuto l'assortimento della confezione di vendita a 6 artifici;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A07186

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.7045-XV.J(5301) del 7 gennaio 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta sopra indicata, dove, in riferimento al manufatto denominato P.I. BOMBA SPACCO A FARFALLE C150, è scritto: *(massa attiva g 1140);* deve intendersi rettificato come segue: *(massa attiva g 1710).*

10A07187

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Cessazione dell'attività dell'Organismo CDS Service s.r.l. in Anguillara Sabazia abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie su impianti.

L'Organismo CDS Service s.r.l. con sede in via S. Stefano n. 6/b - 00061 Anguillara Sabazia (Roma) abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, con decreto direttoriale 21 dicembre 2007, con lettera del 16 aprile 2010 prot. MiSE n. 47910 dell'11 maggio 2010, ha comunicato di aver cessato l'attività di esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001 a partire dal giorno 15 marzo 2010.

10A06873

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Sandoz Gmbh».

Estratto determinazione n. 1729/2010 del 27 maggio 2010

Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ GMBH.

Titolare AIC: Sandoz GmbH Biochemiestrasse, 10 – 6250 Kundl (Austria).

Confezioni:

2 g/0,25g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 1 flaconcino in vetro da 30 ml - AIC n. 039544010/M (in base 10) 15QT6B (in base 32);

2 g/0,25g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 12 flaconcini in vetro da 30 ml - AIC n. 039544022/M (in base 10) 15QT6Q (in base 32);

4 g/0,5g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 1 flaconcino in vetro da 48 ml - AIC n. 039544034/M (in base 10) 15QT72 (in base 32);

4 g/0,5g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 12 flaconcini in vetro da 48 ml - AIC n. 039544046/M (in base 10) 15QT7G (in base 32);

2 g/0,25g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 5 flaconcini in vetro da 30 ml -AIC n. 039544059/M (in base 10) 15QT7V (in base 32);

2 g/0,25g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 10 flaconcini in vetro da 30 ml - AIC n. 039544061/M (in base 10) 15QT7X (in base 32);

4 g/0,5g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 5 flaconcini in vetro da 48 ml - AIC n. 039544073/M (in base 10) 15QT89 (in base 32);

4 g/0,5g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 10 flaconcini in vetro da 48 ml - AIC n. 039544085/M (in base 10) 15QT8P (in base 32);

2 g/0,25g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 50 flaconcini in vetro da 30 ml - AIC n. 039544097/M (in base 10) 15QT91 (in base 32);

4 g/0,5g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 50 flaconcini in vetro da 48 ml - AIC n. 039544109/M (in base 10) 15QT9F (in base 32);

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione iniettabile o per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo:

Una quantità di piperacillina sodica equivalente a 2 g, 4 g di piperacillina e una quantità di tazobactam sodico equivalente rispettivamente a 0,25 g, 0,5 g di tazobactam.

Ogni flaconcino di polvere per soluzione iniettabile/per infusione contiene 4,7 mmol (108 g) 9,4 mmol (216 mg) di sodio.

Eccipienti: Nessuno.

Produzione, confezionamento: Aurobindo Pharma Limited, Unit XII, survey No. 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga reddy Distrct., Andhra Pradesh – India.

Rilascio lotti: Milpharm Ltd, Ares Odyssey Business park West End Road Ruislip HA4 6QD, UK - Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben Germania.

Controllo, rilascio lotti: Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A-6250 Kundl, Austria.

Controllo lotti: LPU (Labor für Pharma- und Umweltanalytik), Dipl. Chem. Ernst Maier Fraunhofestr. 11°, 82152 Martinsried, Deutschland, Germania - Astron Research Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HAI 4UF, UK.

Indicazioni terapeutiche: Piperacillina Tazobactam Sandoz GmbH è indicato per il trattamento di infezioni batteriche sistemiche e/o locali di grado da moderato a grave nelle quali sia stata sospettata o identificata la presenza di batteri che producono beta-lattamasi: Le suddette infezioni possono essere le seguenti:

Adulti/adolescenti e anziani:

Polmonite nosocomiale;

Infezioni complicate del tratto urinario (compresa la pielonefrite);

Infezioni intra-addominali;

Infezioni della pelle e dei tessuti molli;

Infezioni batteriche nei pazienti neutropenici.

Bambini (dai 2 ai 12 anni):

Infezioni batteriche nei bambini neutropenici.

È necessario considerare l'opportunità di ricorrere a una guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 4 g/0,5g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 12 flaconcini in vetro da 48 ml - AIC n. 039544046/M (in base 10) 15QT7G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 111,38

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 183,82

Confezione: 4 g/0,5g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 1 flaconcino in vetro da 48 ml -AIC n. 039544034/M (in base 10) 15QT72 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,32

Confezione: 2 g/0,25g polvere per soluzione iniettabile o per infusione - 1 flaconcino in vetro da 30 ml - AIC n. 039544010/M (in base 10) 15QT6B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 55

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,40

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,91

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ GMBH è la seguente:

per la confezione classe di rimborsabilità A

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

per la confezione classe di rimborsabilità H

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07128

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluprick Phleum Pratense»

Estratto determinazione n. 1730/2010 del 27 maggio 2010

Medicinale: SOLUPRICK PHLEUM PRATENSE.

Titolare AIC: ALK-Abelló A/S - Bøge Allé 6-8 - DK-2970 Hørsholm - Danimarca.

Confezione:

10 HEP soluzione per cutireazione 1 flaconcino in vetro da 2 ml - AIC n. 039484011/M (in base 10) 15NYMC (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione per cutireazione

Composizione: Estratto allergenico standardizzato di polline di graminacea, Phleum pratense 10 HEP

Principio attivo: Soluprick Phleum pratense è un estratto allergenico standardizzato di graminacea. L'attività biologica è correlata alla concentrazione di allergeni espressi in unità HEP (10 Histamine Equivalents Prick-test equivalgono a 10 mg/ml di istamina di cloridrato utilizzata nella cutireazione tramite prick test).

Eccipienti: cloruro di sodio, glicerina, fenolo, fosfato monopodico, fosfato disodico, sodio idrossido o acido cloridrico per l'aggiustamento del pH e acqua per preparazioni iniettabili.

Rilascio lotti, controllo lotti, produzione,confezionamento: ALK-Abellò S.A. Miguel Fleta 19, E-28037 Madrid Spagna

Indicazioni terapeutiche: Medicinale solo per uso diagnostico.

Soluprick Phleum pratense è indicato per la diagnosi cutanea tramite prick test dell'allergia specifica IgE mediata al Phleum pratense e ad altre graminacee con cross-reattività, appartenenti alla famiglia delle Pooideae.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 10 HEP soluzione per cutireazione 1 flaconcino in vetro da 2 ml

AIC n. 039484011/M (in base 10) 15NYMC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Soluprick Phleum Pratense è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07130

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica del decreto 18 maggio 2010 di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale relativamente all'istituzione scolastica «The International School in Genoa» Genova-Italia.

Con decreto del direttore generale 18 maggio 2010 è stata disposta la modifica del decreto, recante data 26 agosto 2002 di scrizione nel citato elenco, della istituzione scolastica «The American International School» in conseguenza della variazione di denominazione della istituzione scolastica che ora riportata nel citato elenco è la seguente: «The International School in Genoa» Genova-Italia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante e l'aggiunta nell'allegato A del programma di studio relativo al liceo scientifico.

10A06886

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Taranto – EniPower S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000274 del 24 maggio 2010, è stata rilasciata alla società EniPower S.p.A., con sede in San Donato Milanese (Milano), Piazza Vanoni n. 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A07185

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Levante, in Venezia - Edison S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000272 del 24 maggio 2010, è stata rilasciata alla società Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Levante ubicata a Porto Marghera nel Comune di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A07184

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria, in Taranto - ENI S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000273 del 24 maggio 2010, è stata rilasciata alla società ENI S.p.A., con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel comune di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A07357

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Livorno - ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000271 del 24 maggio 2010, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Livorno, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A07358

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni DSA-DEC-2009-0000943 del 29 luglio 2009, concernente il progetto di un elettrodotto a 380 kV «Sorgente - Rizziconi», presentato dalla società Terna S.p.a., in Roma.

Con decreto DVA-DEC-2010-0000342 del 26 maggio 2010 si modifica parzialmente il precedente decreto favorevole di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000943 del 29 luglio 2009 relativo al progetto di un elettrodotto a 380 kV «Sorgente - Rizziconi» presentato dalla società Terna S.p.A., con sede in via Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

10A07182

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-134) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100100611

€ 1,00